



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 13 febbraio 2003

DIREZIONE, REDAZIONE - Piazza Castello 165
10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 /
4674 / 3559 - Fax 0114324363

Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si
pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO - Sede della
Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino, sala
consultazione (piano terreno) dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 18,30, sabato dalle 9,00 alle 12,00
Sede del Consiglio Regionale, Via Alfieri 15, To-
rino, Settore Documentazione, dal lunedì al venerdì
ore 9,00 - 16,00.

URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico di
Alessandria Via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518

Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161

Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800

Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903

Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844

Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale Articolo 2 comma 20/c Legge n. 662/1996 (Filiale di La Spezia)



ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

Raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali

Anno 2002

Il presente volume è un riepilogo, con valore puramente ricognitivo, delle leggi e regolamenti regionali dell'anno 2002 pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (ndr)

INDICE CRONOLOGICO

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1.

Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte). pag. 10

Legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni). pag. 15

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino). pag. 16

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 'Istituzione della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero'. pag. 17

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5.

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali espropri. pag. 18

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti. pag. 21

Legge regionale 4 marzo 2002, n. 7.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24. pag. 22

Legge regionale 5 marzo 2002, n. 8.

Disposizioni per la rinegoziazione e per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata. pag. 25

Legge regionale 5 marzo 2002, n. 9.

Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II 'Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum. pag. 27

Legge regionale 12 marzo 2002, n. 10.

Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi. pag. 28

Legge regionale 25 marzo 2002, n. 11.

Cessione quota di partecipazione al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico. pag. 33

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 12.

Proroga dell'esercizio provvisorio. pag. 34

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004. pag. 35

Legge regionale 3 giugno 2002, n. 14.

Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia. pag. 41

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 15.

Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province. pag. 43

Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16.

Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. pag. 43

Legge regionale 22 luglio 2002, n. 17.

Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000. pag. 47

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002. pag. 48

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 19.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001. pag. 49

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

Legge Finanziaria per l'anno 2002. pag. 52

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 21.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli). pag. 59

Legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.

Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18. pag. 62

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23.

Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79. pag. 66

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24.

Norme per la gestione dei rifiuti. pag. 72

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25.

Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali. pag. 89

Legge regionale 11 novembre 2002, n. 26.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio. pag. 92

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 27.

Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF. pag. 94

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28.

Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60. pag. 95

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 29.

Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte. pag. 101

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 30.

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della Società "MIAC S.c.p.a". pag. 103

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31.

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni. pag. 104

Legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte. pag. 105

Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 33.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003. pag. 109

REGOLAMENTI REGIONALI
D.P.G.R. 29 marzo 2002, n. 1/R.

Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali. pag. 110

D.P.G.R. 22 aprile 2002, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modificazioni ed integrazioni al Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di Cassa economica)". pag. 112

D.P.G.R. 14 maggio 2002, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)". pag. 113

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 4/R.

Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe. pag. 114

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 5/R.

Regolamento attuativo dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile. pag. 118

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 6/R.

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali. pag. 119

D.P.G.R. 21 giugno 2002, n. 7/R.

Regolamento di prima organizzazione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES PIEMONTE). pag. 141

D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte". pag. 147

D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. pag. 161

D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 10/R.

Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte. pag. 163

D.P.G.R. 12 novembre 2002, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF". pag. 170

D.P.G.R. 20 novembre 2002, n. 12/R.

Abrogazione del regolamento regionale n. 11/R del 12 novembre 2002 recante: "Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF". pag. 171

D.P.G.R. 20 novembre 2002, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)". pag. 172

D.P.G.R. 25 novembre 2002, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: "Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse". pag. 175

D.P.G.R. 25 novembre 2002, n. 15/R.

Regolamento regionale per programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigianale. pag. 177

Avvisi di rettifica, relativi a Leggi Regionali del 2001, pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2002, Parte I

Avviso di rettifica

Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34.

Provvedimenti in materia di tasse regionali.

L'art. 2, comma 1, della legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2001, parte I, conteneva, nel suo testo originale, un errore materiale relativo al controvalore espresso in euro dell'importo massimo dell'addizionale regionale all'imposta di consumo del gas metano per usi civili. Il testo corretto dell'art. 2, comma 1 summenzionato è pertanto il seguente:

Art. 2

1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), limitatamente all'anno 2002 è fissata in misura non superiore a lire 30 (**euro 0,0155**) per metro cubo di gas erogato.

Avviso di rettifica

Si ripubblica di seguito la legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38, già pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2002, priva della cartografia menzionata all'articolo 3, comma 1, dell'allegato A alla medesima legge n. 38/2001, cartografia riportata quale allegato al presente Bollettino. ⁽¹⁾ Restano invariati il valore e l'efficacia della L.R. 38/2001 come pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1/2002 (ndr)

Legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38.

Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Piemonte

⁽¹⁾ Per la consultazione della cartografia relativa alla legge Regionale in questione, vedi l'allegato al Bollettino Ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2002, Parte I (ndr)

concorre all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po di seguito denominata agenzia.

2. Con successivo provvedimento del Consiglio, la Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio a livello regionale ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), prevedendo articolazioni funzionali a livello di domini fluviali, anche in attuazione dell'articolo 60, comma 3, della l.r. 44/2000.

Art. 2.

(Accordo costitutivo)

1. L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 3.

(Efficacia della legge)

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle Regioni interessate.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs. 112/1998, trasferendole annualmente all'agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva la Giunta regionale, viste le previsioni annuali dell'agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2001

Enzo Ghigo

Allegato A.

(ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO))

Art. 1.
(Oggetto e contenuto)

1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'articolo 4.

2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.

Art. 2.
(Generalita')

1. L'agenzia e' denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed e' articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 6.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, l'agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.

3. L'agenzia ha personalita' giuridica pubblica ed e' dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 3.
(Ambito territoriale dell'agenzia)

1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.
(Funzioni)

1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorita' di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

- a) la programmazione operativa degli interventi;
- b) la progettazione e attuazione degli interventi;
- c) la polizia idraulica;
- d) la gestione del servizio di piena;
- e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
- f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del d.lgs. 112/1998, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

Art. 5.
(Avvalimento)

1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia ai sensi dell'articolo 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di

proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 6.
(Organi dell'agenzia)

1. Sono organi dell'agenzia:
- a) Il Comitato d'indirizzo;
 - b) Il Direttore;
 - c) Il Collegio dei revisori.

Art. 7.
(Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo e' un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all'articolo 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale.

2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore;
 - b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;
 - c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'articolo 2;
 - d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal Direttore;
 - e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;
 - f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal Direttore;
 - g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'articolo 5.
3. Il Comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

Art. 8.
(Comitato tecnico)

1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'articolo 1.

Art. 9.
(Direttore)

1. Il Direttore e' scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.

2. Il Direttore e' assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto e' disciplinato dall'articolo 2119 del codice civile.

3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.

2. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.

3. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del Comitato d'indirizzo:

- a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;

b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;

c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

4. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

Art. 10.

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d'indirizzo.

2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.

3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato d'indirizzo e alle Regioni.

Art. 11.

(Organizzazione e personale)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.

3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto Regioni-Enti locali.

4. È fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del d.lgs. 165/2001.

Art. 12.

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 13.

(Ordinamento contabile dell'Agenzia)

1. L'ordinamento contabile dell'agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.

4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.

5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dal regolamento di contabilità.

6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie)

1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia.

2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.

INDICE SISTEMATICO

ACQUE PUBBLICHE

D.P.G.R. 25 novembre 2002, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: "Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse". pag. 175

AGRICOLTURA

Legge regionale 12 marzo 2002, n. 10.

Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione delle tartufi. pag. 28

Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16.

Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. pag. 43

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 21.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli). pag. 59

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 29.

Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte. pag. 101

ARTIGIANATO

Legge regionale 4 marzo 2002, n. 7.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24. pag. 22

D.P.G.R. 25 novembre 2002, n. 15/R.

Regolamento regionale per programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigianale. pag. 177

ASSISTENZA

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti. pag. 21

Legge regionale 11 novembre 2002, n. 26.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio. pag. 92

BILANCIO

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 12.

Proroga dell'esercizio provvisorio. pag. 34

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004. pag. 35

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002. pag. 48

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 19.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001. pag. 49

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

Legge Finanziaria per l'anno 2002. pag. 52

Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 33.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003. pag. 109

D.P.G.R. 22 aprile 2002, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modificazioni ed integrazioni al Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di Cassa economica)". pag. 112

D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 10/R.

Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte. pag. 163

BOLLETTINO UFFICIALE

D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte". pag. 147

COMUNICAZIONE

Legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni). pag. 15

CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 5 marzo 2002, n. 9.

Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum. pag. 27

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 5 marzo 2002, n. 8.

Disposizioni per la rinegoziazione e per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata. pag. 25

ENERGIA

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23.

Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79. pag. 66

ENTI STRUMENTALI

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28.

Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60. pag. 95

D.P.G.R. 21 giugno 2002, n. 7/R.

Regolamento di prima organizzazione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES PIEMONTE). pag. 141

ESPROPRIAZIONI

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5.

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali espropri. pag. 18

FINANZE

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 27.

Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF. pag. 94

D.P.G.R. 12 novembre 2002, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF". pag. 170

D.P.G.R. 20 novembre 2002, n. 12/R.

Abrogazione del regolamento regionale n. 11/R del 12 novembre 2002 recante: "Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF". pag. 171

FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 15.

Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province. pag. 43

MONTAGNA

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 4/R.

Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe. pag. 114

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 5/R.

Regolamento attuativo dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile. pag. 118

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

D.P.G.R. 29 marzo 2002, n. 1/R.

Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali. pag. 110

D.P.G.R. 14 maggio 2002, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)". pag. 113

D.P.G.R. 7 giugno 2002, n. 6/R.

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali. pag. 119

PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino). pag. 16

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 'Istituzione della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero'. pag. 17

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 25 marzo 2002, n. 11.

Cessione quota di partecipazione al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico. pag. 33

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 30.

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della Società "MIAC S.c.p.a.". pag. 103

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31.

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni. pag. 104

PROCESSO DI DELEGA

D.P.G.R. 20 novembre 2002, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)". pag. 172

SANITA'

Legge regionale 3 giugno 2002, n. 14.

Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia. pag. 41

Legge regionale 22 luglio 2002, n. 17.

Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000. pag. 47

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25.

Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali. pag. 89

SPORT

Legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte. pag. 105

TURISMO

Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1.

Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte). pag. 10

Legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.

Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18. pag. 62

TUTELA DELL'AMBIENTE

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24.

Norme per la gestione dei rifiuti. pag. 72

D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. pag. 161

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1.

Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Inserimento dell'articolo 15 bis
nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)*

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserito il seguente:

“Art. 15 bis. (Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale)

1. La Regione Piemonte si propone di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la definizione di progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione, capacità professionali e gestionali.

3. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, l'Agenzia per la promozione turistica di cui all'articolo 6, le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico, nonché le imprese operanti nel settore turistico.”.

Art. 2.

*(Inserimento dell'articolo 15 ter
nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)*

1. Dopo l'articolo 15 bis della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:

“Art. 15 ter. (Procedure istruttorie)

1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, finanzia la realizzazione dei progetti di intervento per favorire, anche separatamente, il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici di interesse regionale di cui all'articolo 15 bis, comma 2.

2. Tali progetti di intervento devono contenere la valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche, della capacità di marketing e commercializzazione del prodotto e della redditività del contesto, nonché le modalità tecniche di finanziamento.

3. Le domande relative ai progetti di intervento sono presentate alla Regione Piemonte entro il 31 marzo di ogni anno e sono sottoposte alle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.”.

Art. 3.

*(Inserimento dell'articolo 15 quater
nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)*

1. Dopo l'articolo 15 ter della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:

“Art. 15 quater. (Interventi finanziari a sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte)

1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, finanzia progetti finalizzati allo sviluppo dei flussi turistici verso il Piemonte (incoming), realizzati dai soggetti di cui all'articolo 15 bis, comma 3.

2. Le domande relative ai progetti sono presentate alla Regione Piemonte entro il 30 aprile di ogni anno e sono sottoposte alle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.

3. La Giunta regionale può inoltre attivare procedure o progetti finalizzati al sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte (incoming) con interventi mirati ai soggetti di cui all'articolo 15 bis, comma 3.”.

Art. 4.

*(Inserimento dell'articolo 15 quinquies
nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)*

1. Dopo l'articolo 15 quater della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:

“Art. 15 quinquies (Interventi finanziari a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale)

1. I progetti di intervento di cui all'articolo 15 ter, approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, hanno carattere di priorità all'interno del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica).

2. Il programma annuale degli interventi di cui alla l.r. 18/1999 individua le modalità per l'approvazione ed il finanziamento di accordi di programma relativi ad interventi prevalentemente strutturali, sottoscritti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, comma 1.

3. Sono inoltre concessi finanziamenti in conto capitale ai soggetti indicati all'articolo 15 bis, comma 3, per la realizzazione delle azioni definite dall'articolo 15 bis, comma 1, al fine di integrare anche con interventi strutturali, di promozione e commercializzazione le tipologie previste dalla l.r. 18/1999.”.

Art. 5.

*(Inserimento dell'articolo 15 sexies
nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)*

1. Dopo l'articolo 15 quinquies della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:

“Art. 15 sexies (Interventi a favore della formazione degli operatori)

1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, concede finanziamenti a centri ed istituti di formazione professionale che operano nel settore alberghiero per strutture e attrezzature e per la gestione di attività formative.

2. Sono inoltre concessi finanziamenti a favore delle agenzie formative, di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni, che organizzano corsi di formazione per le professioni turistiche di cui alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina').

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.”.

Art. 6.

*(Integrazione dell'articolo 24
della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)*

1. All'articolo 24 della l.r. 75/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4 bis. Per l'attuazione della presente legge, è altresì autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'anno 2002, la spesa di euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi), a cui si fa fronte istituendo il capitolo con la seguente denominazione: "Spesa di investimento per interventi di sostegno e realizzazione di prodotti turistici di interesse regionale di cui agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quinquies", in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 15 ter si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

4 ter. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 15 quater si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel capitolo 14600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.

4 quater. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 15 sexies si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli 11520 e 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003."

Art. 7.

*(Partecipazione della Regione Piemonte
alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale)*

1. La Regione può partecipare alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9 della l.r. 75/1996 mediante sottoscrizione di quote del capitale sociale delle stesse.

Art. 8.

*(Interventi a sostegno del turismo piemontese
in caso di eventi eccezionali)*

1. Nel caso di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico, quali momenti di crisi internazionale, calamità naturali o altri accadimenti a carattere eccezionale, la Regione Piemonte interviene a sostegno dell'economia turistica piemontese con la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche particolarmente colpite dalla crisi in atto, ovvero con iniziative a favore dell'"incoming" turistico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti ad imprenditori turistici, ivi compresi i titolari di agenzie di viaggio, a consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, alle associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore del turismo.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce di volta in volta in quali eventi sia applicabile il disposto del comma 1 e determina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e per la realizzazione degli interventi.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. La Regione Piemonte, per l'anno 2002, pone in atto un intervento straordinario ed urgente al fine di assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b) del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'operatività immediata delle agenzie di viaggio e turismo, messe in crisi dalla fase di contrazione del settore turistico dovuta alla contingente situazione internazionale.

2. L'intervento di cui al comma 1, è attuato con le seguenti misure:

a) la costituzione di un fondo speciale di garanzia bancaria al fine di consentire l'accesso ai finanziamenti necessari alle agenzie e per consentire il contenimento dei relativi tassi di interesse;

b) la realizzazione di programmi promozionali finalizzati al sostegno dell'attività delle agenzie;

c) la realizzazione di iniziative di presenza coordinata in manifestazioni del settore turistico;

d) la realizzazione di progetti di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori del comparto.

3. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 2, le agenzie di viaggio e turismo presenti ed operanti nel territorio piemontese, autorizzate all'esercizio ai sensi della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo).

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione del fondo previsto dal comma 2.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione dell'articolo 7, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 516.456,90 (lire 1 miliardo) a cui si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo capitolo con la seguente denominazione: "Sottoscrizione di quote di adesione alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni", in termini di competenza e di cassa.

2. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 7, per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nel capitolo 25619 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

3. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 8, per l'anno 2002, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli 14600 e 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.

4. Per l'attuazione dell'articolo 9, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 2.583.000 (lire 5.001.385.410) a cui si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo capitolo con la seguente denominazione: "Intervento straordinario a favore delle agenzie di viaggio e turismo", in termini di competenza e di cassa.

5. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 9, per l'anno 2002, si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 15910 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di previsione 2002. Il provvedimento integra l'elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2002.

Art. 11.

(Integrazione, sostituzione e abrogazione di norme)

1. All'articolo 3, comma 5, della l.r. 75/1996, dopo le parole: "di cui agli articoli 14, 15", sono inserite le seguenti: "15 bis, 15 ter, 15 quater".

2. All'articolo 12, comma 3, della l.r. 75/1996 le parole: "Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale".

3. E' abrogata la legge regionale 17 luglio 1997, n. 38 (Sottoscrizione quote di partecipazione al Consorzio "Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte").

Art. 12.

(Parere dell'Unione europea)

1. In fase di prima attuazione, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis". La concessione di ulteriori finanziamenti è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 gennaio 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 10 gennaio 2002 (ndr)

Legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n.1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola "sette" e' sostituita da "otto".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2001 e' sostituito dai seguenti:

"2. Allorché il CO.RE.COM. debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parità il voto del Presidente conta il doppio.

2 bis. Il CO.RE.COM., nella sua prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza".

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2001, dopo le parole "Al Presidente" sono aggiunte le parole "al Vicepresidente".

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'integrazione del Comitato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2002 (ndr)

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino" e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino".

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera i) del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e' sostituita dalla seguente:

"i) navigare con unità da diporto dotate di motore con potenza superiore a venti cavalli vapore nelle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina".

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 della l.r. 53/1978 è inserito il seguente:

"La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale ovvero da piani di settore, è consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell'Ente di gestione.".

Art. 2.

1. L'articolo 20 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino) è sostituito dal seguente:

"Art. 20. (Navigazione)

1. E' consentita la navigazione di unità di diporto esclusivamente nelle acque primarie, asta principale del fiume Ticino, e con motori di potenza massima pari a venti cavalli vapore.

2. E' vietato percorrere con qualsiasi tipo di natante canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del fiume indicati da apposita segnaletica.

3. La navigazione è vietata, fatta salva quella finalizzata all'esercizio della pesca professionale, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

4. E' vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno alle opere idrauliche dalle apposite boe galleggianti.

5. La velocità di navigazione è ridotta in prossimità di sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene e porticcioli.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 2002 (ndr)

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 “Istituzione della Zona di Salvaguardia dell’Alpe Devero”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di Salvaguardia dell’Alpe Devero) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull’area di cui alla presente legge è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo forestale dello Stato e, previa apposita convenzione tra i soggetti gestori dell’area protetta e l’ente di gestione del Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero, al personale di vigilanza dell’ente medesimo.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 febbraio 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 2002 (ndr)

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5.

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali espropri.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Commissione provinciale espropri)

1. Per le finalita' derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilita' e' istituita in ogni provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la commissione provinciale espropri, di seguito denominata in breve commissione.

2. La commissione determina:

a) i valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie cosi' come delimitate dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

b) le indennita' definitive di espropriazione;

c) le indennita' di occupazione;

d) eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente.

3. La commissione e' composta:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da suo delegato, che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o suo delegato;

c) dal responsabile del settore decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione o suo delegato;

d) dal presidente dell'Agenzia territoriale per la casa o suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

4. Per la determinazione delle indennita' relative ad aree edificabili, cosi' come definite dall'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, o comunque aventi vocazione ulteriore e diversa dell'agricola, la commissione e' integrata, a mero titolo consultivo, senza diritto di voto, dal legale rappresentante dell'ente espropriante o suo delegato.

5. Le deleghe di cui al comma 3 sono comunicate per iscritto al presidente della provincia unitamente alla dichiarazione di accettazione espressa dai delegati ed hanno validita', salvo revoca, dimissioni anticipate o decadenza, fino alla scadenza del mandato della commissione.

6. La costituzione della commissione e la nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere e) e f), nonche' di eventuali altri componenti previsti dalla normativa in vigore, sono delegate alle province presso cui hanno sede le commissioni.

7. La commissione resta in carica sino al termine della corrispondente legislatura regionale e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge.

8. Il provvedimento di costituzione della commissione e' comunicato alla Regione e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale.

9. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della commissione, i membri esperti decadono dalla carica. Il segretario della commissione provvede a darne comunicazione al presidente della provincia per la sostituzione che avviene negli stessi modi di cui ai commi 6, 7 e 8. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

Art. 2.

(Attività e funzionamento della commissione)

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché alle direttive emanate dalla Regione. Per lo svolgimento delle proprie attività può adottare specifico regolamento interno.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all'articolo 16 della l. 865/1971, nonché eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore e a trasmetterli alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

3. Ove i valori di cui al comma 2 non pervengano alla Regione entro il 31 gennaio sono confermati i valori determinati per l'anno precedente.

4. Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Le sedute della commissione sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del presidente.

6. Nel computo delle presenze per la validità delle sedute non si tiene conto dell'eventuale presenza del legale rappresentante dell'ente espropriante.

7. Per le deliberazioni concernenti la determinazione delle indennità commisurate al valore agricolo e la determinazione delle indennità relative agli immobili di cui all'articolo 1, comma 4, occorre la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

8. La commissione provvede a determinare le indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, ovvero gli indennizzi e la valutazione di altra natura previsti dalla normativa in vigore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dal competente organo ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti.

9. Le determinazioni di cui al comma 8 sono inviate all'organo richiedente nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.

Art. 3.

(Segreteria della commissione)

1. I compiti concernenti il funzionamento delle commissioni sono delegati alle province che a tal fine provvedono a costituire un ufficio di segreteria per ciascuna commissione, assegnando ad esso il personale necessario.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite con provvedimento dell'amministrazione provinciale ad un dipendente dell'amministrazione stessa in attività di servizio ed appartenente a categoria non inferiore alla C.

3. In caso di assenza o impedimento del segretario è data facoltà all'amministrazione provinciale di nominare un funzionario per lo svolgimento delle funzioni vicarie, anch'esso in attività di servizio e di categoria non inferiore alla C.

4. Il segretario della commissione ha il compito di:

a) redigere i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti;

b) curare i rapporti fra la commissione e gli enti e gli organi richiedenti le determinazioni nonché con la Regione;

c) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alle trasferte ed alle presenze dei componenti la commissione ai fini della corresponsione dei relativi emolumenti;

d) curare la raccolta dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla commissione e trasmetterli, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione;

e) curare tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della commissione.

Art. 4.

(Trattamento economico)

1. Ai componenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e) e f), sono riconosciute per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione, che comunque non possono essere superiori a sei per ogni mese, le competenze previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

2. Tali competenze sono liquidate periodicamente dalle province.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge si provvede mediante trasferimenti alle province.

Per l'ammontare di tali trasferimenti, determinati per l'anno 2002 in euro 51.646,00, si provvede, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento del capitolo 16005 appartenente all'unità previsionale di base (UPB) n. S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione per l'esercizio 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la dotazione finanziaria dell'UPB n. S1071 del bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 6.

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme recate dalla l. 865/1971, nonché la normativa vigente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 14 febbraio 2002 (ndr)

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modificazioni l.r. 28/1993)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) e' aggiunto il seguente articolo 14:

“Art. 14 (Estensione dei benefici)

1. Sono altresì ammessi ai benefici stabiliti all'articolo 13, comma 3, nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis', le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcoldipendenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed ex tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non più di 24 mesi.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 14 febbraio 2002 (ndr)

Legge regionale 4 marzo 2002, n. 7.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, le parole: "non oltre il 31 gennaio di ogni anno", sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dal piano degli interventi di cui all'articolo 29".

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. L'articolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. (Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato)

1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) da un minimo di 12 ad un massimo di 20 titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale da almeno 3 anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'Albo stesso, designati dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato. Con apposita deliberazione di Giunta regionale viene individuato il numero dei componenti artigiani per ogni Commissione provinciale;

b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori dipendenti;

c) dal Direttore provinciale INPS o suo delegato;

d) dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

e) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato, designati dalla Giunta regionale su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale;

f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA.

2. La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a), ed il Vice Presidente.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. E' incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una Commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione."

Art. 3.

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'articolo 11 della l. 443/1985, è nominata con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia ed è composta:

- a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale, di cui almeno uno con esperienza in materia giuridica;
- c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione;
- d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con l'articolo 9 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore), così come aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.”.

Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 51
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)*

1. L'articolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 51. (Durata in carica delle Commissioni)

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato durano in carica cinque anni.

2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive; possono inoltre essere revocati e sostituiti dall'organismo che li ha designati.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Direttore regionale competente per materia che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 48, comma 1. Il componente decaduto non può essere ridesignato per la durata ordinaria della Commissione.

4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per l'artigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla Direzione regionale competente per la nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il responsabile della Direzione regionale competente per materia provvede all'insediamento delle Commissioni, che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La sostituzione dei rappresentanti designati è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia su designazione dello stesso ente che ha espresso la designazione originaria.”.

Art. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 63
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)*

1. L'articolo 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato già costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni.

2. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice Presidente, o, in sua assenza, dal membro di Commissione più anziano in possesso dei requisiti prescritti.

3. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.”.

Art. 6.

*(Sostituzione commi 3 e 4 dell'articolo 64
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21)*

1. Il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“3 L'importo del gettone di presenza di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni anno dalla Giunta regionale per un importo annuale non superiore al 10 per cento.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:

“4. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di trasferta eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale, in aggiunta al gettone di presenza di cui al comma 1.”.

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) il capo III (Elezioni dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l'artigianato) del titolo III della l.r. 21/1997;

b) il comma 7 dell'articolo 65 della l.r. 21/1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 marzo 2002 (ndr)

Legge regionale 5 marzo 2002, n. 8.

Disposizioni per la rinegoziazione e per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui
per l'edilizia residenziale agevolata)*

1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta regionale e' autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sui mutui per l'edilizia residenziale agevolata accessi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento di contributi, ai sensi di leggi regionali e statali.

2. Per i contributi regionali erogati in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione delle leggi indicate dall'articolo 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo 29, commi 1 e 3, e nel decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110.

3. Per i contributi regionali erogati, in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale agevolata in attuazione della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprieta' indivisa), si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 2 della l. 133/1999 e nel d.m. 110/2000.

4. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con provvedimento della Giunta regionale entro 30 giorni dall'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)).

Art. 2.

*(Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui
per l'edilizia residenziale agevolata e concorso
al pagamento dei contributi)*

1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta regionale e' autorizzata a porre in essere ogni azione utile per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata accessi da terzi sui quali sussiste il concorso al pagamento di contributi ai sensi della l.r. 28/1976.

2. La Giunta regionale, a seguito di estinzione anticipata dei mutui contratti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata che usufruiscono di contributi integrativi concessi ai sensi della l.r. 28/1976, e' autorizzata a continuare a concorrere al pagamento dei contributi sui nuovi mutui nella stessa misura di partecipazione prevista dai vecchi mutui oggetto di estinzione. Gli oneri di estinzione anticipata dei mutui sono a carico del bilancio regionale.

3. Il contributo regionale sui nuovi mutui e' calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del vecchio mutuo all'atto della estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo, oppure per il numero minimo di rate consentito per l'accensione del nuovo mutuo.

4. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 3.

(Disposizioni per i fondi economizzati)

1. I fondi economizzati con la rinegoziazione di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere reimpiegati per interventi di edilizia agevolata.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 marzo 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2002 (ndr)

Legge regionale 5 marzo 2002, n. 9.

Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II "Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum."

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Sostituzione dell'articolo 11
della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55)*

1. L'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazioni della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n. 25 e dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11

1. Ai componenti della Commissione e' dovuto un compenso, a far data dal 1° gennaio 2002, per ogni seduta, pari all'80 per cento dell'indennita' di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali, cosi' come indicato dall'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.

2. Al Presidente della Commissione il compenso dovuto e' stabilito nella misura del 90 per cento dell'indennita' di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali.

3. A tutti i componenti e' altresì corrisposto un rimborso chilometrico forfettario calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e la sede della Commissione per un quinto del prezzo di un litro di benzina verde individuato secondo le modalità di attuazione del contratto nazionale dei dipendenti pubblici area dirigenza. I componenti con domicilio nel comune in cui ha luogo la riunione della Commissione non ricevono il rimborso chilometrico".

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno 2002 in 5 mila euro, si fa fronte con lo stanziamento della U.P.B. 0900 "Spese del Consiglio regionale", istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 marzo 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2002 (ndr)

Legge regionale 12 marzo 2002, n. 10.

Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.

2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Art. 2.

(Interventi a favore della tartuficoltura)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può disporre:

a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

b) concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene piemontesi;

c) concessione di indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale;

d) concessione di contributi a favore di Province, di Comuni e di enti per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

Art. 3.

(Riconoscimento tartufo)

1. Il riconoscimento delle tartufo coltivate o controllate di cui all'articolo 3 della l. 752/1985 viene effettuato dalla Provincia territorialmente competente su istanza degli interessati.

2. Il riconoscimento ha validità quinquennale.

3. Le tartufo riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui all'articolo 3 della l. 752/1985 ed alle caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale definisce altresì la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufo.

Art. 4.

(Consorzi volontari)

1. I consorzi di cui all'articolo 4 della l. 752/1985 devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro capite.

2. I tartufi raccolti sono contrassegnati dal marchio previsto dall'articolo 12 con l'indicazione della denominazione del consorzio di provenienza.

Art. 5.

(Autorizzazione alla raccolta)

1. Il tesserino di idoneità di cui all'articolo 5 della l. 752/1985 che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente, a seguito del superamento di apposito esame per l'accertamento dell'idoneità.

2. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

4. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 4, l'interessato che ne faccia istanza può essere nuovamente autorizzato alla raccolta, previo superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneità.

5. Il tesserino viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno qualora il titolare incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni previste dall'articolo 18 della l. 752/1985.

6. L'esame per l'accertamento dell'idoneità viene svolto da Commissioni territorialmente competenti, costituite ed operanti a seguito di deliberazione della Giunta regionale.

7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte:

a) da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;

b) da un funzionario designato dalla Provincia;

c) da un esperto designato dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall'unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.

8. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio regionale.

Art. 6.

(Tesserino di idoneità alla raccolta)

1. Le caratteristiche del tesserino di idoneità previsto all'articolo 5, comma 3, della l. 752/1985 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

(Tassa di concessione regionale annuale)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è delegata a rideterminare con decorrenza dall'anno successivo a quello del provvedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), da ultimo modificata dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), e sulla base di criteri di economicità e convenienza, l'importo della tassa di concessione regionale per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

2. La tassa vale per un anno solare.

3. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 8.

(Vidimazione del tesserino)

1. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso.

2. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno.
3. All'atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale.
4. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.

Art. 9.

(Orari e periodi di raccolta)

1. Il calendario di raccolta deve essere unico per tutto il territorio regionale, sentite le Province.
2. Il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia, ai fini di tutela del territorio e del prodotto.
3. E' consentita la raccolta anche nelle ore notturne.
4. Dal 1° al 15 settembre è possibile esercitare l'addestramento di cani da ricerca del tartufo con età inferiore a tre anni.

Art. 10.

(Delimitazione della zona geografica di raccolta)

1. La delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell'articolo 7 della l. 752/1985 viene effettuata dalla Giunta regionale, sentite le Province interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

*(Indennità per la conservazione
del patrimonio tartufigeno)*

1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena, alle associazioni di cercatori che gestiscono terreni, sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un'indennità annua fino ad un massimo di euro 20.66 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla l. 752/1985 ed alla presente legge.
2. L'indennità di cui al comma 1 ha carattere continuativo ed è estesa ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprietà.
3. La qualità di proprietario o possessore può essere dimostrata, fino a prova contraria, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in tal senso dall'interessato, ai termini dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. L'identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Commissione è competente per l'effettuazione di controlli triennali sull'effettiva permanenza delle caratteristiche di cui al comma 1; a seguito di tali controlli l'indennità può essere revocata.
6. La Commissione è integrata, ai fini dell'applicazione della presente legge, da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall'unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.

Art. 12.

(Marchio di identità dei tartufi)

1. La Giunta regionale prevede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti nella Regione Piemonte.

Art. 13.

(Commercializzazione dei tartufi freschi)

1. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto:

- a) la specie;
- b) la zona e la data di raccolta;
- c) il numero di esemplari raccolti;
- d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, necessaria ai soli fini statistici, deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Prodotti contenenti il tartufo)

1. Le confezioni di prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo devono riportarne la percentuale impiegata. I prodotti contenenti aromi non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo né attraverso diciture né attraverso immagini.

Art. 15.

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall'articolo 15 della l. 752/1985.

2. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'articolo 18 della l. 752/1985 sono determinate nelle misure seguenti:

a) tesserino di idoneità:

1) da euro 516 a euro 1549 per raccolta senza tesserino o con tesserino scaduto o con tesserino non vidimato anche per un solo anno;

2) da euro 15 a euro 46 se, pur possedendo il tesserino valido per l'anno in corso, il titolare non è in grado di esibirlo;

b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta, da euro 516 a euro 1549;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: per ogni decara o frazione del terreno lavorato, da euro 516 a euro 1549;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte da euro 154 a euro 464;

e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto, da euro 15 a euro 46;

f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate di cui all'articolo 3, da euro 516 a euro 1549;

g) raccolta di tartufi immaturi, da euro 15 a euro 46;

h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549;

i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549.

3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'articolo 18 della l. 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.

4. Al trasgressore viene rilasciata copia del processo verbale di cui al comma 2 contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione.

5. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.

6. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla Tesoreria regionale e viene eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa di concessione annuale di cui all'articolo 7 e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 15.

2. Le entrate e le spese di cui al comma 1 vengono quantificate nelle leggi di bilancio dei rispettivi anni e fanno riferimento all'Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze) per le entrate ed all'UPB 14011 (Economia montana e foreste Politiche comunitarie) per le spese.

3. La dotazione finanziaria viene definita in sede di previsione di bilancio per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004.

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 (Disciplina della raccolta coltivazione e commercializzazione dei tartufi);

b) la legge regionale 9 agosto 1989, n. 46 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 37/1986 concernente la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. All'entrata in vigore della presente legge, i tesserini di idoneità alla raccolta del tartufo già rilasciati sono sostituiti d'ufficio, previa restituzione del tesserino in possesso e dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa regionale per l'anno in corso.

2. Le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 6, già istituite dalle previgenti leggi, restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 marzo 2002 (ndr)

Legge regionale 25 marzo 2002, n. 11.

Cessione quota di partecipazione al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale e' autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie alla cessione al Consorzio per il sistema informativo (CSI) Piemonte della quota di partecipazione al capitale della Societa' consortile a responsabilita' limitata denominata "Centro di Eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico", con sede a Torino, assunta con legge regionale 30 ottobre 1989, n. 63, (Partecipazione della Regione Piemonte al "Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico") al valore nominale di euro 5164,57.

Art. 2.

1. Le somme ricavate dall'operazione di cessione sono iscritte nel bilancio regionale per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione dell'entrata all'Unità Previsionale di Base (UPB) 0902 (bilanci e finanze) e ad integrazione dell'UPB 09012 (bilanci e finanze) per la spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2002 (ndr)

Legge regionale 27 marzo 2002, n. 12.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002)*

1. La durata dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2002, fissata sino al 31 marzo 2002 dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 36 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2002 per la Regione) è prorogata sino al 30 aprile 2002.

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 marzo 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2002 (ndr)

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 della Regione Piemonte, e' approvato in euro 15.674.064.007,00 in termini di competenza e in euro 17.338.363.392,78 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2002.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 della Regione Piemonte, e' approvato in euro 15.674.064.007,00 in termini di competenza ed in euro 17.338.363.392,78 in termini di cassa.

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2002.

Art. 3.

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2002 con gli allegati prospettivi di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 4.

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004, allegato B alla presente legge.

Art. 5.

*(Autorizzazione a contrarre
mutui a ripiano del disavanzo)*

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2002, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001, la contrazione di mutui per un importo di euro 619.748.279,00.

2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.

3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 51.645.689,00 per l'anno finanziario 2003 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilita' delle Unità Previsionali di Base (UPB) 09021 Bilanci e finanze - ragioneria - spese correnti e UPB 09023 Bilanci e finanze - ragioneria - spese per rimborso di mutui e prestiti del bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 6.

*(Autorizzazione a contrarre mutui a copertura
del disavanzo relativo alla spesa sanitaria anno 2000)*

1. Per dare copertura al disavanzo della parte corrente della spesa sanitaria relativa all'anno 2000 e' autorizzata, in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, la contrazione di un mutuo per l'importo di euro 516.456.899,00 che e' iscritto alla UPB 0902 Bilanci e finanze (capitolo 2703) dello stato di previsione dell'entrata ed alla UPB 28051 Programmazione sanitaria - gestione e risorse finanziarie - spese correnti (capitolo 12281) dello stato di previsione della spesa.

2. Il mutuo verra' stipulato alle condizioni massime di tasso e di tempo stabilite all'articolo 5, comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo suindicato, previsti in euro 46.481.121,00 per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme iscritte nell'ambito delle disponibilita' delle UPB 09021 e 09023 del bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 7.

*(Autorizzazione a contrarre mutui a copertura
dei disavanzi relativi ad anni precedenti)*

1. Per fronteggiare il disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui precedentemente autorizzati, e' autorizzata la contrazione di un mutuo per l'importo di euro 227.428.614,00 che viene iscritto alla UPB 0902 (capitolo 2710) dello stato di previsione dell'entrata.

2. Il mutuo verra' stipulato alle condizioni massime di tasso e di tempo stabilite all'articolo 5, comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo suindicato, previsti in euro 22.000.000,00 per l'anno 2002 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme iscritte nell'ambito delle disponibilita' delle UPB 09021 e 09023 del bilancio pluriennale 2002-2004.

Art. 8.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.

(Fondi speciali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della l.r. 7/2001, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002:

a) del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" individuato nell'UPB 09011 Bilanci e finanze - bilanci - spese correnti (capitolo 15910) (elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa);

b) del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB 09012-Bilanci e finanze - bilanci - spese di investimento (capitolo 27170) (elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 11.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. E' approvato l'elenco n. 6 relativo alla utilizzazione del fondo di cui alla UPB 08032 Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - spese di investimento (capitolo 27167) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. E' approvato l'elenco n. 7 relativo all'utilizzazione del fondo di cui alla UPB 09012 (capitolo 27165) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. E' autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

4. Sono autorizzate variazioni compensative tra le iniziative specificate negli elenchi 6 e 7.

Art. 12.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2002, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in euro 71.180.178,00 ed e' iscritto alla UPB 09011 (capitolo 15970).

Art. 13.

(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in euro 1.549.371,00 ed e' iscritta alla UPB 06011 Comunicazione istituzionale della Giunta - relazioni esterne - spese correnti (capitolo 10330).

2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in euro 774.685,00 ed e' iscritta alla UPB 06011 (capitolo 10930).

3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in euro 1.146.534,00 ed e' iscritta alla UPB S1991 Gabinetto Presidenza della Giunta - spese correnti (capitolo 10940).

Art. 14.

(Contributo all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (IRES) del contributo di cui all'articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in euro 3.408.616,00 ed e' iscritta alla UPB 08041 Programmazione e statistica - rapporti con società a partecipazione regionale - spese correnti (capitolo 10960).

Art. 15.

(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI) del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione) e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in euro 103.291,00 ed e' iscritta alla UPB 08041 (capitolo 10900).

Art. 16.

(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) e' determinata per l'anno finanziario 2002 in euro 72.820,00 ed e' iscritta alla UPB 09021 (capitolo 10100).

Art. 17.

(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata, per l'anno finanziario 2002, in euro 14.460.793,00 ed e' iscritta alla UPB 21061 Turismo Sport Parchi - gestione aree protette - spese correnti (capitolo 15180).

Art. 18.

(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 giugno⁽¹⁾ 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 'Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394') e' stabilita, per l'anno finanziario 2002, in euro 6.713.940,00 ed e' iscritta alla UPB 21061 (capitolo 15315).

Art. 19.

(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate) e' stabilita, per l'anno finanziario 2002, in euro 516.457,00 ed e' iscritta alla UPB 21051 Turismo Sport Parchi - pianificazione aree protette - spese correnti (capitolo 15730).

(1) L'originaria dizione 23 agosto 1993 è stata corretta con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 maggio 2002, Parte I (ndr)

Art. 20.

(Protezione civile)

1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), e' autorizzata, per l'anno finanziario 2002, la spesa di euro 1.549.371,00 ed e' iscritta alla UPB S1051 Gabinetto Presidenza della Giunta - protezione civile - spese correnti (capitolo 10920) dello stato di previsione della spesa.

Art. 21.

(Interventi per la lotta alle zanzare)

1. La Giunta regionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75⁽¹⁾ (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 della stessa legge provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile per le aree ad habitat naturale e per un importo massimo dell'80 per cento per le aree definite prioritarie.

Art. 22.

(Museo Ferroviario Piemontese)

1. Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese) e' determinato, per l'anno finanziario 2002, in euro 129.115,00 ed e' iscritto alla UPB 26021 Trasporti - viabilità ed impianti fissi - spese correnti (capitolo 14410).

Art. 23.

*(Fondo di riserva per la reimpostazione
dei fondi statali vincolati)*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 e' iscritta alla UPB 09011 (capitolo 15965) la spesa di euro 647.061.115,00 in termini di competenza e di euro 589.943.414,00 in termini di cassa.

2. Dal fondo di riserva di cui al comma 1, in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reinscrizione delle economie o delle somme non piu' conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 24.

*(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto
alla chiusura dell'esercizio 2001)*

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2001 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2002, nell'ammontare di euro 910.835.557,00 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte alla UPB 09011 (capitolo 15965) per l'importo di euro 647.061.115,00.

Art. 25.

(Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2002 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

(1) Il numero della Legge regionale è stato aggiunto con avvio di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 maggio 2002, Parte I (ndr)

Art. 26.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 27.

(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano") e' stabilita, per l'anno finanziario 2002, in euro 25.823,00 ed e' iscritta alla UPB S1011 Gabinetto Presidenza della Giunta - rapporti Stato Regioni - spese correnti (capitolo 15720).

Art. 28.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2002 (ndr)

Legge regionale 3 giugno 2002, n. 14.

Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto, persegue la finalità di:

a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico;

b) organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.

Art. 2.

(Partecipazione e adesione a principi)

1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani.

Art. 3.

(Consenso informato)

1. Nella Regione Piemonte la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) può essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, oltre che ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione. L'assenso del paziente deve essere scritto ed allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione.

2. Nei casi in cui esista una limitazione della capacità del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la vigente normativa civilistica in tema di capacità di agire delle persone.

Art. 4.

(Limiti di utilizzo)

1. E' fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalità espresse dall'articolo 3. Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e trasorbitale, ed altri simili interventi di psicoturgia.

Art. 5.

(Deontologia medica)

1. E' eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere alla T.E.C., alla lobotomia prefrontale e trasorbitale e ad altri simili interventi di psicoturgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale.

Art. 6.

(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)

1. Tutte le T.E.C. sono corredate da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di tempo successivo allo shock. A tal fine l'Assessorato regionale alla sanità metterà in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della T.E.C. su scala regionale attraverso una Commissione composta da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 giugno 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 giugno 2002 (ndr)

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 15.

Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Ristrutturazione enti di formazione)

1. La Regione Piemonte interviene a sostegno dei progetti di ristrutturazione degli enti di formazione.

2. L'intervento è finalizzato a rimuovere le criticità degli enti dovute ad esuberi di personale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 2.

(Trasferimento di funzioni alle Province)

1. Per l'attuazione del processo di attribuzione alle Province delle funzioni in materia di formazione professionale previsto dall'articolo 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), gli enti di formazione che, sulla base di apposite convenzioni, hanno alla data del 15 ottobre 2001 distaccato proprio personale presso le Province e/o presso la Regione possono prevedere nei progetti di ristrutturazione che tale personale sia utilizzato dalla Regione mediante assegnazione alle Province, previo superamento del concorso previsto all'articolo 3.

Art. 3.

(Assegnazione del personale alle Province)

1. La Regione Piemonte previa equiparazione delle qualifiche possedute dal personale con quelle del personale regionale, in base alla tabella A allegata alla presente legge, bandisce appositi concorsi riservati al personale di cui all'articolo 2. Il personale che a seguito delle procedure concorsuali sia risultato vincitore e' assegnato alle Province ove prestava servizio alla data del 15 ottobre 2001 e da queste inquadrato nei rispettivi ruoli organici, previamente adeguati. L'inquadramento avviene con la salvaguardia del trattamento economico in godimento alla data del 15 ottobre 2001, anche attraverso l'eventuale attribuzione di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni - Enti locali. Il personale che alla predetta data operava presso la Regione Piemonte e' assegnato alla Provincia di Torino.

2. Alla stipula dei contratti di lavoro provvedono direttamente le Province destinatarie del personale.

Art. 4.

(Utilizzo delle risorse)

1. La somma di cui all'articolo 5, comma 1, viene annualmente ripartita fra le Province a titolo di sostegno per l'attuazione del trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale e per la corresponsione dei trattamenti economici del personale assegnato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari, previsti in euro 2.066.000,00 aggiuntivi a quelli previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e dal decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 30 maggio 2001, si provvede, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002 mediante riduzione della dotazione finanziaria dell'UPB S1071 "Gabinetto Presidenza della Giunta - Funzioni conferite agli Enti locali - Titolo I - Spese correnti".

2. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con le rispettive dotazioni finanziarie dell'UPB S1071 del bilancio pluriennale 2002-2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 giugno 2002

Enzo Ghigo

Allegato

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 giugno 2002 (ndr)

Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16.

Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione dell'organismo pagatore)

1. Ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, l'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A. è incaricato di svolgere in Piemonte le funzioni di organismo pagatore, direttamente o tramite società da essa controllata.

2. L'organismo pagatore può svolgere le medesime funzioni anche per altre regioni, previo accordo con la Regione Piemonte e mediante apposite convenzioni.

Art. 2.

(Riconoscimento e attività)

1. Il riconoscimento dell'organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dall'articolo 3 del d.lgs. 165/1999.

2. L'attività dell'organismo pagatore è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1287/1995 del Consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia", del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

(Collaborazioni)

1. Mediante apposite convenzioni, l'organismo pagatore può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola), e successive modifiche ed integrazioni.

2. I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e contributi comunitari agli enti competenti per l'istruttoria sia direttamente sia tramite i CAA.

Art. 4.

(Spese di funzionamento)

1. La Regione Piemonte riconosce all'organismo pagatore le spese di funzionamento, nonché l'onere per le eventuali anticipazioni di cassa per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento dei fondi regionali, nazionali e comunitari.

Art. 5.

(Modalità di intervento)

1. L'organismo pagatore può procedere anche all'erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.

2. All'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

3. Modalità, criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per le materie loro conferite dalla l.r. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dell'organismo pagatore.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento delle spese di costituzione e funzionamento dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4 è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002 nell'Unità previsionale di base (UPB) n. 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura, spese correnti) la somma di euro 1.000.000, in termini di competenza e di cassa, e nella stessa UPB n. 11011 del bilancio pluriennale 2002-2004 rispettivamente la somma di euro 2.300.000 per l'esercizio 2003, 2004 e successivi.

2. Alla copertura della spesa si provvede con quota parte delle assegnazioni rivenienti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale). Alla copertura finanziaria per l'anno 2002 si fa fronte con gli stanziamenti della UPB n. 11011.

3. Per il finanziamento delle spese per le collaborazioni di cui all'articolo 3 in relazione alla loro attivazione si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB n. 12041 (Sviluppo dell'agricoltura - Servizi di sviluppo agricolo, spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004.

4. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. L'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è condizionato alla comunicazione, da parte dell'organismo di coordinamento nazionale, alla Commissione dell'Unione europea dell'avvenuto riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000 (Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 giugno 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2002 (ndr)

Legge regionale 22 luglio 2002, n. 17.

Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al finanziamento della quota del 70 per cento degli oneri finanziari del mutuo stipulato a copertura del disavanzo relativo all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo fra lo Stato e le Regioni dell'8 agosto 2001, provvedono le Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) in proporzione alla singola quota di disavanzo.

2. Le Aziende sanitarie regionali fanno fronte alla relativa spesa, in via prioritaria, con alienazioni del patrimonio disponibile.

Art. 2.

1. Gli oneri del mutuo, di cui all'articolo 1, comma 1, rappresentati dalla relativa rata di ammortamento, sono iscritti nel bilancio regionale per poterne disporre il pagamento all'Istituto mutuante.

2. Le Aziende sanitarie regionali, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, trasferiscono alla Regione la quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato dalla Regione, quale compartecipazione alla copertura del disavanzo a carico dei rispettivi bilanci.

3. Il pagamento della quota degli oneri del mutuo di cui al comma 1, a carico delle risorse proprie della Regione, avviene nel rispetto del vincolo di destinazione delle spese sanitarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Art. 3.

1. Alla copertura della quota di disavanzo dell'anno 2000, a carico diretto della Regione, si provvede ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2002 (ndr)

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

*(Utilizzo dell'avanzo finanziario
alla chiusura dell'esercizio 2001)*

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2002, pari a euro 748.378.011,41, e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unita' previsionali di base contenenti le economie su fondi statali o europei.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2002

Enzo Ghigo

Allegato A

Assestamento al Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2002 (Art. 1)

I documenti contabili di cui all'allegato A della Legge regionale sopra riportata sono pubblicati sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 dell'8 agosto 2002 (ndr).

Legge regionale pubblicata sul 1 Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 agosto 2002 (ndr)

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 19.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, e' approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

Art. 2.

(Entrate di competenza)

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilita' speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2001, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in lire 20.305.445.034.262 delle quali sono state riscosse lire 17.573.521.978.139 e restano da riscuotere lire 2.731.923.056.123.

Art. 3.

(Spese di competenza)

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ammontano a lire 19.960.343.616.723. I pagamenti effettuati ammontano a lire 17.367.673.992.235 e ne restano da pagare lire 2.592.669.624.488.

Art. 4.

(Residui attivi dell'esercizio finanziario 2000 e precedenti)

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2001 ammontavano a lire 4.992.290.290.453 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2001 in lire 4.888.662.234.570 per un minor importo di lire 103.628.055.883. Le somme riscosse sono state lire 2.782.629.151.128 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a lire 2.106.033.083.442

Art. 5.

(Residui passivi degli esercizi finanziari 1999 - 2000)

1. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2001 ammontavano a lire 3.952.618.753.823, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2001 in lire 3.791.501.492.447 per un minor importo di lire 161.117.261.376. Le somme pagate sono state lire 2.778.428.274.805 e quelle rimaste da pagare ammontano a lire 1.013.073.217.642.

Art. 6.

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2001 (art.2)	L.	2.731.923.056.123
rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (art.4)	L.	2.106.033.083.442
<hr/>		
TOTALE	L.	4.837.956.139.565.

Art. 7.

(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2001 (art.3)	L.	2.592.669.624.488
rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art.5)	L.	1.013.073.217.642
<hr/>		
TOTALE	L.	3.605.742.842.130.

Art. 8.

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 e' determinato in lire 216.848.593.379 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale (ALLEGATO B) ed approvato dalla Giunta regionale nonche' dal seguente prospetto:

fondo di cassa chiusura dell'esercizio finanziario 2000	L.	6.799.731.152
riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2001	L.	20.356.151.129.267
pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2001	L.	20.146.102.267.040
<hr/>		
FONDO DI CASSA FINALE ESERCIZIO 2001	L.	216.848.593.379.

Art. 9.

(Situazione finanziaria)

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 e' accertato un avanzo finanziario di lire 1.449.061.890.814 come risulta dal seguente prospetto:

fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001	L.	216.848.593.379
ammontare dei residui attivi	L.	4.837.956.139.565
ammontare dei residui passivi	L.	3.605.742.842.130
<hr/>		
Avanzo finanziario	L.	1.449.061.890.814.

Art. 10.

(Attività finanziarie e patrimoniali)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2001 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in lire 6.111.590.681.411.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2001 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in lire 5.520.350.258.622.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2002

Enzo Ghigo

Allegato A.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001: conto del bilancio, conto generale del patrimonio (Art. 1)

Allegato B.

Conto del tesoriere regionale (Art. 8)

I documenti contabili allegati alla Legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione (ndr)

Legge regionale pubblicata sul 1 Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 agosto 2002 (ndr)

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

Legge Finanziaria per l'anno 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di Imposta Regionale
sulle Attività Produttive)*

1. A decorrere dall'anno 2001 l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), e' esonerata dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

2. L'Agenzia è altresì esonerata dagli obblighi contabili inerenti l'~IRAP~, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.

Art. 2.

*(Esenzione pagamento tassa automobilistica
regionale per autoveicoli alimentati a gas metano
e per autoveicoli elettrici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli alimentati a gas metano già' dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all'atto dell'immatricolazione e gli autoveicoli elettrici.

Art. 3.

(Riscossione delle sanzioni)

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. In casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità' per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

Art. 4.

(Rinvio dei termini)

1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Piemonte e previsto entro il 31 dicembre 2002, viene prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

*(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione
crediti tributari di importo minimo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legisla-

tivo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.

2. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53 fino al 31 dicembre 1997.

3. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 2, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

5. L'importo di cui al comma 2 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario).

Art. 6.

(Anagrafe tributaria regionale)

1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali e' costituito un sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, che si deve realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (~RUPA~).

2. Tale sistema, la cui realizzazione e' demandata alla Giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalita': la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.

3. Il sistema di anagrafe tributaria del Piemonte è realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
- b) economicita', efficienza ed efficacia nell'attivita' di gestione dell'imposta;
- c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
- d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.

Capo II.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 7.

(Variazioni al bilancio di previsione 2002)

1. Al bilancio di previsione per l'anno 2002 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata (Allegato A).

Art. 8.

(Variazioni al bilancio pluriennale 2002-2004)

1. Per il biennio 2003-2004 sono autorizzate le spese inserite nella tabella allegata (Allegato B).

2. Alla copertura finanziaria si provvede con un pari aumento dell'autorizzazione a contrarre mutui.

Art. 9.

(Perenzioni amministrative)

1. Tra i prelievi autorizzati dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), sono compresi quelli relativi agli impegni andati in perenzione.

Art. 10.

(Consulenze)

1. Per l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale), e' autorizzata, nell'ambito della Unità Previsionale di Base (~UPB~) 05991 (Affari istituzionali Processo di delega - Titolo I - Spese correnti), l'istituzione di apposito capitolo relativo al finanziamento degli incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali.

2. Il capitolo 10870 della UPB 05991 è inserito nell'elenco delle spese obbligatorie.

3. Per l'attivazione di un progetto di ricerca in materia di amianto con l'Università degli Studi di Torino, nonché di progetti di ricerca in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 6/1988, l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 15183, nell'ambito della UPB 22991 (Tutela ambientale - Gestione rifiuti - Direzione - Titolo I - Spese correnti), iscritto sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 del bilancio pluriennale 2002-2004 approvata con legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).

Capo III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE LOCALE E DEMANIO IDRICO

Art. 11.

(Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 44/2000), e' sostituita dalla seguente:

"b) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione e' esercitata direttamente dai Comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste, costituite in conformita' alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla l. 217/1983, nonché a consorzi pubblici, privati e misti ed ad enti pubblici. I proventi derivanti dai canoni di concessione dei porti turistici di interesse comunale spettano al Comune competente per territorio. Competono, altresì, al Comune le funzioni relative alla determinazione ed alla riscossione del canone, nonché la gestione del relativo contenzioso. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse di concessione, di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari), non sono più dovute."

Art. 12.

(Versamento dei canoni e sovracanonici relativi all'uso delle acque pubbliche, nonché dei canoni e degli indennizzi relativi all'utilizzo di aree del demanio idrico)

1. A far data dall'1° gennaio 2004, i canoni e i sovracanonici relativi all'uso delle acque pubbliche, nonché i canoni e gli indennizzi relativi all'utilizzo di aree del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

2. Per i canoni, i sovracanonici e gli indennizzi il cui pagamento deve essere effettuato nel corso dell'anno 2003 l'utente è tenuto a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2003.

3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

Art. 13.

(Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b)

1. La Giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, al fine di procedere:

a) alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;

b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche;

c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche.

Art. 14.

(Canone per l'uso delle acque pubbliche)

1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento alla Regione Piemonte di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento.

2. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

3. I crediti per i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche sono privilegiati ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile.

4. Con atto della Giunta regionale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riscossione del canone per l'uso delle acque pubbliche.

Art. 15.

(Determinazione del canone)

1. La misura dei canoni di concessione o di attingimento, nonché le eventuali riduzioni od esenzioni sono determinate con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

2. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi stabiliti dal piano-direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche finalizzate al risanamento, al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzazione a scopo multiplo delle acque in Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 103-36782 del 12 dicembre 2000, ed in particolare provvede in modo progressivo e sistematico a:

a) stabilire il valore dei canoni direttamente proporzionali alla qualità delle acque prelevate, oltre che agli effettivi volumi utilizzati;

b) rapportare l'entità dei canoni a livello di sfruttamento del corpo idrico da cui è effettuato il prelievo;

c) prevedere riduzioni adeguate per i fabbisogni primari, da definire sulla base di standards di consumo commisurati alle effettive esigenze;

d) stabilire riduzioni significative a vantaggio degli utenti che si impegnano a realizzare interventi concordati con la pubblica amministrazione, finalizzati al contenimento di consumi, alla riduzione delle perdite, all'adozione di sistemi di riciclo e al riuso delle acque di scarico;

e) commisurare l'entità del canone alla qualità delle acque di scarico nonché alle caratteristiche fisiche, idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore;

f) penalizzare gli sprechi ed i consumi che eccedono gli standards, mediante l'imposizione di sovracanonici graduati e crescenti.

3. Con il regolamento di cui al comma 1, sono definite le modalità per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Art. 16.

(Versamento del canone)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di licenza all'attingimento.

2. Per le derivazioni di acqua pubblica in atto senza titolo l'autorità competente determina l'ammontare dei canoni non corrisposti:

a) nel provvedimento che dispone la cessazione dell'utenza abusiva;

b) nell'eventuale provvedimento di continuazione provvisoria del prelievo;

c) con apposito provvedimento nei casi in cui sia stata presentata domanda in sanatoria ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

d) con apposito provvedimento negli altri casi in cui è consentito il prelievo in pendenza dell'adozione del provvedimento di concessione.

3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), l'autorità competente determina altresì il canone annuo dovuto per la continuazione provvisoria del prelievo ovvero per l'uso effettuato in pendenza del procedimento istruttorio della concessione.

4. I canoni di cui ai commi 2 e 3 sono equiparati al canone di concessione e il termine per il relativo versamento decorre dalla data di comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare.

Art. 17.

(Sovracanonici)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, la Giunta regionale determina altresì:

a) la misura dei sovracanonici dovuti a favore dei Comuni e delle Province rivieraschi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b) la misura dei sovracanonici dovuti a favore dei bacini imbriferi montani ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);

c) i criteri di riparto dei predetti sovracanonici e le modalità del loro versamento.

2. I sovracanonici di cui al comma 1 sono versati contestualmente al canone di concessione.

Art. 18.

(Norme transitorie)

1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente. A tal fine la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'applicazione della riduzione del canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

2. Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) e' dovuto per anno solare ed e' versato:

a) entro trenta giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione in via provvisoria, all'Amministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e all'Amministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione in via provvisoria dalla continuazione delle derivazioni d'acqua;

b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, all'Amministrazione regionale per le annualità successive.

3. Qualora l'importo, comprensivo degli interessi legali, dovuto alla Regione ai sensi del comma 2, lettera a) sia superiore a 15.000,00 euro, su richiesta dell'utente il pagamento puo' essere effettuato in due rate annuali di pari importo.

Capo IV.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

Art. 19.

(Delegificazione del piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali)

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali) sono abrogati.

2. Nelle more della trasformazione della Direzione Museo regionale di Scienze naturali in Fondazione, il piano di attività e' allegato al programma operativo della Giunta regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 7/2001.

Capo V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI

Art. 20.

(Cessione di crediti)

1. Nel quadro del progetto di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata a procedere alla cessione a Finpiemonte S.p.A. di crediti vantati dalla Regione Piemonte verso società partecipate direttamente dalla Regione Piemonte o verso società partecipate da Finpiemonte, derivanti dalle leggi regionali 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto), 18 ottobre 1994, n. 43

(Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte - FIP) e 6 dicembre 1999, n. 31 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 nonchè disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP) e comunque derivanti dal Fondo Investimenti Piemonte. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, e' pari al valore capitale del credito ceduto, oltre eventuali interessi maturati, salvo diversa determinazione derivante dalla eventuale non esigibilità del credito alla data della cessione.

2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale e' autorizzata ad elaborare e stipulare apposite convenzioni che regolino le singole cessioni.

Art. 21.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2002

Enzo Ghigo

Allegati

Allegato A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2002 (ART.7)

Allegato B

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 (ART.8, C.1)

Legge regionale pubblicata sul 1 Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 agosto 2002 (ndr)

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Vigilanza)

1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, le Province svolgono i compiti ad esse attribuiti dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 (Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), secondo il dettato di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato agricolo), e successive modifiche ed integrazioni, istituendo il Servizio antisofisticazioni vinicole e nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Piemonte istituisce sistemi di controllo quantitativi nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel reg. (CE) n. 1493/1999, e nelle relative norme di attuazione, la Regione Piemonte adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato.

4. Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte attraverso l'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'articolo 4, il personale dei Servizi antisofisticazioni vinicole può agire anche al di fuori del territorio della Provincia di appartenenza.

5. Le Province possono avvalersi della collaborazione dei Comuni, anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei Comuni stessi.

6. Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.”.

Art. 2.

*(Sostituzione dell'articolo 3 bis
della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39)*

1. L'articolo 3 bis della l.r. 39/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 bis. (Obblighi degli operatori vitivinicoli. Sanzioni)

1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, n. 1) è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento ed a provvedere al completo, puntuale, veritiero e corretto aggiornamento annuale nei termini previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui all'articolo 4.

2. Costituisce aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo nonché qualitativo delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualità prodotti in regioni determinate, prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'articolo 4.

3. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1, i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti:

- a) dichiarazione di raccolta uve;
- b) dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- c) dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi.

4. Ferme restando le sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola di cui al decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 517 ad euro 5.165: per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a metri quadrati 5.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra un minimo di euro 52 ed un massimo di euro 517; per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra metri quadrati 5.001 e metri quadrati 10.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra un minimo di euro 155 ed un massimo di euro 1.550;

b) l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1.

5. I soggetti che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1, nel richiedere provvidenze nonché autorizzazioni alla Regione Piemonte, devono presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Servizio antisofisticazioni vinicole della Provincia competente per territorio. Per le attività amministrate dall'Assessorato all'agricoltura della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma 1 è accertato d'ufficio.

6. I soggetti interessati che non rispettano le prescrizioni regionali adottate in attuazione dell'articolo 2, comma 2, incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 5.000.

7. I soggetti tenuti all'osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e che non si attengono a quanto disposto dai suddetti provvedimenti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ogni 100 chilogrammi di prodotto avviato ad usi non consentiti; nella stessa sanzione amministrativa pecuniaria incorrono coloro che trasformano il prodotto in difformità da quanto stabilito dalla Regione Piemonte.

8. Le strutture regionali e provinciali competenti per l'agricoltura, nonché i Comuni, anche avvalendosi delle Commissioni consultive comunali di cui all'articolo 3, comma 2, accertano le violazioni previste dalla presente legge.

9. L'autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il Presidente della Giunta regionale, che provvede con ordinanza-ingiunzione secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche ed integrazioni.

10. I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettera a), sono introitati nella unità previsionale di base (UPB) n. 0902 (Bilanci e finanze) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.

11. Le entrate di cui al comma 10 sono destinate a copertura dell'UPB n. 12021 (Sviluppo dell'agricoltura) del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2002

Enzo Ghigo

*Legge regionale pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 agosto 2002
(ndr)*

Legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.

Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in conformita' alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti, favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacita' turistica extralberghiera.

2. Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge alloggi vacanze.

Art. 2.

*(Inserimento dell'articolo 18 bis
nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:

“Art. 18 bis. (Alloggi vacanze)

1. Sono alloggi vacanze le unita' abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o piu' locali con superficie calpestabile compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti.

2. Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.

3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:

- a) la pulizia quotidiana delle unita' abitative;
- b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
- c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) il recapito e il ricevimento degli ospiti.

4. Nelle singole unita' abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.”.

Art. 3.

(Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 31/1985, e' inserito il seguente:

“Art. 18 ter. (Gestione alloggi vacanze)

1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'articolo 18 bis e' affidata:

- a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle societa' consortili di imprenditori turistici;
- b) alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.

2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

3. I proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente per non piu' di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di

cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.”.

Art. 4.

(Inserimento dell'articolo 18 quater nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l'articolo 18 ter della l.r. 31/1985, e' inserito il seguente:

“Art. 18 quater. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione l'affidamento, da parte dei proprietari delle unita' immobiliari, della gestione degli alloggi vacanze ai soggetti di cui all'articolo 18 ter, comma 1, nonche' i tempi e le modalita' di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva uno schema tipo di tale convenzione.

3. La gestione degli alloggi vacanze da parte dei soggetti indicati al comma 1, e' soggetta ad autorizzazione da parte del Comune in cui si svolge l'attività, che avra' l'obbligo della segnalazione alle Aziende turistiche locali (ATL) e alla Provincia della concessione dell'autorizzazione.

4. Il controllo sulla gestione e' affidato alle ATL in conformita' a procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che consentono alle medesime di promuovere la capacita' ricettiva, controllare la qualita' delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle Province e alla Regione.

5. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta.”.

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 18 quinquies nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l'articolo 18 quater della l.r. 31/1985, e' inserito il seguente:

“Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale)

1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per:

a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze;

b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da destinare ad alloggi vacanze;

c) acquisto di unita' immobiliari da destinare ad alloggi vacanze;

d) acquisto, ristrutturazione, adattamento di complessi o porzione di complessi abitativi alpini costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad alloggi vacanze;

e) opere di arredamento e di rinnovo dell'arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante l'utilizzo del fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica previsto dall'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita' e per le tipologie di intervento fissate dai programmi annuali degli interventi previsti dall'articolo 5 della legge regionale stessa.

3. I contributi vengono concessi nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della l.r. 18/1999.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea.

5. I finanziamenti per le nuove costruzioni di cui al comma 1, lettera a), non possono annualmente superare il 25 per cento delle somme complessivamente destinate agli interventi previsti del presente articolo.”.

Art. 6.

(Inserimento dell'articolo 18 sexies nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l'articolo 18 quinquies della l.r. 31/1985, e' inserito il seguente:

“Art. 18 sexies. (Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 18 quinquies sono i privati e le piccole e medie imprese, proprietari di unita' immobiliari di tipo residenziale gia' esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze, previa convenzione da stipularsi con i soggetti indicati all'articolo 18 ter, comma 1.”.

Art. 7.

(Inserimento dell'articolo 18 septies nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l'articolo 18 sexies della l.r. 31/1985, e' inserito il seguente:

“Art. 18 septies. (Vincoli di destinazione)

1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione dell'uso turistico extralberghiero per un periodo non derogabile di dieci anni a partire dalla data di registrazione.

2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione a cura del beneficiario del contributo presso l'ufficio del registro immobiliare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di contributi per l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento.”.

Art. 8.

(Inserimento dell'articolo 18 octies nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l'articolo 18 septies della l.r. 31/1985, e' inserito il seguente:

“Art. 18 octies. (Attivita' di controllo)

1. La Regione, in relazione agli alloggi vacanze oggetto di contributo regionale, dispone, oltre ai controlli ed agli accertamenti di cui all'articolo 9 della l.r. 18/1999, verifiche sulla stipula della convenzione di cui all'articolo 18 quater, comma 1. La Regione svolge altresì verifiche sulla effettiva attivazione ed esercizio della struttura ad uso turistico avvalendosi dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 18 quater, comma 4.

2. A tal fine i soggetti gestori di cui all'articolo 18 ter, comma 1, sono tenuti a comunicare semestralmente agli uffici regionali competenti le presenze turistiche in tali strutture extralberghiere.

3. La mancata stipula della convenzione oppure la violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze comporta, previa diffida della Regione e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, ottavo comma, la revoca delle agevolazioni assegnate e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.

4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII.”.

Art. 9.

(Integrazione di ulteriori norme della l.r. 31/1985)

1. Il quinto trattino del primo comma dell'articolo 1 della l.r. 31/1985, e' sostituito dal seguente: “- case e appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze”.

2. La rubrica del Titolo VI della l.r. 31/1985, e' sostituita dalla seguente: “Titolo VI. Case ed appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze.”.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/1999, così' come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985,

n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere) e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica)) e' sostituito dal seguente:

"1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unita' immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti l'attivita' di "bed and breakfast", la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attivita' del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita."

Art. 11.

*(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale
14 luglio 1988, n. 34)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), e' aggiunto il seguente:

"4 bis. Per le strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai limiti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, e' consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un posto letto e delle stanze a due o piu' posti letto fino al 25 per cento. Tale percentuale e' ridotta fino al 20 per cento per le strutture alberghiere classificate a quattro o piu' stelle."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 settembre 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 ottobre 2002 (ndr)

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23.

Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in armonia con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, e in attuazione delle attribuzioni riconosciute dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente, della qualità della vita e del corretto uso del territorio.

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione in attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nell'esercizio della propria competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni non riservate allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi del medesimo articolo 117 sui principi fondamentali.

2. In coerenza con la l.r. 44/2000, la Regione:

a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);

b) formula gli indirizzi per l'espletamento delle funzioni affidate agli enti locali;

c) coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed all'informazione, l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

d) elabora, approva e aggiorna il piano regionale energetico-ambientale e il relativo programma di azioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo la procedura di cui all'articolo 6;

e) promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

f) promuove, anche attraverso apposite linee guida, l'informazione e la formazione in campo energetico e ambientale, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili;

g) eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;

h) emana norme per la certificazione energetica degli edifici;

i) emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici;

l) provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete, non riservate alla competenza dello Stato;

m) individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all'inquinamento luminoso ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);

n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato;

o) coordina, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto.

3. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), o) sono riservate alla competenza della Giunta; le funzioni di cui alla lettera d) sono normate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Le province:

a) provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;

b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dall'articolo 53 della l.r. 44/2000, al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonché al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;

c) provvedono, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 44/2000, al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

d) redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000;

e) esercitano le funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera c), del d.lgs. 112/1998 e dall'articolo 53, comma 1, lettera d), della l.r. 44/2000, con facoltà di prevedere l'autocertificazione anche per gli impianti civili di potenza superiore a 35 chilowatt; il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici è coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie ed è svolto avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 44/2000;

f) esercitano, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera e), della l.r. 44/2000, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai comuni;

g) provvedono, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 44/2000 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, ad uniformare ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera o) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione e scambio delle informazioni;

h) definiscono apposite linee guida per l'applicazione della l.r. 31/2000, e provvedono a diffondere i principi in essa sanciti in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Art. 4.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni:

a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991; gli stessi comuni approvano il piano regolatore dell'illuminazione finalizzato a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare l'efficienza energetica e luminosa degli impianti, secondo il disposto dell'articolo 6 della l.r. 31/2000; i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti hanno facoltà di approvare i piani predetti nell'ambito dei piani regolatori generali;

b) autorizzano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree a più elevata sensibilità individuate dalla Regione ai sensi della l.r. 31/2000;

c) esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera l);

d) adottano, nell'ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h).

Art. 5.

(Piano regionale energetico-ambientale)

1. Il piano regionale energetico-ambientale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante:

a) l'individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale;

b) l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico in coerenza con i parametri fissati dagli accordi internazionali ed europei;

c) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, ivi comprese quelle relative alle produzioni agricole;

d) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nei settori produttivo, abitativo, terziario e agricolo;

e) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nel settore dei trasporti attraverso un più basso impatto ambientale;

f) il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e di trasporto dell'energia.

2. Il Piano regionale energetico-ambientale si articola in:

a) una valutazione preliminare dello scenario energetico contenente, oltre ad un inquadramento degli orientamenti internazionali e nazionali in materia di politica energetica, il bilancio energetico regionale, quale analisi della domanda e dell'offerta di energia in Piemonte, suddivisa per fonti energetiche e settori di utilizzo;

b) una definizione degli indirizzi generali e specifici della programmazione energetica regionale in correlazione con gli altri strumenti di programmazione di settore;

c) una individuazione delle esigenze di ricerca finalizzate all'efficienza energetica, alla produzione ecosostenibile e alla minimizzazione degli impatti ambientali;

d) una previsione degli strumenti per facilitare il conseguimento degli obiettivi posti dai predetti indirizzi di programmazione;

e) una previsione di priorità nelle principali azioni di intervento.

Art. 6.

(Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale e del suo programma di attuazione)

1. Il piano regionale energetico-ambientale e' predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha validita' triennale.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale energetico-ambientale, individua, previa informazione alle competenti Commissioni consiliari, uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano e ai fini della loro attuazione.

3. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale e al programma di azioni sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti Commissioni consiliari.

Art. 7.

(Forum regionale per l'energia)

1. Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale istituisce, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 112/1998, un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato Forum regionale per l'energia, al quale partecipano anche i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca.

2. Il Forum di cui al comma 1 è convocato dalla Giunta regionale durante la fase di predisposizione del Piano, ed almeno annualmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche a richiesta dei soggetti che ne fanno parte.

3. Per il funzionamento del Forum e' prevista una segreteria tecnica con compiti organizzativi.

4. L'istituzione e la composizione della segreteria tecnica di cui al comma 3 sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale a seguito del Forum relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale.

Art. 8.

(Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica)

1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.

2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualità ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione secondo gli standard internazionali ISO 14000.

3. E' istituito, presso l'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte, - un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all'articolo 6, comma 2.

4. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.

5. La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

6. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:

a) "Spese per approfondimenti tecnico-scientifici e istituzione di borse di studio", da collocare nell'unità previsionale di base 22081 e da destinare ad approfondimenti finalizzati all'ottimizzazione del sistema energetico regionale da utilizzare, in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1991, n. 36, e all'istituzione di borse di studio dirette all'approfondimento di problematiche connesse all'aggiornamento e all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di 30 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base (UPB) 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;

b) "Spese per la diffusione dell'informazione in campo energetico e per attività volte agli operatori", da collocare nell'UPB 22081 e con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di 20 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'UPB 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;

c) "Fondo rotativo per il sostegno di interventi di uso razionale dell'energia nell'industria e nel settore civile pubblico e privato" gestito da Finpiemonte, da collocare nell'UPB 22082, con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di un milione di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dell'UPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;

d) "Contributi per interventi dimostrativi e strategici", da collocare nell'UPB 22082, con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di 4 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dell'UPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. Gli interventi di risparmio energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relative ai bandi pregressi emanati ai sensi dell'articolo 9 della l. 10/1991, e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere oggetto di finanziamento a valere, nell'esercizio finanziario 2002, sui fondi di cui all'UPB 22082 (capitolo 26770).

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto delle disposizioni dei bandi di riferimento.

Art. 11.

(Parere dell'Unione Europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera g) e dall'articolo 8 è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione Europea.

Art. 12.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 23 marzo 1984, n. 19;
- b) legge regionale 17 luglio 1984, n. 31;
- c) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 ottobre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 ottobre 2002 (ndr)

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24.

Norme per la gestione dei rifiuti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Indice

Capo I.
Disposizioni generali

Art. 1. (Finalità della legge)

Capo II.

Sistema regionale delle competenze e strumenti di programmazione

Art. 2. (Competenze della Regione)

Art. 3. (Competenze delle province)

Art. 4. (Competenze dei comuni)

Art. 5. (Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)

Art. 6. (Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)

Art. 7. (Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali)

Capo III.

Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani

Art. 8. (Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

Art. 9. (Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

Art. 10. (Servizi di bacino e di ambito)

Art. 11. (Organizzazione delle attività di bacino)

Art. 12. (Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale)

Art. 13. (Obiettivi di raccolta differenziata)

Art. 14. (Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

Capo IV.

Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività produttive, commerciali e di servizi

Art. 15. (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)

Capo V.

Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori

Art. 16. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)

Capo VI.

Sistema sanzionatorio

Art. 17. (Sistema sanzionatorio)

Capo VII.

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 18. (Norme finanziarie)

Art. 19. (Norme transitorie)

Art. 20. (Trasformazione delle forme di gestione)

Art. 21. (Abrogazione di norme regionali)

Art. 22. (Norme di coordinamento)

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha le finalità:

a) di disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni, secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell'ambiente;

b) di fornire gli strumenti normativi di redazione e di attuazione del piano regionale di cui all'articolo 5 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 6.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e promuove iniziative ed azioni nei confronti di soggetti pubblici e privati.

3. Le presenti disposizioni garantiscono l'ordinato svolgimento delle funzioni dei soggetti istituzionalmente preposti, nell'ambito di una programmazione integrata e coordinata, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) ed alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

Capo II.

SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

(Competenze della Regione)

1. Nell'ambito delle proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, la Regione provvede:

a) all'attività di programmazione, ivi compresa l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonché alla disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

b) all'aggiornamento sistematico dell'andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;

c) alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il passaggio da tassa a tariffa, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

d) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché all'incentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione dell'uso degli imballaggi anche attra-

verso accordi con la grande distribuzione, all'incentivazione ed all'utilizzo di beni prodotti con rifiuti;

e) all'adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'articolo 4, da adottarsi da parte dei consorzi di bacino e successivamente da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del d.lgs. 22/1997;

f) alla definizione degli schemi di convenzione e di statuto da adottarsi da parte dei comuni e dei consorzi di bacino, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e ambito territoriale ottimale;

g) alla stipulazione di appositi accordi di programma o convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Piemonte e viceversa, nonché alla stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;

h) alla verifica della rispondenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti, di seguito denominati programmi provinciali, ai principi ed agli obiettivi del piano regionale ed alla eventuale presa d'atto di cui all'articolo 6, comma 6;

i) all'esercizio del potere sostitutivo in base all'articolo 14 della l.r. 34/1998 nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite con la presente legge;

l) all'attivazione di consulenze per approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, nonché all'istituzione di apposite borse di studio;

m) alla concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale;

n) alla concessione di contributi ai consorzi di bacino, di cui all'articolo 11, comma 1, che, per la gestione dei servizi previsti all'articolo 10, comma 1, si avvalgono delle cooperative sociali;

o) alla concessione di contributi finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province), modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 48;

p) alla definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonché di recupero con procedura semplificata;

q) alla definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonché alla concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all'uso di materiale riciclato;

r) alla promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi;

s) all'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;

t) ad incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, la valorizzazione dei rifiuti, l'utilizzo del materiale riciclato, la produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite la promozione di accordi di programma e la concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati, nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis';

u) alla concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale, nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis';

v) alla predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del d.lgs. 22/1997.

2. Le competenze di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v) sono esercitate dalla Giunta regionale. Sulle competenze di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), t), u) e v) la Giunta regionale fornisce semestralmente un aggiornamento alla competente commissione consiliare.

3. La Giunta regionale, determinati i criteri e l'ammontare per la concessione dei contributi in campo ambientale, può avvalersi degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale per la gestione finanziaria delle risorse assegnate.

Art. 3.

(Competenze delle province)

1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, le province provvedono:

a) all'adozione dei programmi provinciali sulla base del piano regionale e secondo le modalità stabilite dall'articolo 6;

b) al coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti;

c) alla verifica dell'attuazione del programma provinciale, anche tramite gli osservatori provinciali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);

d) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del d.lgs. 22/1997;

e) alla verifica ed al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997;

f) all'individuazione all'interno del programma provinciale, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale;

g) all'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997 ed ai relativi controlli;

h) all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997;

i) al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);

l) all'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino, per l'espletamento delle funzioni, degli obiettivi e delle attività di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15 ed all'articolo 12, commi 3, 4 e 6;

m) all'emanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 28 del d.lgs. 22/1997;

n) al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nonché al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, numero 5), del d.lgs. 99/1992;

o) al rilascio dei provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993 (Regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio) ed ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a) del d.lgs. 22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali e all'invio periodico alla Regione dei dati relativi al quantitativo di rifiuti per cui è stato richiesto il movimento transfrontaliero di rifiuti e del quantitativo effettivamente trasportato sia in entrata che in uscita dall'Italia;

p) ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale ed a gestire le situazioni di emergenza trovando soluzioni prioritariamente all'interno del territorio di propria competenza, adottando a tal fine ogni provvedimento necessario e, solo in seconda priorità, facendo riferimento ad impianti localizzati in altre province piemontesi o in altre regioni;

q) a trasmettere alla Regione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale le informazioni ed i dati autorizzativi di cui alle lettere g), h), i), m), n) ed o);

r) alla promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, della l.r. 44/2000.

3. Nel caso di servizi aventi un territorio di utenza sovra provinciale, le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le province interessate.

Art. 4.

(Competenze dei comuni)

1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, i comuni provvedono:

a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 11;

b) ad approvare il regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 22/1997 contenente:

1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;

2) il divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;

3) le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei rifiuti urbani;

4) le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;

5) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

6) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità;

7) l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del d.lgs. 22/1997 e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v);

c) a prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), integrativo del regolamento comunale di igiene, è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).

3. I consorzi di bacino o i comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alle province le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione

dei rifiuti per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 5.

(Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)

1. Il piano regionale, che ha lo scopo di promuovere la riduzione dei rifiuti ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti.

2. Il piano regionale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, contiene:

a) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire;

b) la definizione di azioni coordinate di governo degli enti pubblici territoriali in materia di gestione dei rifiuti;

c) la previsione, il consolidamento ed il coordinamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani adeguato alle realtà territoriali per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;

d) l'indicazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti;

e) le indicazioni metodologiche e tecnologiche rispettivamente per l'articolazione del sistema e per la realizzazione degli impianti, limitatamente ai rifiuti urbani;

f) le indicazioni relative alla riduzione alla fonte degli imballaggi e alla gestione dei rifiuti da imballaggio in attuazione delle disposizioni dei programmi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, del d.lgs. 22/1997;

g) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per il recupero e per lo smaltimento;

h) la previsione dei fabbisogni degli impianti e degli interventi necessari per il completamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani e per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;

i) l'articolazione territoriale per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.

3. Costituisce parte integrante del piano regionale il piano di bonifica delle aree inquinate in base a quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997 e dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71).

4. Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati.

5. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 22/1997, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998, adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale.

6. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano regionale, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).

7. Il piano regionale è sottoposto ad aggiornamento almeno ogni tre anni seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 5 e 6. Le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998.

8. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

Art. 6.

(Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)

1. I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, hanno l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.

2. I programmi provinciali contengono:

a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;

b) l'individuazione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, comma 1, lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l'uso del territorio;

c) l'individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; l'individuazione puntuale del sito è compito del proponente;

d) la definizione dei criteri programmatici per l'insediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni;

e) la definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, il fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti speciali a livello provinciale, nonché la precisazione dei tempi e delle modalità operative per la realizzazione di quanto previsto nel programma.

3. Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.

4. La provincia adotta il progetto del programma provinciale entro un anno dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.

5. Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta regionale verifica la conformità del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale.

6. Nel caso di mancata conformità del programma provinciale al piano regionale, la Giunta regionale invita la provincia ad adeguare il medesimo stabilendo il termine entro il quale provvedere. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme la Giunta regionale, ove le motivazioni risultino fondate, prende atto del programma provinciale con proprio provvedimento che costituisce aggiornamento del piano regionale. Nel caso in cui le motivazioni di conferma del programma provinciale da parte della provincia risultino inadeguate, la Giunta regionale può prendere atto del programma provinciale, modificandolo nelle parti difformi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il programma provinciale acquisisce efficacia solo a seguito della presa d'atto, in tutto o in parte, ad opera della Giunta regionale.

7. Il programma provinciale è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. I contenuti del programma provinciale hanno validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.

Art. 7.

(Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali)

1. Al fine del corretto svolgimento da parte della Regione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di costante monitoraggio del territorio relativamente alla gestione dei rifiuti, necessarie per l'adozione di una efficace programmazione regionale, così come pre-

visto dagli articoli 19 e 22 del d.lgs. 22/1997, la Giunta regionale definisce e promuove il raccordo tra i sistemi informativi ambientali, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000.

2. La Regione e gli enti locali operano secondo principi di concertazione e di coordinamento e si forniscono reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono espletate, nell'ambito della struttura regionale competente in materia, dall'osservatorio regionale dei rifiuti, il quale:

a) svolge su scala regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati, le funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti;

b) coordina le attività degli osservatori provinciali, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell'osservatorio nazionale sui rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea, su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;

c) divulga le informazioni raccolte anche attraverso sistemi informativi ambientali regionali e nazionali.

4. La Giunta regionale, con atto deliberativo, definisce l'organizzazione dell'osservatorio regionale dei rifiuti.

Capo III.

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 8.

(Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

1. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani comprende i rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.

2. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.

3. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

4. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo il seguente ordine di priorità, si basa su:

a) riduzione, intesa anche come compostaggio domestico, conferimenti separati e raccolte differenziate;

b) strutture di servizio a supporto della raccolte, delle raccolte differenziate, dei conferimenti separati e del trasporto, nonché alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 del d.lgs. 22/1997;

c) recupero dei rifiuti secondo le priorità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 22/1997, compresa la termovalorizzazione. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima devono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero;

d) smaltimento dei rifiuti.

5. Nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, le attività, le strutture e gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero; la discarica deve costituire la fase finale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle dei conferimenti separati, delle raccolte differenziate, del recupero, della valorizzazione anche energetica dei rifiuti.

6. Ulteriori principi tecnici, organizzativi ed impiantistici del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono definiti dalla Giunta regionale.

Art. 9.

(Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.

2. Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

3. I comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla provincia ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

4. Previo accordo tra la Regione e le province interessate è possibile, per documentate esigenze di carattere territoriale, organizzativo e di logistica degli impianti esistenti o da realizzare, delimitare gli ambiti territoriali ottimali in modo non coincidente con i confini amministrativi delle province.

Art. 10.

(Servizi di bacino e di ambito)

1. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;

b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;

c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

2. Negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 sia caratterizzata da tecnologia complessa, ovvero ove sussistano ragioni di sicurezza, o di osservanza degli standards di qualità del servizio, la stessa attività deve essere separata, con attribuzione a soggetti diversi, dall'attività di erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e c). La Giunta regionale individua le tipologie degli impianti e i servizi che debbono osservare il regime di separazione.

Art. 11.

(Organizzazione delle attività di bacino)

1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. Per ciascun comune con popolazione superiore a 500 mila abitanti il programma provinciale di cui al precedente articolo 6 può prevedere la costituzione di un proprio bacino al quale attribuire direttamente le funzioni di governo per i servizi di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Lo schema di convenzione per il consorzio obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) sono definiti dalla

Giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni si consorziano, adottando la convenzione e lo statuto di cui al comma 2, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR, dello schema tipo di convenzione e statuto; i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dello schema tipo di convenzione e statuto.

4. Le province, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del d.lgs. 22/1997, coordinano il consorzio obbligatorio di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il consorzio di bacino può avvalersi degli uffici dei comuni aderenti al bacino.

6. Il consorzio di bacino svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stessa.

7. Il consorzio di bacino, per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, subentra nei rapporti in atto tra gli enti associati ed i terzi.

8. Gli organi del consorzio di bacino sono quelli previsti per i consorzi dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

9. La rappresentanza in seno all'assemblea spetta ai sindaci dei comuni partecipanti al bacino, o agli assessori delegati, ed è determinata nella convenzione.

10. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

11. Il consorzio di bacino entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva:

a) il regolamento speciale consortile;

b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l'intero bacino le percentuali previste, all'articolo 24 del d.lgs. 22/1997, dal piano regionale e dal programma provinciale;

c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all'articolo 10, comma 1.

12. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma pluriennale.

13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto, integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

14. In caso di inerzia dei consorzi di bacino nell'espletamento delle funzioni di cui ai commi 6 e 11, la provincia, previa diffida, provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), tramite un commissario ad acta, a garantire il governo delle funzioni previste a livello di bacino.

15. In conformità con il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle di gestione operativa, l'attività di gestione operativa dei servizi da effettuare nel bacino è svolta nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

16. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la modalità di realizzazione e gestione dei servizi e degli impianti.

Art. 12.

(Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale)

1. L'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata, è assicurata dalla provincia attraverso i consorzi di bacino.

2. Le province coordinano la cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.

3. Entro sei mesi dalla loro costituzione, i consorzi di bacino sono tenuti ad adottare la convenzione secondo lo schema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), costituendo l'associazione dei consorzi di bacino, di seguito denominata "Associazione di ambito".

4. L'associazione di ambito ha il compito di:

a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;

b) provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;

c) fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa.

5. Nel caso in cui nell'ambito territoriale ottimale sia stato individuato un solo bacino, le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte dal consorzio di bacino.

6. L'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia, ai fini della cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino, provvede, previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi di bacino inadempienti, ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione.

8. Nel caso di inerzia dell'associazione di ambito ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata di cui al comma 4, ovvero nel caso di necessità ed urgenza, la provincia, previa diffida, provvede, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

Art. 13.

(Obiettivi di raccolta differenziata)

1. Il consorzio di bacino assicura in ciascun comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e del piano regionale. I consorzi di bacino, tenuto conto delle diverse realtà territoriali, possono organizzare il servizio di raccolta in base a criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, in modo tale da assicurare a livello di bacino il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al citato articolo 24 e del piano regionale.

2. Sono previste agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti.

3. La Giunta regionale:

a) individua le modalità e le categorie di rifiuti che devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

b) definisce i criteri per l'erogazione delle agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

c) stabilisce, nelle more dell'emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ogni singolo comune e in ciascun bacino, degli obiettivi stabiliti dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e dal piano regionale.

4. I consorzi di bacino trasmettono annualmente alla Regione ed alle province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente sulla base del metodo di calcolo di cui al comma 3, lettera c).

5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17, comma 2, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione di rifiuti rispetto alla media pro capite di ambito territoriale ottimale e la percentuale relativa alla raccolta differenziata raggiunga il 35 per cento.

Art. 14.

(Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al capo III e' vietato effettuare operazioni di smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni.

2. Il divieto di cui al comma 1 è derogabile solo a seguito di specifici accordi regionali.

Capo IV.

**DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITA'
PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI**

Art. 15.

(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)

1. La gestione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), b) c), d), e) f) e g) del d.lgs. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e sui seguenti principi generali:

a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche garantiscono l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;

b) la gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, ivi comprese le discariche, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento;

c) le discariche costituiscono la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocarsi a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti e a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse.

2. Nel piano regionale e nei programmi provinciali sono definiti i principi organizzativi dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, anche con riferimento ad un'articolazione sovra provinciale. Nel piano regionale le discariche definite con il termine 2SP sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 915/1982) e successive modificazioni, relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonché secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.

3. La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie è effettuata in conformità con quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e si basa sui seguenti principi organizzativi:

a) i rifiuti sanitari assimilati agli urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 6) del d.m. 219/2000, sono raccolti dal servizio pubblico nell'ambito delle raccolte differenziate organizzate dallo stesso;

b) i rifiuti sanitari sterilizzati, qualora assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8) del d.m. 219/2000, sono assoggettati alla stessa tariffazione del rifiuto urbano;

c) i rifiuti sanitari sterilizzati, avendo perso la loro infettività possono essere smaltiti in impianti di incenerimento non dotati di appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

4. I principi organizzativi per la gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie, comprese le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, il loro bacino d'utenza, le indicazioni per la raccolta differenziata sono definiti nel piano regionale e nei programmi

provinciali. Le indicazioni ed i criteri regionali per la gestione dei rifiuti sanitari sono diffusi anche tramite corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie.

5. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche, la Giunta regionale promuove l'utilizzo dei rifiuti provenienti dall'estrazione e dal trattamento dei materiali lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un minor ricorso alle risorse naturali.

6. La Giunta regionale, sulla base dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.

Capo V.

CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E PROVINCE E OBBLIGHI DEI GESTORI

Art. 16.

(Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)

1. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento.

2. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti.

3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, nonché le tipologie di rifiuto trattati negli stessi, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzo nell'anno.

5. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti speciali pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero.

6. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, dei comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonché dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.

7. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti, corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni.

8. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 7 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla l.r. 39/1996.

9. La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice dell'Istituto centrale di Statistica (ISTAT) del costo della vita.

10. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.

Capo VI.

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 17.

(Sistema sanzionatorio)

1. Per i casi di contravvenzione ai divieti e agli obblighi previsti dalle disposizioni della presente legge e dalle prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della presente legge si applicano le sanzioni amministrative da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. Nel caso in cui non vengono raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e calcolati con il metodo normalizzato di calcolo di cui al precedente articolo 13, comma 3, punto c), si applica ai comuni la sanzione amministrativa, calcolata sulla base degli abitanti residenti, di 0,50 euro per abitante per il primo anno, mentre per gli anni successivi la sanzione verrà calcolata nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi previsti dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e successive modifiche. Detti valori possono essere adeguati annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.

3. L'irrogazione delle sanzioni e' di competenza delle province secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, del d.lgs. 22/1997, per le quali è competente il comune.

4. I proventi delle sanzioni sono incamerati dalle province ad eccezione di quelli riguardanti l'articolo 50, comma 1, del d.lgs. 22/1997 che spettano ai comuni.

5. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 1 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 2 secondo le seguenti priorità:

- a) a favore dei comuni per le agevolazioni previste all'articolo 13;
- b) per il completamento del sistema integrato.

Capo VII.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge sono confermati gli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale per l'anno 2002 e sul pluriennale 2002-2004 nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 22051, 22052 e 22061 della parte del bilancio relativa alle spese e nella UPB 0902 Titolo III della parte del bilancio relativa alle entrate.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003 è inoltre autorizzata l'ulteriore spesa di 1.231. 673, 00 euro per incentivare l'uso dei materiali riciclati, per sostenere la riduzione della produzione dei rifiuti nell'ambito del ciclo produttivo, la produzione di beni ecocompatibili, la riduzione degli imballaggi e per la rilocalizzazione di impianti di trattamento.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede con le risorse scritte nella UPB 22051 e nella UPB 22052.

Art. 19.

(Norme transitorie)

1. Il vigente piano regionale, all'atto di entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti fino all'adozione di un nuovo piano.

2. I vigenti programmi provinciali, all'atto di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti fino all'adozione di nuovi programmi.

3. In assenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti i bacini di cui all'articolo 9, comma 2, sono quelli individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

4. Nelle more del consorzio obbligatorio dei comuni, di cui all'articolo 11, le province possono individuare l'ente a cui compete il coordinamento dell'organizzazione dei servizi dei rifiuti urbani tra i consorzi di bacino, i consorzi di comuni, le aziende speciali e le società pubbliche già operanti nei servizi di gestione dei rifiuti in ogni singolo bacino.

5. Nelle more dell'associazione di ambito di cui all'articolo 12, il governo della gestione dei rifiuti per l'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, spetta alla provincia.

6. L'autorizzazione di cui all'articolo 27 del d.lgs. 22/1997 è soggetta agli oneri dell'articolo 52 della legge regionale 6 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dalla legge regionale 31 gennaio 1985, n. 8, da corrispondere al comune sede dell'impianto.

7. Le spese sostenute dalla provincia per l'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

8. Per le domande relative alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), continuano ad essere esercitate dalla Regione fino alla scadenza delle relative autorizzazioni.

Art. 20.

(Trasformazione delle forme di gestione)

1. Le assemblee dei consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, che svolgono anche le funzioni amministrative di governo, deliberano la trasformazione di cui all'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), per scissione e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei complessi aziendali aventi ad oggetto la gestione delle attività di cui all'articolo 10, nonché la conseguente limitazione dell'oggetto sociale del consorzio alle funzioni di governo ai sensi dell'articolo 11.

2. In attuazione, parziale o integrale, della disposizione di cui all'articolo 11, la deliberazione di scissione di cui al comma 1, determina altresì l'attribuzione delle funzioni ad un unico consorzio di governo per l'intero bacino. I restanti comuni adempiono all'obbligo di cui al medesimo articolo 11 con atto di adesione al consorzio unico di bacino.

3. I consorzisti assenti o dissenzienti dalla determinazione di cui al comma 2, hanno diritto di recedere dal consorzio, ferma restando l'applicazione nei confronti di singoli comuni dell'articolo 11, comma 13, ove ne ricorrano i presupposti. La dichiarazione di recesso dell'assente o del dissenziente deve essere comunicata al presidente del consorzio e al presidente della provincia entro trenta giorni, rispettivamente dalla data della deliberazione ovvero di comunicazione della stessa.

4. Ogni trasformazione deve comunque avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 35 della l. 448/2001, di separazione dell'attività di erogazione del servizio pubblico dalla titolarità della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, deve essere attuata dagli enti locali o dai consorzi prima di esperire le gare di cui all'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, come

modificato dall'articolo 35 della l. 448/2001, in ogni caso entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro il 30 giugno 2003, o comunque in sede di trasformazione, le società in mano pubblica devono prevedere nell'oggetto sociale che, oltre il periodo indicato nella prima parte del presente comma, le stesse possono svolgere solo una delle due attività previste dall'articolo 10, comma 3. In difetto provvede in via sostitutiva la provincia ai sensi dell'articolo 11, comma 13. L'articolo 10, comma 3, non riguarda i rapporti di concessione in atto e sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La Giunta regionale, con atto generale, individua modi e tempi, anche intermedi, necessari ad assicurare l'attivazione delle forme di gestione secondo le soluzioni organizzative e i termini previsti dalla presente legge, nonché individua l'autorità di settore ai sensi dell'articolo 113 d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 35 della l. 448/2001.

Art. 21.

(Abrogazione di norme regionali)

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti);

b) legge regionale 26 maggio 1997, n. 26 (Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 19);

c) legge regionale 17 aprile 1990, n. 30 (Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella Regione Piemonte);

d) legge regionale 7 luglio 1976, n. 34 (Rifinanziamento della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, 'Interventi a favore di consorzi fra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi');

e) legge regionale 22 maggio 1980, n. 61 (Modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 'Interventi a favore di consorzi fra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi');

f) legge regionale 15 novembre 1982, n. 34 (Deroga all'articolo 2 comma 20 lettera b) della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28);

g) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 59 (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti in attuazione e ad integrazione delle norme di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475 ed al decreto ministeriale 22 ottobre 1988, n. 457);

h) articolo 13 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle province).

Art. 22.

(Norme di coordinamento)

1. Alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 49, il riferimento "alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)" è sostituito con il riferimento all'articolo 2 della presente legge; sono inoltre soppresse le seguenti parole: "non espressamente conferite alle Province";

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50, è abrogata;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 le parole: "non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995" sono soppresse;

d) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 50, il riferimento "all'articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995" è sostituito con il riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera l) della presente legge;

e) alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 51, dopo la parola "attribuiti", il riferimento alla "l.r. 59/1995" è sostituito dal riferimento all'articolo 4 della presente legge; sono, inoltre, soppresse le seguenti parole: "ad eccezione delle funzioni delegate ai comu-

ni ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle province con la presente legge".

2. Alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:

a) al comma 5 dell'articolo 3 il riferimento "all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti"" è sostituito con il riferimento agli articoli 5 e 6 della presente legge;

b) al comma 6 dell'articolo 3 il riferimento "all'articolo 3 della l.r. 59/1995" è sostituito con il riferimento agli articoli 5 e 6 della presente legge;

c) al comma 5 dell'articolo 7, dopo la parola "delega" sono soppresses le seguenti parole: "che integra quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della l.r. 59/1995 e";

d) alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 7, sono soppresses le seguenti parole: "compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 59/1995".

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, il riferimento all'"articolo 41, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)", è sostituito con il riferimento all'articolo 16 della presente legge; inoltre, la parola "chilogrammo" è sostituita con le parole "100 chilogrammi".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 ottobre 2002 (ndr)

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25.

Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente, istituisce il registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali.

2. Le pratiche terapeutiche di cui al comma 1 sono costituite da:

- a) medicine non convenzionali
- b) terapie non convenzionali.

Art. 2.

(Definizione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali)

1. Nell'ambito delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali sono riconosciute, per le finalità di cui all'articolo 1, le seguenti:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia;
- d) omotossicologia;
- e) medicina antroposofica;
- f) medicina tradizionale cinese;
- g) ayurveda;
- h) naturopatia;
- i) shiatsu;
- j) riflessologia;
- k) osteopatia;
- l) chiropratica.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le attività specifiche afferenti le pratiche terapeutiche e le discipline individuate.

Art. 3.

(Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali)

1. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato competente in materia di Sanità la Commissione permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale individuato nell'organico della Direzione competente per materia;
- c) un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
- d) un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
- e) un rappresentante designato dall'Università degli Studi;
- f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali riconosciute dalla presente legge.

3. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso la competente Direzione dell'Assessorato regionale alla Sanità, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.

4. Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

Art. 4.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) coordina e promuove la divulgazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;

b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'Assessorato competente in materia di Sanità nel campo della medicina non convenzionale;

c) collabora con l'Assessorato regionale competente in materia di Sanità alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori sulla base dei criteri di cui all'articolo 5;

d) verifica il possesso in capo agli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 6;

e) individua eventuali modalità di compensazione, anche sulla base di crediti formativi, per il raggiungimento, da parte dei laureati in medicina e chirurgia, dei requisiti minimi previsti all'articolo 5.

Art. 5.

(Criteri per la definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti formativi)

1. Nella definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

a) gli istituti pubblici o privati che rilasciano il titolo di operatore nelle discipline di osteopatia, chiropratica, agopuntura, fitoterapia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese, ayurveda e omeopatia devono garantire un percorso di formazione della durata di sei anni, costituito da un credito formativo di almeno cinquemila ore e seguito da esame finale di idoneità;

b) gli istituti pubblici o privati che rilasciano il titolo di operatore nelle discipline di riflessologia, naturopatia e shiatsu devono garantire un percorso di formazione della durata di tre anni, costituito da un credito formativo di almeno settecentocinquanta ore e seguito da esame finale di idoneità.

Art. 6.

(Registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali)

1. E' istituito presso l'Assessorato competente in materia di Sanità il registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.

2. Il registro è articolato in due sezioni dedicate rispettivamente agli operatori medici ed agli operatori non medici, suddivisi per specialità.

3. L'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare l'idoneità dell'operatore all'iscrizione ed in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialità e dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio regionale pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali presentano alla Commissione, entro l'anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui all'articolo 6, allegando alla suddetta istanza i titoli professionali posseduti, nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.

2. La Commissione, sulla base della documentazione presentata e dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, verifica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera e), l'idoneità dell'operatore all'iscrizione nella specifica sezione del registro, provvedendo a rilasciarne la conseguente autorizzazione.

Art. 8.

(Monitoraggio e relazione)

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità annuale, l'Assessorato competente in materia di Sanità esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.

2. Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva informativa alla competente Commissione consiliare.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 con la spesa di euro 250.000,00.

2. Per la spesa prevista al comma 1 si istituiscono per l'anno 2003, nella Unità Previsionale di Base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) i capitoli con le seguenti denominazioni:

a) "Spese per la promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali", con la dotazione finanziaria di euro 100.000,00 in termini di competenza;

b) "Spese per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali", con la dotazione finanziaria di euro 140.000,00 in termini di competenza;

c) "Spese di gestione della Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali", con la dotazione finanziaria di euro 10.000,00 in termini di competenza.

3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2 si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) di cui fa parte il capitolo 15910 del bilancio pluriennale 2002-2004. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali.

4. Per l'anno 2004 si provvede riducendo di euro 250.000,00 l'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 ottobre 2002 (ndr)

Legge regionale 11 novembre 2002, n. 26.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita' e oggetto)

1. La Regione Piemonte, in ottemperanza ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall'ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio, soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.

Art. 2.

(Partecipazione ad organismi regionali)

1. La Regione, in fase di elaborazione del Programma regionale d'interventi nell'area minori, adolescenti e giovani, può invitare la Regione ecclesiastica piemontese della chiesa cattolica e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, a far parte di commissioni consultive e di organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.

Art. 3.

(Ruolo delle Parrocchie e degli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato)

1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l. 328/2000, la titolarità delle Parrocchie e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio anche a causa di handicap e la devianza in ambito minorile.

Art. 4.

(Protocolli d'intesa)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Regione ecclesiastica piemontese, le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici, nonché con gli altri soggetti di cui all'articolo 1.

2. I soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Piemonte, di cui alla presente legge, accedono ai finanziamenti sulla base di presentazione di specifici progetti.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 nel bilancio di previsione 2002.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio" nella Unità Previsionale di Base (UPB) 30041 (Politiche sociali - Altri soggetti pubblici - privato sociale - Titolo I - Spese correnti) con dotazione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri finanziari si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 dall'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Spese correnti).

4. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.

5. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, ove viene aggiunta alla elencazione la voce "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio".

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 novembre 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 novembre 2002 (ndr)

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 27.

Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)

1. Per l'anno 2003, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), e' fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

Art. 2.

(Reddito imponibile)

1. La maggiorazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 non si applica ai redditi inferiori a Euro 10.329,14 per i quali permane l'aliquota dello 0,9 per cento sul reddito complessivo determinato con le modalità di cui all'articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 (ndr)

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28.

Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al riordino dell'organizzazione e delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, per effetto di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Sono trasferite all'ARPA le funzioni e le competenze tecniche già attribuite alla Direzione regionale dei Servizi tecnici di prevenzione, istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

3. Sono comprese nel trasferimento di cui al comma 2:

a) le attività tecnico scientifiche degli uffici periferici del Servizio idrografico e mareografico nazionale trasferite ai sensi dell'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in tema di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali);

b) la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito ai sensi dell'articolo 111 del d.lgs. 112/1998;

c) la progettazione, la realizzazione e la gestione a livello regionale delle reti di monitoraggio e relativi sistemi di allarme e preallarme di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 2.

*(Modifiche dell'articolo 64 della legge regionale
26 aprile 2000, n. 44)*

1. Ferme restando le competenze regionali in materia sismica, dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), è aggiunta la seguente:

“c) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici, sulla base degli approfondimenti tecnici svolti dall'ARPA.”.

Art. 3.

(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 60/1995)

1. Al comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 60/1995, le parole “Unità Sanitarie Locali (USL)” sono sostituite dalle parole “Aziende sanitarie”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 60/1995, è inserito il seguente:

“2 bis. Nell’ambito delle funzioni di propria competenza la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, formula specifiche direttive per l’esercizio delle attività di cui al comma 2.”.

Art. 4.

(Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 60/1995)

1. La lettera a), del comma 1, dell’articolo 3 della l.r. 60/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo; al controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, lo studio, l’analisi ed il controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della prevenzione e previsione dei rischi naturali e della tutela dell’ambiente;”.

2. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 3 della l.r. 60/1995 è sostituita dalla seguente:

“b) alla raccolta, all’elaborazione, all’organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell’ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonché all’elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di informazione, formazione, educazione ambientale e di formazione interna.”.

Art. 5.

(Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 60/1995)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione delle organizzazioni complesse.”

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

“5. Per l’espletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni, da lui nominato; fanno parte dello staff esperti in campo economico-finanziario, giuridico, di organizzazione e tecnico in numero non superiore a cinque”.

3. Il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

“6. Il direttore generale è coadiuvato dall’ufficio di direzione di cui all’articolo 9; è altresì coadiuvato da un responsabile amministrativo preposto ad appositi uffici per lo svolgimento dell’attività di amministrazione dell’ente e, eventualmente, da un responsabile tecnico per il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche dell’Agenzia.”.

4. Il comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

“7. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dello staff di cui al comma 5 è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale ed è rinnovabile. Qualora l’incarico di direttore generale sia conferito a persona estranea all’ARPA o all’Amministrazione regionale il rinnovo può essere disposto una sola volta. I contenuti del contratto del direttore generale e dello staff, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L’incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. Il direttore generale, i componenti dello staff e i direttori tecnico e amministrativo, qualora provenienti da enti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni sin dalla prima nomina immediatamente successiva alla costituzione dell’ARPA, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’ARPA, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato. Per coloro che siano iscritti all’assicura-

zione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto è versata dall'ARPA, con recupero della quota a carico dell'interessato.”.

5. Il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

“8. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale, con propria deliberazione e sentito il comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale. La revoca del direttore generale comporta la decadenza dello staff. La decadenza si verifica altresì in caso di recesso del direttore generale.”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 60/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri effettivi, di cui due designati dall'Unione Province Piemontesi (UPP) in rappresentanza delle Province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente.”.

Art. 7.

(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 60/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Fanno parte dell'articolazione centrale l'ufficio di direzione, le aree funzionali quali riferimenti organizzativi definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 per la gestione delle attività di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ed amministrativo relative ad un complesso omogeneo delle funzioni elencate all'articolo 3. All'istituzione, modifica o soppressione delle aree funzionali si provvede nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) omogeneità e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
- b) specificità dei compiti assegnati;
- c) organicità e complessità dell'azione tecnico-scientifica affidata;
- d) rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico

perseguito.”

2. Il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

“8. L'ufficio di direzione è costituito dal direttore generale, dai responsabili delle aree, dal responsabile amministrativo e, se nominato, dal responsabile tecnico per il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche nonché da un rappresentante dei dipartimenti provinciali.”.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995, è aggiunto il seguente:

“8 bis. I rapporti di lavoro dei dirigenti le aree funzionali, del responsabile degli uffici amministrativi e, se nominato, del responsabile tecnico per il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche sono regolati da contratti di diritto privato, i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8. Nell'ambito del medesimo regolamento possono essere individuati altri rapporti di lavoro dirigenziali disciplinabili con contratti di diritto privato.”.

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995, è aggiunto il seguente:

“8 ter. Tutti gli incarichi dirigenziali, sia delle strutture centrali che periferiche, sono rinnovabili e revocabili. La durata e le modalità di affidamento, rinnovo e di revoca sono disciplinate dal regolamento dell'ARPA.”.

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 60/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 60/1995, dopo le parole: “un direttore nominato” sono inserite le seguenti: “sentita la provincia interessata.”.

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 60/1995)

1. L'articolo 18 della l.r. 60/1995, è sostituito dal seguente:

“Art. 18. (Contabilità)”

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilità previste dalla legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, in particolare, quanto previsto dal capo V della citata l.r. 7/2001. Lo statuto dell'ARPA definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

2. Anteriormente all'approvazione, il bilancio di previsione annuale ed il consuntivo predisposti dal direttore generale sono inviati in bozza al comitato regionale d'indirizzo per le eventuali osservazioni.”.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 60/1995)

1. All'articolo 24, comma 1 della l.r. 60/1995, sono soppresse le parole “ivi comprese quelle della legge 15 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni.”.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite nonché la data dell'effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.

2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all'ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2006, il personale stesso, qualora non abbia già in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all'ARPA, ha facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità vigenti. La data di decorrenza dell'effettivo trasferimento all'ARPA di tale ultimo personale è stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all'ARPA, in conformità con i principi individuati all'articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonché le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ARPA.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall'incarico del Direttore generale in carica.

6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell'ARPA.

7. L'ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.

8. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonche' le relative funzioni dirigenziali cosi' come individuate dalle ll.r. 60/1995 e 51/1997.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la lettera f), del comma 1, dell'articolo 63 della l.r. 44/2000;
- b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995.

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 60/1995, le parole: "sugli impegni di spesa pluriennali" sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 60/1995, le parole "le eventuali convenzioni stipulate" sono soppresse.

Art. 13.

(Disposizione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria assegnata alla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione ai sensi della l.r. 51/1997 necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite e comprensiva delle spese di personale, fatto salvo, per quest'ultime, quanto previsto nel comma 3, e' trasferita all'ARPA alla data indicata nell'articolo 11, comma 1.

2. Sono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 nello stato di previsione della spesa nelle Unità Previsionali di Base (UPB) 22991 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo I - spese correnti) e 22992 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo II - spese di investimento), appositi capitoli di spesa per il trasferimento di risorse all'ARPA i cui stanziamenti sono determinati in misura corrispondente alla somma delle risorse impiegate dalla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione nell'anno 2002 per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e alle spese di funzionamento, ivi compresi gli oneri diretti e riflessi nonche' i trattamenti accessori relativi al personale. Per gli anni 2003, 2004 e successivi si provvede con le dotazioni dei rispettivi bilanci nella misura pari agli stanziamenti previsti per l'anno 2002.

3. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale di cui all'articolo 11, comma 2, gli stanziamenti dei suddetti capitoli sono ridotti in misura pari agli oneri sostenuti dalla Regione per il personale regionale assegnato funzionalmente all'ARPA.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Le aree funzionali di cui all'articolo 7, comma 1, non possono essere previste in numero superiore a quattro.

2. I compensi del direttore generale dell'ARPA sono parametrati a quelli dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) e dei direttori regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 (ndr)

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 29.

Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari piemontesi, promuove la costituzione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, di seguito denominato Istituto.

2. Scopo dell'Istituto è il marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità, attraverso la realizzazione di:

- a) attività promozionali e pubblicitarie in Italia ed all'estero;
- b) ricerche di mercato;
- c) attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.

3. L'Istituto realizza gli scopi di cui al comma 2 anche attraverso collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 2.

(Costituzione dell'Istituto)

1. Per costituire l'Istituto si associano istituzioni pubbliche e private interessate al settore agroalimentare piemontese.

2. L'Istituto è costituito ai sensi del codice civile sotto forma di consorzio o altra forma societaria dotandosi di un apposito Statuto.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione nomina un Commissario con l'incarico di promuovere la costituzione dell'Istituto e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi, sulla base dei tempi indicati nella deliberazione stessa.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è stabilito l'ammontare dell'emolumento da riconoscersi al Commissario nonché del rimborso delle spese sostenute per la costituzione dell'Istituto, comprese quelle notarili, di consulenza e di segreteria.

Art. 3.

(Finanziamenti)

1. La Regione finanzia, anche con stanziamenti pluriennali, l'Istituto per la realizzazione di iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, i criteri e le condizioni per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale in tale deliberazione rispetta le condizioni e le modalità fissate dall'Unione europea nella decisione di approvazione degli aiuti previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Incarico per attività di informazione istituzionale e ricerche di mercato)

1. La Giunta regionale può incaricare l'Istituto di svolgere attività di informazione istituzionale nel campo della valorizzazione del territorio rurale e della qualità dei prodotti agroalimentari, nonché di svolgere ricerche di mercato.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio regionale le seguenti spese:

- a) euro 100.000,00 per l'anno 2002;
- b) euro 600.000,00 per l'anno 2003;
- c) euro 600.000,00 per l'anno 2004.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 viene istituito nell'Unità previsionale di base (UPB) n. 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Tutela valorizzazione prodotti agricoli. Titolo I, spese correnti) il capitolo con la seguente denominazione: "Spese di costituzione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte" con dotazione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri relativi all'anno 2002 si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di euro 100.000,00 dall'UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Programmazione in materia di agricoltura. Titolo I, spese correnti).

4. Per gli anni 2003 e 2004, nell'UPB 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura. Tutela valorizzazione prodotti agricoli. Titolo I, spese correnti) sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

a) "Spese per la realizzazione di iniziative di informazione istituzionale e di ricerca di mercato tramite l'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte", con la dotazione finanziaria di euro 200.000,00 in termini di competenza;

b) "Contributi all'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte per la realizzazione di iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e di partnership commerciali", con la dotazione finanziaria di euro 400.000,00 in termini di competenza.

5. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con quota parte delle assegnazioni rivenienti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale).

Art. 6.

(Decisione dell'Unione europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo la decisione di approvazione dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 (ndr)

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 30.

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della Società "MIAC S.c.p.a".

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di approvvigionare il Mercato Ingrosso Alimentare di Cuneo (MIAC S.c.p.a) delle risorse finanziarie utili alla prosecuzione dei lavori di completamento dell'area mercatale, la Regione Piemonte si impegna a sottoscrivere, in adesione al previsto aumento di capitale che l'Assemblea della società delibererà, un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore ad Euro 258.228,45.

Art. 2.

(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamento di euro 258.228,45 della spesa (Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della MIAC S.c.p.a) da iscrivere nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica. Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II - spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 e mediante riduzione di pari importo dall'UPB 09012 (Bilanci e finanze. Bilanci Titolo II - spese di investimento).

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 dicembre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 dicembre 2002 (ndr)

Legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31.

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di operare una razionalizzazione del sistema delle partecipazioni regionali in società di capitali, la Giunta regionale è autorizzata a dismettere quelle partecipazioni azionarie che risultino, in ragione delle caratteristiche evidenziate all'articolo 2, strutturalmente inidonee a rappresentare un utile strumento di intervento in campo economico.

Art. 2.

(Quote cedibili)

1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente, per:

- a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;
- b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;
- c) non concorrere, in virtù di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della società.

2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la Giunta regionale è tenuta a illustrare, con relazione annuale al Consiglio, le ragioni dell'eventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.

3. Rimane in ogni caso esclusa la facoltà di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.

4. La Giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse società o enti.

Art. 3.

(Modalità di alienazione)

1. Le vigenti norme di legge regionale in materia contrattuale, in particolare la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), non si applicano all'alienazione delle quote di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale può procedere all'alienazione della partecipazione mediante trattativa privata diretta per un corrispettivo non inferiore al valore stimato, con perizia asseverata dal tribunale competente per territorio, da società o professionista incaricati.

3. L'incarico di valutazione può ricomprendere anche l'assistenza operativa nella procedura di vendita ma il compenso e le modalità di pagamento devono essere previamente stabilite.

4. Se la partecipazione da alienare è in una società a maggioranza pubblica deve essere riconosciuto un diritto di prelazione in favore dei soci pubblici.

5. Non sono ammesse dilazioni nel pagamento del corrispettivo pattuito che deve, in ogni caso, intervenire al momento della girata dei titoli azionari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 dicembre 2002

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 dicembre 2002 (ndr)

Legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto, riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive non aventi finalità di lucro costituite ed in attività da almeno 70 anni, e in tal senso definite "Associazioni sportive storiche".

2. La Regione Piemonte riconosce particolare rilevanza alle Associazioni di cui al comma 1, la cui sede sociale sia situata da almeno 50 anni nel medesimo edificio.

Art. 2.

(Istituzione dell'Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte)

1. La Regione Piemonte istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport un Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.

2. L'Albo si articola in due sezioni:

a) sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni;

b) sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni.

3. Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni devono presentare una domanda alla Regione Piemonte corredata da documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 1.

4. L'Albo viene aggiornato annualmente.

Art. 3.

(Ambiti e tipologie di intervento)

1. La Regione dà contributi alle Associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare, promuovere il patrimonio storico e culturale delle Associazioni ed in genere la storia e la cultura sportiva.

2. La Regione Piemonte concede alle Associazioni sportive storiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), contributi in conto capitale per la conservazione, il restauro del patrimonio storico e culturale e messa a norma delle attrezzature connesse all'attività sociale.

3. La Regione Piemonte concede alle Associazioni sportive storiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), contributi in conto capitale per il restauro conservativo, con eventuale integrazione dei pezzi mancanti, degli arredi, per l'acquisto della sede, per la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli immobili e degli impianti nella loro piena disponibilità (proprietà, affitto, concessione) per almeno 10 anni.

Art. 4.

(Azione di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il programma pluriennale degli interventi che definisce:

a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all'articolo 1, e alle relative tipologie di intervento di cui all'articolo 3;

b) le modalità di iscrizione e di rinnovo all'Albo di cui all'articolo 2 avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sportive;

c) le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo;

d) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di 12 anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate, maggiorate dei relativi interessi legali.

2. Le Associazioni sportive storiche del Piemonte che intendano alienare gli immobili sui quali abbiano ricevuto contributi regionali ai sensi della presente legge, scaduto il termine del vincolo di destinazione d'uso come prescritto al comma 1, lettera d), restituiscono le somme ricevute a titolo di contribuzione, dall'Ente Regione ivi compresi gli interessi legali maturati nel periodo.

3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 5.

(Beneficiari e finanziamenti)

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche per il conseguimento dei fini della legge, sono concesse in forma cumulativa ai beneficiari di cui all'articolo 2 per gli ambiti e tipologie di intervento di cui all'articolo 3, fino all'80 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di particolare rilevanza storica e culturale e fino al 50 per cento della spesa ammissibile nei rimanenti casi. Relativamente all'acquisto della sede di cui all'articolo 3, comma 3, la Regione Piemonte può concedere fideiussione.

2. Dai benefici previsti dalla presente legge sono escluse le società sportive aventi finalità di lucro.

Art. 6.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge la spesa annuale è determinata con la legge di bilancio regionale, concordemente alle linee programmatiche previste dal Programma pluriennale di cui all'articolo 4.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

a) "Contributi per gli interventi previsti dal 'Programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche del Piemonte'" nella Unità Previsionale di Base (UPB) 21042 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo II spese di investimento), capitolo istituito "per memoria" con dotazione pari ad euro 0;

b) "Contributi alle Associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni" nell'UPB 21041 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo I spese correnti) con dotazione di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 500.000,00 dall'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I spese correnti).

4. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.

5. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 ove viene aggiunta alla elencazione la voce "Tutela e

valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 dicembre 2002

p. Enzo Ghigo
Il VicePresidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge regionale n 167

- Presentato dalla Giunta regionale in data 19 ottobre 2000
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva in data 24 ottobre 2000
- Sul testo sono state effettuate consultazioni
- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 maggio 2001 con relazione di Pierluigi Marengo
- Rinvio in commissione ex art.81 del regolamento consiliare, per ulteriore esame, il 28 febbraio 2002
- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 giugno 2002 con relazione di Pierluigi Marengo
- Approvato in aula il 10 dicembre 2002, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli , 12 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 2002 (ndr)

Legge regionale 24 dicembre 2002, n. 33

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 2003, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, contenuti nel disegno di legge n. 469 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005) presentato al Consiglio regionale in data 27 novembre 2002, limitatamente ad un quinto degli stanziamenti.

2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati all'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo, nonché gli stanziamenti disposti dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003) e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), limitatamente ai capitoli per spese di investimento in conto capitale.

3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.

Art. 2

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2002

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge regionale n. 477

- Presentato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2002
- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 18 dicembre 2002
- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 dicembre 2002 con relazione di Pier Luigi Gallarini
- Approvato in aula il 23 dicembre 2002 con 31 voti favorevoli, 15 voti contrari.

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 2002 (ndr)

REGOLAMENTI REGIONALI

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2002, n. 1/R

Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti i DD.P.R. n. 5/1972 e n. 616/1977;

Visto l'articolo 51 del D.Lgs 213/1998;

Vista la L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-5641 del 25 marzo 2002;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le boe per l'ormeggio (che non segnalano pericoli o zone delimitate e regolamentate) e di segnalazione (che segnalano pericoli o zone delimitate e regolamentate) possono essere costituite da qualsiasi tipologia di materiale.

2. Le boe per l'ormeggio devono essere di colore bianco.

3. Sulle boe d'ormeggio deve essere applicato il numero identificativo della concessione di appartenenza.

4. Il numero identificativo riportato sulla boe d'ormeggio deve sempre essere mantenuto leggibile a cura del titolare della concessione.

5. Le boe che segnalano specchi acquei in cui è vietata qualsiasi navigazione, sono gialle di forma sferica (sormontate da eventuali pannelli tematici).

6. Le boe che segnalano specchi acquei vietati a particolari categorie, sono gialle di forma sferica sormontate da pannelli indicanti la natura del divieto.

7. Le boe che segnalano corridoi di sci nautico o corridoi di uscita, sono di colore giallo e di forma sferica (le boe al largo devono avere il doppio del diametro delle altre e la loro sommità deve essere dipinta di rosso - quella di sinistra - e di verde -quella di destra).

8. Le boe che segnalano la presenza di un subacqueo sono sormontate da bandiera rossa e striscia diagonale bianca.

9. La visibilità notturna delle boe deve essere ottenuta mediante pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente ad alta intensità luminosa, costituita da un film particolarmente flessibile, a superficie esterna perfettamente liscia, trasparente e tenace.

10. Il colore della pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente deve essere bianco-argento di larghezza di almeno cm. 3.

11. Sulle boe devono essere applicate verticalmente n. 4 strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente per una lunghezza pari a 3/4 della parte emersa.

12. I pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm. 3 di larghezza e cm. 20 di lunghezza), posizionate ad interasse di cm. 100.

13. Le presenti disposizioni sono immediatamente applicabili per tutte le boe ed i pontili ancora da posizionarsi sulle acque lacuali piemontesi, mentre gli attuali titolari di concessione di boe e pontili devono adeguarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

14. La non osservanza di una delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n.39 (Determinazione sanzioni ammini-

strative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), una sanzione amministrativa da un minimo di 51,00 euro ad un massimo di 516,00 euro.

15. Ogni eventuale disposizione settoriale regionale difforme o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento è considerata non applicabile.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, addì 29 marzo 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 aprile 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di Cassa economale)"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49-5905 del 22 aprile 2002;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 20 SETTEMBRE 2000, N. 7/R (REGOLAMENTO REGIONALE DI CASSA ECONOMALE)".

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, è aggiunto, infine, il seguente:

"1 bis. Inoltre è istituita una cassa economale per il Programma comunitario Interreg Italia - Francia presso la struttura di cooperazione denominata Segretariato Tecnico Congiunto che ha sede nella città di Mentone in Francia."

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, è aggiunto, infine, il seguente:

"1 bis. Per la cassa economale periferica di Mentone l'ammontare dei fondi economici è determinato annualmente con atto predisposto dal Responsabile del Settore Ragioneria congiuntamente all'Autorità di Pagamento del Programma ALCOTRA."

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"1 bis. Con la cassa economale periferica di Mentone, di cui all'articolo 3, comma 1 bis, si può far fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d'ufficio, come elencate all'articolo 12, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), p) ed alle anticipazioni per spese di missione, come elencate all'articolo 15, comma 1, lettere a), c), ed e).

1 ter. Con tale cassa si può inoltre far fronte alle spese necessarie per la liquidazione delle trasferte del personale del Segretariato, nonché alle spese connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni delle strutture di cooperazione."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 aprile 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 aprile 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 maggio 2002, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti i dd.p.r. n. 5/1972 e n. 616/1977;

Visto il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-6056 del 14 maggio 2002;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 14 APRILE 2000, N. 4/R (DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE)”

Art. 1.

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 2 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, è inserito il seguente:

“12 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca.”

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, è inserito il seguente:

“1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, è consentita in via sperimentale, sino al 1° novembre 2002 termine rinnovabile con apposito atto del Settore regionale competente, la navigazione alle unità a motore senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere.”

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino addì 14 maggio 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 maggio 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 giugno 2002, n. 4/R

Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista gli articoli 33 e 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37 - 6222 del 3 giugno 2002

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, N. 16 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA). MODALITÀ COSTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE

Art. 1.

(Costituzione delle Commissioni locali valanghe)

1. In attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), le Comunità montane sul cui territorio si renda necessario l'esercizio delle attività di controllo dei fenomeni nivologici e la segnalazione, ai fini della tutela della pubblica incolumità, del pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico, costituiscono, ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 16/1999, Commissioni locali valanghe (CLV).

2. Qualora si renda opportuno in relazione alle specificità territoriali, ottimizzare e razionalizzare funzioni e compiti delle CLV, più Comunità montane possono costituire un'unica Commissione, con competenza territoriale estesa a tutti i comuni facenti parte delle Comunità montane operanti in forma associata.

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) esercita nel rispetto della metodologia operativa di cui all'articolo 4, attività di controllo e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici segnatamente connessi al potenziale verificarsi di fenomeni valanghivi;

b) formula nell'ambito della funzione consultiva svolta a favore della Comunità montana, pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate da assumere in relazione allo stato di pericolosità in atto;

c) accerta le incipienti condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all'autorità locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumità;

d) accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all'autorità locale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3.

(Ambito territoriale di competenza)

1. La CLV opera nell'ambito del territorio della Comunità montana o nei territori di più Comunità montane nei casi previsti all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

(Metodologia operativa)

1. La CLV predispone e adotta uno specifico Piano d'attività, in cui sono evidenziati gli ambiti d'azione e le modalità operative; copia del Piano d'attività viene trasmessa alla Direzione regionale Economia montana e foreste ed alla Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione.

2. Il Piano d'attività deve analizzare e documentare i seguenti aspetti:

a) individuazione delle aree critiche del territorio di competenza esposte a valanga, indicate su cartografia in scala adeguata, e dei possibili scenari di rischio legati a situazioni di pericolo di caduta valanghe.

b) individuazione di siti, ritenuti sicuri e significativi delle condizioni d'innevamento del territorio da monitorare, per il rilevamento di dati relativi alla stratigrafia e al grado di consolidamento del manto nevoso, e per l'esecuzione di test di stabilità.

3. Il Settore meteoidrografico e reti di monitoraggio della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione rende disponibili alle CLV i dati nivometeorologici di base per lo svolgimento delle attività tecniche di previsione del pericolo di valanghe e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'adozione di metodologie operative comuni sul territorio regionale in particolare per i seguenti aspetti:

a) la definizione delle modalità di creazione di un archivio delle informazioni note relative agli eventi valanghivi del passato e di quelli che dovessero verificarsi in futuro nelle aree di competenza della CLV, utilizzando come base di riferimento per la raccolta dei dati il Modello 7 A.I.NE.VA.

b) la definizione delle modalità di acquisizione e di archiviazione delle informazioni di base necessarie a formulare valutazioni sul pericolo locale di valanghe (Carte di localizzazione probabile delle valanghe, dati meteorologici e nivologici, bollettini di previsione nivometeorologica, dati stratigrafici e di stabilità del manto nevoso).

c) la definizione della modalità di gestione delle informazioni storico-statistiche caratterizzanti gli eventi valanghivi del passato e dei relativi dati nivometeorologici per la stima probabilistica del distacco di valanghe;

d) l'individuazione dei criteri per la definizione di soglie di riferimento relative ai principali parametri nivometeorologici rilevati o previsti, al fine di stabilire procedure per la convocazione tempestiva della Commissione in condizioni di criticità.

Art. 5.

(Sede)

1. Le riunioni della Commissione si tengono, di norma, presso la sede della Comunità montana o, per le CLV gestite in forma associata, della Comunità montana capofila.

2. In situazioni eccezionali possono aver luogo in sede diversa, in relazione alle condizioni di agibilità delle vie di comunicazione.

Art. 6.

(Composizione)

1. La CLV è composta da:

a) il Presidente della Comunità montana, o della Comunità montana capofila per le CLV gestite in forma associata, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

b) un congruo numero di esperti a seconda delle esigenze delle singole Comunità montane, scelti tra residenti nella Comunità montana interessata, di comprovata esperienza in campo nivologico e in possesso di certificazione attestante la partecipazione a specifici corsi riconosciuti dall'A.I.NE.VA sulle tematiche inerenti i fenomeni valanghivi.

2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera b) sono preferibilmente individuati tra i rappresentanti degli enti o gli appartenenti alle categorie di seguito elencate:

a) Comuni facenti parte della Comunità montana;

b) AMSI;

c) società di gestione impianti a fune;

- d) associazione delle guide alpine;
- e) C.N.S.A.S.;
- f) personale della rete nivologica regionale.

Art. 7.

(Insediamento e nomine)

1. La Commissione è costituita dalla Comunità montana interessata, previa verifica dei requisiti e disponibilità dei suoi componenti.

2. La CLV, come suo primo atto, procede alla nomina del Vicepresidente e del Segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La durata, le eventuali variazioni dei componenti e tutte le modalità procedurali attinenti il funzionamento della CLV sono stabilite dalla Comunità montana interessata.

4. Le CLV costituite in forma associata tra più Comunità montane, sono costituite dalla Comunità montana capofila, previa delega formale degli enti montani associati. Con lo stesso atto vengono altresì designati i rappresentanti dei Comuni interessati.

5. Copia della deliberazione di costituzione della Commissione o di variazione del nominativo dei suoi membri è inviata alla Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione, Settore meteoidrografico e reti di monitoraggio e alla Direzione regionale Economia montana e foreste.

Art. 8.

(Attribuzione e competenze dei membri)

1. Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno e dirige i lavori della Commissione.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Segretario redige i pareri della CLV, ne invia copia agli enti di competenza, aggiorna il registro dei pareri e conserva la corrispondenza provvedendo altresì a garantire attraverso ulteriori atti e disposizioni, il regolare funzionamento tecnico - amministrativo della Commissione.

Art. 9.

(Convocazione)

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.

2. La Commissione si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni volta che si profili uno stato di pericolo o di urgente necessità. In tali casi la convocazione può essere fatta dal Presidente, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal Sindaco di un Comune interessato, con i mezzi che saranno ritenuti più idonei.

Art. 10.

(Validità degli atti della Commissione)

1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Delle deliberazioni adottate dalla CLV nell'esercizio delle funzioni consultive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) è inviata copia alla Comunità montana ed alle Amministrazioni comunali interessate. In caso di emergenza o di effettivo pericolo, la Commissione, prima dell'esecuzione dei sopralluoghi, provvede a preallertare i Sindaci dei Comuni interessati. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, ai Sindaci delle amministrazioni interessate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumità. Le decisioni della CLV vengono comunque formalizzate entro le

ventiquattro (o quarantotto) ore successive e tempestivamente inoltrate agli enti competenti.

3. I Sindaci dei Comuni attualmente o potenzialmente esposti a pericolo devono garantire la propria reperibilità durante lo svolgimento dei lavori al fine della successiva eventuale adozione degli atti di competenza.

Art. 11.

(Assicurazione degli operatori ed attrezzature)

1. Le Comunità montane possono stipulare contratti di assicurazione a favore dei membri della CLV per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attività e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli atti relativi all'adempimento dei compiti istituzionali.

2. Le Comunità montane si dotano dell'attrezzatura tecnica specifica, nella configurazione di base, per l'analisi e la valutazione della stabilità del manto nevoso

Art. 12.

(Formazione professionale degli operatori)

1. La Regione Piemonte, attraverso le proprie strutture organizzative, coerentemente con i contenuti e le metodologie dei percorsi formativi adottati dall'A.I.NE.VA, può promuovere opportune iniziative volte a favorire la formazione tecnico professionale degli operatori impegnati nelle attività delle Commissioni locali valanghe.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 giugno 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 giugno 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 giugno 2002, n. 5/R

Regolamento attuativo dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002);

Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6223 del 3 giugno 2002 ;

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 5-BIS DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1994, N. 97 (NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE) PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE MINIMA INDIVISIBILE

Art. 1.

(Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 2, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 2.

(Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 1.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di ettari 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 giugno 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 giugno 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 giugno 2002, n. 6/R

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti i dd.p.r. n. 5/1972 e n. 616/1977;

Viste le ll.rr. n. 40/1981 e n. 28/1995;

Visto l'art. 105 del D.lgs. 112/1998;

Visto l'art. 96 della l.r. n. 44/2000, come inserito dalla l.r. n. 5/2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-6220 del 3 giugno 2002;

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DELLA SEGNALETICA E DELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA FLUVIALI

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

(Campo d'applicazione)

1. Il presente regolamento è applicabile alla navigazione fluviale nelle acque interne navigabili piemontesi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento:

a) il termine "unità nautica" indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;

b) il termine "unità nautica motorizzata" o "unità nautica a motore" indica una unità nautica a propulsione meccanica;

c) il termine "convoglio" indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco

d) il termine "convoglio rimorchiato" indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore;

e) il termine "convoglio spinto" indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;

f) il termine "rimorchio di fianco" indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all'unità nautica motorizzata che assicura la propulsione.

g) il termine "impianto galleggiante" indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni per i lavori in acqua;

h) il termine "installazione galleggiante" indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi.

i) il termine "unità nautica a vela" indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore;

j) il termine "unità nautica in servizio regolare" indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;

l) il termine "unità nautica a remi" indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;

m) il termine “unità da diporto” indica una nave, una imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n.50 (Norme sulla navigazione da diporto);

n) il termine “unità nautica minore” indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

o) i termini “lunghezza” e “larghezza” dell’unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;

p) il termine “unità nautica in stazionamento” indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiata alla riva o arenata;

q) il termine “unità nautica in navigazione” o “unità nautica in rotta” indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeggiata a riva, né arenata;

r) il termine “notte” indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;

s) il termine “giorno” indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;

t) il termine “luce intermittente” indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;

u) il termine “luce lampeggiante” indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;

v) il termine “luce cadenzata” indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;

x) il termine “a monte” significa la direzione verso la sorgente;

y) il termine “a valle” la direzione verso la foce.

z) i termini “lato destro” e “lato sinistro” del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non è possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dall’Ispettorato di Porto territorialmente competente.

TITOLO II

Disposizioni relative alla circolazione

Art. 3.

(Comandante dell’unità nautica, responsabile dell’installazione galleggiante)

1. Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.

2. Il comandante è responsabile dell’osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna).

3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l’autorità di un persona che sarà responsabile dell’osservanza del presente regolamento.

Art. 4.

(Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo)

1. I membri dell’equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all’osservanza del presente regolamento.

2. Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell’interesse della sicurezza della navigazione e dell’ordine a bordo.

Art. 5.

(Doveri di precauzione)

1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:

- a) di mettere in pericolo o di molestare le persone,
 - b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive,
 - c) di intralciare la navigazione o la pesca,
 - d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.

Art. 6.

(Comportamento in circostanze di pericolo)

1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 7.

(Carico e numero di persone)

1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l'unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.
2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell'unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
3. Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l'unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa.
4. Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

Art. 8.

(Utilizzazione della via navigabile)

1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.
2. Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

Art. 9.

(Oggetti pericolosi; perdite di oggetti; ostacoli)

1. E' proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.
2. Quando una unità nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.
3. Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

Art. 10.

(Protezione dei segnali della via navigabile)

1. È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.

Art. 11.

(Protezione delle acque)

1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinare o alterarne le proprietà.

2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

3. Il comandante dell'unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le autorità competenti.

Art. 12.

(Protezione contro le immissioni nocive)

1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.

Art. 13.

(Incidenti ed assistenza)

1. In caso d'incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.

3. Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.

Art. 14.

(Unità nautiche incagliate o affondate)

1. Se un'unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertito senza indugio il Settore regionale competente in materia di Navigazione Interna.

Art. 15.

(Ordinanze delle autorità)

1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

2. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

Art. 16.

(Collaborazione con le autorità di vigilanza)

1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

Art. 17.

(Autorizzazione di manifestazioni)

1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate alle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

TITOLO III Segnalazione delle unità nautiche

CAPO I Segnalazioni a vista

Art. 18.

(Generalità)

1. Le unità nautiche portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti.

Art. 19.

(Disposizione e visibilità dei fanali)

1. I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse dell'unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull'unità nautica di testa.

2. Due fanali laterali sono disposti sull'unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell'unità nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m.

3. I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse dell'unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.

4. I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360°.

Art. 20.

(Fanali)

1. I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.

2. Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:

Tipo di fanale	Bianco o giallo	Rosso o verde
chiaro	4 km	3 km
ordinario	2 km	1,5 km

3. Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri	Intensità in candela internazionale
4	9,60
3	4,10
2	1,40
1,5	0,70

Art. 21.

(Tavole, bandiere e palloni)

1. Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.

2. I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.

Art. 22.

(Segnali a vista non ammessi)

1. È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

Art. 23.

(Fanali di soccorso)

1. Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.

2. Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, può essere utilizzato un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte.

Art. 24.

(Lampade e riflettori)

1. È vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere scambiati con i fanali prescritti.

2. L'uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.

Art. 25.

(Unità nautiche motorizzate)

1. Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:

a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica; se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d'albero e non sovrapposti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;

2. Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un'altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma.

3. Per le unità nautiche minori:

a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;

b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'unità nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;

c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua, ciò è consentito anche alle unità nautiche con lunghezza inferiore a 20 metri;

d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei fanali d'albero, laterali e di poppa, per le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non supera i sette nodi. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

Art. 26.

(Unità nautiche senza motore)

1. Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.

2. Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:

a) Fanali ordinari al posto di fanali chiari;

b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse dell'unità nautica;

c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.

3. Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all'avvicinarsi di altre unità nautiche.

Art. 27.

(Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore)

1. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:

a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell'asse dell'unità nautica;

b) un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.

2. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno:

a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un'altezza che lo renda visibile il più possibile.

Art. 28.

(Unità nautiche in stazionamento)

1. Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

2. Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

Art. 29.

(Unità nautiche in servizio regolare)

1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero;

b) di giorno, un pallone verde.

2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce verde di cui al punto a) del primo comma;

b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma.

Art. 30.

(Protezione contro il moto ondoso)

1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione dell'Ispettorato di Porto territorialmente competente, i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;

b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.

Art. 31.

(Ancoraggi pericolosi)

1. Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono portare:

a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro a un intervallo di almeno 1 m;

b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

2. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata: di notte mediante un galleggiante con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato; di giorno con corpi galleggianti gialli.

Art. 32.

(Convogli)

1. Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:

a) due fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;

2. Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:

a) tre fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali.

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;

3. La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante.

4. Le unità nautiche rimorchiate devono portare:

a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato;

b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110m;

5. Di notte, l'unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.

6. Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all'estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati.

7. Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.

8. Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quanto un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.

Art. 33.

(Convogli spinti)

1. I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:

a) tre fanali chiari d'albero posti a prua dell'unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all'asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a circa 1,10 m dal fanale superiore;

b) un fanale chiaro d'albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio.

c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti ad circa 1,25 m uno dall'altro ad una altezza tale da essere ben visibile;

e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancati;

f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla.

Art. 34.

(Rimorchi di fianco)

1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:

a) sull'unità nautica motorizzata un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica; se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d'albero dell'unità nautica motorizzata;

b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;

c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unità nautica e l'unità nautica o le unità nautiche affiancate.

Art. 35.

(Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose)

1. Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari:

a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu;

b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.

Art. 36.

(Segnali supplementari di unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata)

1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc) deve portare i seguenti segnali supplementari:

a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati;

b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.

2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l'unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:

a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;

b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due biconi neri sovrapposti di almeno un metro posti lato libero; la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due metri;

c) il segnale internazionale "L", nel caso in cui sia necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l'autorizzazione al passo.

Art. 37.

(Segnali supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio)

1. Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari:

due fanali chiari d'albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.

Art. 38.

(Unità nautiche da pesca)

1. Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972).

Art. 39.

(Segnalazione durante le immersioni)

1. Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una bandiera con la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).

2. In caso di immersioni svolte al largo questa bandiera, posta sull'unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.

3. Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o canali sulla riva o sull'unità nautica di appoggio deve esservi una o più persone di accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o i sommozzatori del sopraggiungere di altre unità nautiche in navigazione, facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l'immersione deve essere autorizzata dall'Ispettorato di Porto territorialmente competente,

CAPO II

Segnalazioni acustiche delle unità nautiche

Art. 40.

(Generalità)

1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato B devono essere emessi:

a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;

b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischietto.

2. I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

3. Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

Art. 41.

(Segnali acustici)

1. I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige, essi significano:

a) un suono prolungato: "attenzione" oppure "mantengo la rotta";

b) un suono breve: "accosto a destra";

c) due suoni brevi: "accosto a sinistra";

d) tre suoni brevi: "faccio marcia indietro";

e) quattro suoni brevi: "sono impossibilitato a manovrare";

f) serie di suoni molto brevi: "pericolo di collisione".

Art. 42.

(Uso di segnali acustici)

1. È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

TITOLO IV

Segnalazione della via navigabile

Art. 43.

(Generalità)

1. I comandanti devono attenersi ai divieti, agli obblighi e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato A.

Art. 44.

(Segnalazione di particolari specchi d'acqua)

1. Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio.

2. Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.

3. Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.

4. I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all'interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

Art. 45.

(Entrata dei porti e degli imbarcaderi)

1. Le entrate dei porti sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla.

2. Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

3. I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.

Art. 46.

(Segnali di riferimento)

1. Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante installazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

Art. 47.

(Segnali di navigazione sul fiume Po)

1. I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono riprodotti nell'allegato D.

TITOLO V

Regole di rotta e di stazionamento

Art. 48.

(Regole generali di comportamento)

1. Il comandante deve regolare la velocità dell'unità nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni.
2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.
3. Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.

Art. 49.

(Navigazione alla deriva)

1. E' vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente.

Art. 50.

(Rotta)

1. Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare devono seguire una rotta, dalla quale non si possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per le unità nautiche in servizio regolare in avvicinamento.

Art. 51.

(Priorità delle unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali)

1. Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali godono sempre di priorità.

Art. 52.

(Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro)

1. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l'unità nautica che vede l'altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali.
2. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.
3. In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d'attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale "due suoni brevi". L'altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.

Art. 53.

(Incrocio e sorpasso su fiumi e canali)

1. Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
2. In caso d'incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo "due suoni brevi". L'altra unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.
3. In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

4. Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.

5. Se il sorpasso non può avvenire senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere:

a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se vuole passare a sinistra dell'unità nautica da sorpassare;

b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve se vuole passare a destra dell'unità nautica da sorpassare.

6. L'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:

a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;

b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

7. Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall'unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere

a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;

b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.

8. Se il sorpasso è impossibile senza pericolo d'abbordaggio, l'unità nautica che sta per essere sorpassato dovrà emettere cinque suoni brevi.

9. Se il sorpasso è possibile senza che l'unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità l'unità nautica che si accinge a sorpassare non emette alcun segnale sonoro.

Art. 54.

(Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro)

1. Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l'una all'altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell'altra, nel modo seguente:

a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente, quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altra;

b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento.

2. Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.

3. Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità nautiche.

Art. 55.

(Comportamento delle unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche)

1. Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità nautiche devono lasciare a queste ultime lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare.

Art. 56.

(Comportamento nei riguardi dei sommozzatori)

1. Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale di immersione in atto (una bandiera con la lettera "A" del codice internazionale) .

2. Nel caso l'immersione sia effettuata su fiumi o canali, ogni unità nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore.

Art. 57.

(Moto ondoso)

1. La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso.

Art. 58.

(Unità nautiche impossibilitate a manovrare)

1. Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare con movimento semicircolare verso il basso di giorno una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da "quattro suoni brevi".

2. Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da quelle impossibilitate a manovrare.

Art. 59.

(Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali)

1. Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti di unità nautiche in servizio regolare o di unità nautiche in difficoltà.

2. Le unità nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.

3. Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.

4. Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo alla loro destra;

b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo alla loro sinistra.

5. Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere tre suoni prolungati.

6. Prima della fine della attraversata le unità nautiche devono emettere i seguenti segnali sonori:

a) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro destra;

b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro sinistra.

Art. 60.

(Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari)

1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.

2. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

3. Il comandante dell'unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

4. L'unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.

5. È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.

6. È vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi simili), se non su specifica autorizzazione della struttura regionale competente in materia di navigazione.

Art. 61.

(Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe su fiumi e canali)

1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati.

Art. 62.

(Navigazione in caso di scarsa visibilità)

1. Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.

2. Le unità nautiche senza radar come pure le unità nautiche che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono.

3. Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un'installazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.

Art. 63.

(Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità)

1. In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in servizio regolare emettono "un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi", i convogli "due suoni prolungati", le altre unità nautiche "un suono prolungato". Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

2. Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono, alternativamente, con i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto:

- a) rintocchi di campana continui per quattro secondi;
- b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve.

Art. 64.

(Impiego del radar)

1. Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni.

2. La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è necessaria in caso di impiego del radar.

Art. 65.

(Unità nautiche in difficoltà)

1. Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:

- a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;

- b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;
- c) emettere una serie di suoni prolungati;
- d) dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo (SOS) del codice morse;
- e) emettere una serie di rintocchi di campana;
- f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.

Art. 66.

(Stazionamento)

1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.

2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate o ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.

3. L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.

4. All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.

5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzati e con a bordo un servizio di guardia permanente.

6. Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:

a) di giorno, un pallone nero posto ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati;

b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l'altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato; per le unità minori è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca.

7. Un convoglio in stazionamento al largo deve portare:

a) di giorno, un pallone nero, ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio;

b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.

8. Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando:

a) l'unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata;

b) quando l'unità nautica è in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.

Art. 67.

(Stazionamento vietato su fiumi e canali)

1. Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.

Art. 68.

(Convogli)

1. Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio.

2. E' proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni di ancoraggio e di approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.

Art. 69.

(Passaggio sotto i ponti)

1. È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo "un suono prolungato".

2. L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.

3. Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali:

a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull'arcata di un ponte, significano che è consentito l'incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi;

b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell'altro senso;

c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita;

d) un fanale a luce bianca posto sull'arcata del ponte indica la mezzeria della campata navigabile.

Art. 70.

(Passaggio delle conche di navigazione)

1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2. In prossimità della conca di navigazione l'unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l'uscita di altre unità nautiche dalla conca di navigazione.

3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell'ordine di arrivo; in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.

4. Dopo l'autorizzazione ad entrare all'interno della conca di navigazione, l'unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.

5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca l'unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.

6. Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti.

7. Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca.

8. Le unità nautiche hanno l'obbligo di adoperare parabordi inaffondabili.

Art. 71.

(Entrata ed uscita dalla conche di navigazione)

1. L'accesso ad una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano "divieto di accesso";

b) lo spegnimento del fanale in basso o l'accensione dello stesso con luce verde significano "divieto di accesso - porte in procinto di aprirsi";

c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde sovrapposti significano "accesso autorizzato";

2. L'uscita da una conca di navigazione è regolato di giorno come di notte dai seguenti segnali:

- a) uno o due fanali a luce rossa significano "uscita proibita";
- b) uno o due fanali a luce verde significano "uscita autorizzata"

3. In assenza di segnali, l'accesso dalla conca di navigazione e l'uscita dalla stessa sono proibiti senza ordine del manovratore di conca.

Art. 72.

(Passaggio di ponti mobili)

1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

2. In prossimità del ponte mobile l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione..

3. Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.

4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra di apertura ; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l'unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali.

5. Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti segnali:

- a) uno o più fanali a luce rossa, significano "divieto di passaggio";
- b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano "divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia";
- c) uno più fanali a luce verde, significano "passaggio autorizzato".

Art. 73.

(Attraversamento su fiumi e canali)

1. Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

2. Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.

Art. 74.

(Virata)

1. Le unità nautiche possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altre unità nautiche a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.

2. Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti segnali sonori:

- a) un suono prolungato seguito da un suono breve se vogliono virare alla loro destra;
- b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se vogliono virare alla loro sinistra.

Art. 75.

(Segnalamento di impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate)

1. Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:

- a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;

b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.

2. Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati.

3. Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più appropriato.

Art. 76.

(Installazioni galleggianti)

1. Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

TITOLO VI

Manifestazioni, trasporti speciali e di merci

CAPO I

Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso

Art. 77.

(Manifestazioni nautiche)

1. Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione previste dalle normative vigenti in materia.

2. Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni;

Art. 78.

(Trasporti speciali)

1. I trasporti mediante unità nautiche o convogli che non possono ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati dalle autorità nautiche territorialmente competenti.

CAPO II

Disposizioni particolari per le unità nautiche destinate al trasporto di merci

Art. 79.

(Linea d'immersione)

1. Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.

2. Le linee di immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.

TITOLO VII

Pesca e immersioni

Art. 80.

(Pesca)

1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:

a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione;

b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.

2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.

3. E' vietato qualsiasi tipo di allevamento all'interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all'interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.

Art. 81.

(Immersioni)

1. Le immersioni subacquee sportive sono vietate:

a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare;

b) nelle strettoie;

c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;

d) nelle vicinanze dei luoghi di stationamento autorizzati ufficialmente.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 82.

(Regolamenti particolari)

1 Restano in vigore le norme previste da appositi regolamenti disciplinanti la navigazione in particolari aree fluviali, purchè non in contrasto con le disposizioni previste dal presente regolamento. La struttura regionale competente in materia di navigazione interna, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione, è autorizzato ad emanare disposizioni particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 83.

(Deroghe)

1. La struttura regionale competente in materia di navigazione interna, quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può autorizzare:

a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo in determinati settori;

b) lo stationamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi.

Art. 84.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice della navigazione, del d.p.r. 631/1949 e della l. 1085/1977.

Art. 85.

(Disposizioni transitorie)

1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell'allegato A, devono essere sostituite entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.

Art. 86.

(Sanzioni)

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna) una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 516,00.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino addì 7 giugno 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 giugno 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2002, n. 7/R

Regolamento di prima organizzazione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES PIEMONTE)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52 - 6361 del 17 giugno 2002;

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI PRIMA ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DELLE STRADE DEL PIEMONTE (ARES PIEMONTE).

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) il funzionamento dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte), istituita dalla l.r. 19/2001, quale ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale, posto sotto la vigilanza della Giunta regionale.

2. I principi generali, le finalità e l'oggetto dell'ARES Piemonte sono disciplinati dalla l.r. 19/2001.

Art. 2.

(Logo e sede)

1. L'ARES Piemonte ha sede legale in Torino, presso la Regione Piemonte, Assessorato ai Trasporti, piazza Nizza n. 44.

2. Il Comitato direttivo adotta il logo dell'ente con la dicitura "ARES Piemonte - Agenzia regionale delle Strade".

Art. 3.

(Organi dell'Ares)

1. Sono organi dell'ARES Piemonte:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 4.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale, la cui attività è improntata ai principi generali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARES Piemonte, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonché della corretta gestione delle risorse. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attività, nonché la legale rappresentanza e la rappresentanza processuale, attiva e passiva, dell'ARES Piemonte.

2. Il direttore generale provvede in particolare agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 19/2001.

3. Il direttore generale può inoltre delegare le proprie attribuzioni operative al personale dipendente dell'ARES Piemonte con qualifica dirigenziale. Salvo che il direttore generale abbia altrimenti disposto, in caso di comprovato impedimento di quest'ultimo ogni potere decisorio interno e di rappresentanza, con la sola esclusione degli atti di disposizione sui beni immobili, è conferito al dirigente responsabile dell'area amministrativa.

Art. 5.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da cinque esperti individuati fra persone con comprovata professionalità ed esperienza in materia di viabilità e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.

2. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il comitato direttivo è presieduto da un componente delegato dal direttore generale stesso.

3. Il comitato direttivo provvede in particolare, su proposta del direttore generale, agli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 19/2001.

4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità è determinante il voto del presidente. Delle riunioni del comitato direttivo deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. Il numero legale per la validità delle riunioni del comitato direttivo è di almeno quattro membri.

6. Il comitato è convocato dal direttore generale dell'ARES Piemonte, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso il domicilio dichiarato dai componenti del comitato direttivo. L'avviso di convocazione contiene la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo telegramma ovvero fax.

Art. 6.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARES Piemonte, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. In particolare il collegio provvede agli adempimenti previsti all'articolo 10, comma 2, della l.r. 19/2001:

3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale. Ciascun componente del collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato; gli stessi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'ARES Piemonte e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili. I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale.

5. Il collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta i revisori eleggono, tra loro, il presidente del collegio e stabiliscono le modalità di convocazione e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

6. Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o almeno due suoi componenti ne facciano richiesta. Il collegio è convocato dal suo presidente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso il domicilio dichiarato dai suoi componenti. L'avviso di convocazione contiene la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo telegramma ovvero fax.

7. Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri. Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 7.

(Consulenze e collaborazioni)

1. L'ARES Piemonte può stabilire convenzioni e rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2001; i rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità, qualora comportino oneri economici a carico dell'ARES Piemonte, sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia di pubblici appalti.

2. Il direttore generale può avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nell'ambito dell'albo dei consulenti ARES Piemonte che è istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2001.

3. In caso di comprovata necessità ed urgenza, ove non siano reperibili nell'albo le professionalità necessarie alla soluzione di uno specifico problema, l'ARES Piemonte può avvalersi, in via immediata, di consulenti ed esperti altrimenti reperiti, dandone preventiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvede, per il futuro, all'integrazione dell'albo.

4. L'ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8.

(Attività negoziale)

1. L'ARES Piemonte applica, nei contratti con i terzi, le disposizioni del presente regolamento nonché delle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. Le commissioni giudicatrici, ove necessarie, sono istituite con specifico provvedimento del direttore generale, che ne nomina i componenti scegliendoli tra coloro che abbiano adeguate e specifiche professionalità e indicando chi, tra essi, ne assume le funzioni di presidente.

3. L'ARES Piemonte può compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie ed industriali purché funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto; l'ARES Piemonte può altresì procedere al rilascio di garanzie reali e fidejussorie in favore di terzi e all'assunzione di partecipazioni in società, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 9.

(Finanziamento e norme di contabilità)

1. Le entrate dell'ARES Piemonte sono definite all'articolo 13, comma 1 della l.r. 19/2001.

2. L'esercizio finanziario dell'ARES Piemonte coincide con l'anno solare.

3. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell'ARES Piemonte sono quelle previste dall'articolo 3 della l.r. 19/2001.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 11 per quanto attinente all'esercizio 2002, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della

l.r. 19/2001, l'ARES Piemonte è autorizzata all'esercizio provvisorio di bilancio, nei limiti delle entrate di cui al comma 1.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento di prima organizzazione resta in vigore sino all'approvazione, da parte del Consiglio regionale del Piemonte, dello Statuto dell'ARES Piemonte.

2. Sino alla nomina, da parte della Giunta regionale, dei componenti il Comitato direttivo, il direttore generale può porre in essere tutti gli atti che competono al suo ufficio e gli atti di ordinaria amministrazione relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'ARES Piemonte, ivi compresa l'assunzione di personale, in numero non superiore a 10 unità, in conformità di quanto disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 15, della l.r. 19/2001.

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 19/2001, le Direzioni Regionali "Patrimonio e tecnico", "Bilanci e finanze", "Trasporti" ed "Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane", su richiesta di ARES Piemonte, assicurano a quest'ultima i locali e i servizi idonei al suo funzionamento, imputandone i relativi costi al capitolo di bilancio "Trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento". In particolare:

a) la Direzione "Patrimonio e tecnico" mette a disposizione di ARES Piemonte:

1) idonei locali, entro il 1 luglio 2002, nonché il servizio di sorveglianza e pulizia ad essi relativo;

2) mobili ed attrezzature, eventualmente anche a mezzo di contratti di comodato gratuito;

3) utenze;

4) cancelleria;

5) veicoli: per tutto quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia, ai soli fini della conduzione di autoveicoli di proprietà della Regione Piemonte, il personale dell'ARES Piemonte è ad ogni effetto equiparato al personale della Regione Piemonte.

b) la Direzione "Bilanci e finanze" presta assistenza:

1) nel calcolo degli emolumenti del direttore generale e del personale di ARES Piemonte, nonché negli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi alla gestione del personale;

2) per quanto attinente alla gestione contabile di ARES Piemonte.

c) la Direzione "Trasporti" fornisce i supporti tecnici, logistici ed amministrativi necessari al funzionamento;

d) la Direzione "Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane":

1) fornisce supporto consulenziale nelle procedure di assunzione e gestione del personale;

2) provvede alla fornitura di servizi generali (quali ad esempio portierato e, nei limiti delle possibilità, servizi informatici).

4. Nelle more della determinazione delle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 19/2001, la contabilità viene tenuta e pubblicata secondo il disposto della l.r. 7/2001.

5. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 19/2001 relativo all'anno 2002 e della nomina degli organi di gestione e di controllo previsti agli articoli 7 e 9 della l.r. 19/2001, il direttore generale è autorizzato ad effettuare, nei limiti di quanto imputato al capitolo di bilancio "Trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento" per l'anno 2002 e di quanto previsto dal documento di programmazione finanziaria di cui all'allegato A del presente regolamento, le spese necessarie al funzionamento dell'ARES Piemonte; entro sessanta giorni dall'insediamento degli organi di gestione e di controllo previsti agli articoli 7 e 9 della l.r. 19/2001 l'ARES Piemonte è comunque tenuta, anche

a ratifica ed eventuale sanatoria delle spese precedentemente effettuate, alla predisposizione del bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio 2002.

6. Ove possibile, il primo bilancio preventivo pluriennale deve essere presentato dall'ARES Piemonte, congiuntamente al bilancio preventivo relativo all'anno 2003, entro il 31 dicembre 2002; il rendiconto relativo all'anno 2002 deve essere presentato entro quindici giorni dall'approvazione da parte del comitato direttivo.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento è regolato dalla l.r. 19/2001, dai principi generali del diritto e dalle norme del codice civile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 giugno 2002

Enzo Ghigo

Allegato A ⁽¹⁾
(Art. 10.)

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Premesse

In attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento di prima organizzazione dell'Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte, nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo dell'agenzia, è stato predisposto il documento di programmazione finanziaria che evidenzia le spese necessarie per il funzionamento dell'ARES Piemonte nell'anno 2002.

Per la formulazione del budget 2002 relativo ai costi di funzionamento sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

- ipotesi d'avvio delle attività a partire dal 1° settembre 2002;
- numero medio di addetti quantificabile in 15 persone di varie qualifiche funzionali, ma con prevalenza delle qualifiche più elevate, in quanto si ritiene opportuno iniziare ad assumere il personale a partire dalle funzioni di maggiore responsabilità.

La forza lavoro complessiva dell'ARES Piemonte per l'anno 2002 è quindi quantificabile in circa 60 mesi/uomo.

Programma di attività

Nel periodo preso in esame si ipotizza di svolgere le attività preliminari all'attuazione del piano triennale di investimenti e di interventi, così come verranno indicati negli indirizzi programmatici forniti dalla Regione.

In particolare si ipotizza di:

- avviare la realizzazione e l'aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale, predisponendo una banca dati informatizzata che contenga tutti gli elementi relativi alla rete trasferita, sia di carattere fisico che amministrativo;
- proporre le opportune convenzioni con le province relativamente all'attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata che è stata ad esse affidata, ai sensi dell'art. 102, comma 2 della l.r. 44/00, fissandone i parametri prestazionali e le modalità di controllo;
- accertare l'esistenza, verificandone la validità, di studi di fattibilità e/o progetti di vario livello, relativi alle opere facenti parte del piano triennale di investimenti e di interventi sulla rete demaniale regionale;
- mettere in atto ogni necessario strumento utile per il funzionamento dell'Agenzia, quali: coperture assicurative, accordi di collaborazione con altri enti operanti nel campo

⁽¹⁾ Il testo corretto dell'allegato A, qui riportato, è stato pubblicato, con avviso di rettifica di riferimento, sul Bollettino Ufficiale 11 luglio 2002, n. 28, Parte I (ndr)

della viabilità, convenzioni con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un interscambio di informazioni ed esperienze ed un apporto scientifico;

- fissare le procedure di funzionamento necessarie per il conseguimento del certificato di qualità;

- svolgere attività di supporto per la predisposizione di un piano generale per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza della rete stradale, basato sulla rilevazione dei dati di traffico e di incidentalità.

- coadiuvare e supportare la Direzione Trasporti nell'attività di aggiornamento e di prima attuazione degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di viabilità.

Programma di spesa

Descrizione della categoria di spesa	Importo (in migliaia di Euro)
Organi istituzionali (comitato direttivo, collegio dei revisori)	10
Personale (stipendi ed oneri relativi a direttore, dirigenti e personale dipendente)	325
Beni e servizi (spese per immobili destinati ad uffici e servizi, canoni locativi, acqua, gas, energia elettrica, pulizia, rifiuti solidi urbani, vigilanza notturna, riscaldamento, manutenzione ordinaria dei locali, premi assicurativi, ecc.)	43
Gestione uffici (Spese postali, telegrafiche, telefoniche, comprese quelle per la gestione di segreterie telefoniche, di apparecchiature facsimile, telefax, internet, fotocopie, carta, cancelleria, carta bollata, marche, ecc.)	40
Arredi ed attrezzature (Acquisto e manutenzione mobili, attrezzature informatiche, strumenti tecnici, ecc.)	125
Automezzi (spese per noleggio, manutenzione e gestione automezzi, compreso il carburante, spese per assicurazioni, ecc.)	13
Pubblicazioni (Spese per l'acquisto di libri, rassegne, riviste, ecc.)	4
Consulenze (Spese per consulenze a carattere legale, amministrativo, tecnico, scientifico, ecc.)	150
Oneri diversi (tributi, spese impreviste, ecc.)	40
TOTALE	750

Non si è tenuto conto di eventuali spese di investimento per interventi sulla rete stradale.

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 8/R

Regolamento regionale recante: "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 122;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 - 6748 del 29 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE".

SOMMARIO

CAPO I

FINALITA' ISTITUZIONALI

- Art.1. Fonti.
- Art.2. Finalità.
- Art.3. Ordinamento.
- Art.4. Immagine.
- Art.5. Garanzie di trasparenza.
- Art.6. Tutela della riservatezza.

CAPO II

STRUTTURA

- Art.7. Atti soggetti a pubblicazione.
- Art.8. Efficacia della pubblicazione.
- Art.9. Supplementi ordinari.
- Art.10. Supplementi straordinari.
- Art.11. Leggi e regolamenti regionali.
- Art.12. Avvisi di rettifica ed errata corrige di leggi e regolamenti regionali.
- Art.13. Decreti del Presidente della Giunta regionale.
- Art.14. Deliberazioni della Giunta regionale.
- Art.15. Decreti e deliberazioni del Presidente e degli organi collegiali del Consiglio regionale.
- Art.16. Determinazioni dei dirigenti.
- Art.17. Circolari e comunicati a rilevanza esterna.
- Art.18. Adempimenti degli estensori degli atti.
- Art.19. Verifica di correttezza degli atti pubblicandi.
- Art.20. Errata corrige e avvisi di rettifica.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

- Art.21. Ricevimento degli atti e tempi di pubblicazione.
- Art.22. Documento informatico.

CAPO IV DIFFUSIONE E GESTIONE

- Art.23. Condizioni di abbonamento.
- Art.24. Diffusione e vendita al pubblico.
- Art.25. Edizione su supporto magneto-ottico.
- Art.26. Gestione economica.

CAPO V BOLLETTINO UFFICIALE IN INTERNET

- Art.27. Edizione informatica alternativa.
- Art.28. Sezione del sito per i bandi di gara.
- Art.29. Edizione informatica sostitutiva.
- Art.30. Attività di concertazione.
- Art.31. Banche dati informatiche.

CAPO I FINALITA' ISTITUZIONALI

Art. 1.

(Fonti)

1. Il Bollettino Ufficiale è previsto quale strumento necessario di comunicazione istituzionale dell'Ente Regione dall'articolo 65 dello Statuto della Regione Piemonte, e dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n.51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

2. Il Bollettino Ufficiale è una pubblicazione improntata al rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia. Si affianca agli strumenti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alle attività di informazione e di comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e costituisce una delle modalità di garanzia del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 1995, n. 652 (Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Questo regolamento applica le norme di legge vigenti in materia di documento informatico, trasmissione e validazione del medesimo. Al fine di garantire al cittadino la massima trasparenza dell'azione amministrativa prescritta dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 51/1997, la diffusione tra il pubblico del Bollettino Ufficiale in Internet viene incentivata, consentendo l'accessibilità a titolo gratuito all'edizione in Internet e introducendo condizioni tariffarie agevolate per la pubblicazione dei testi inoltrati tramite posta elettronica.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il Bollettino Ufficiale, in forma cartacea ed informatica, costituisce lo strumento legale di diffusione tra i cittadini degli atti amministrativi della Regione Piemonte e di qualsiasi iniziativa che l'Amministrazione regionale ritiene opportuno diffondere tramite questo mezzo.

Art. 3.

(Ordinamento)

1. La struttura regionale preposta alla direzione del Bollettino Ufficiale garantisce l'osservanza delle norme in materia di editoria previste dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

2. Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato con cadenza almeno settimanale.

Art.4.

(Immagine)

1. Il Bollettino Ufficiale contribuisce a diffondere tra la generalità dei cittadini l'immagine della Regione Piemonte. La disposizione grafica della prima pagina del Bollettino e le modalità di utilizzo in essa dello stemma della Regione Piemonte sono regolate da deliberazione di Giunta regionale.

2. La Direzione del Bollettino verifica la correttezza dell'impostazione grafica dei fascicoli in modo da garantire la massima chiarezza ed intellegibilità dei documenti pubblicati.

3. La Direzione del Bollettino vigila, in collaborazione con la Direzione Comunicazione Istituzionale, sul corretto utilizzo dello stemma della Regione Piemonte all'interno dei fascicoli e segnala agli organi e strutture regionali competenti i casi di non corretto utilizzo dello stemma.

Art. 5.

(Garanzie di trasparenza)

1. La pubblicazione degli atti amministrativi rientra tra i compiti di informazione istituzionale al pubblico assegnati al Bollettino Ufficiale, affiancandosi agli strumenti di trasparenza individuati dalla l. 150/2000.

2. La Redazione del Bollettino Ufficiale, nell'ambito della propria competenza e nel rispetto delle norme di legge a tutela della riservatezza, è tenuta a fornire a chiunque li chieda chiarimenti in riferimento agli atti pubblicati sul Bollettino, anche in collaborazione con gli Uffici relazioni con il pubblico.

3. La Direzione del Bollettino inoltra eventuali richieste di diritto di accesso esercitate nei confronti di atti amministrativi pubblicati sul Bollettino ai Dirigenti estensori degli atti medesimi, in conformità all'articolo 14, comma 2, del d.p.g.r. 652/1995.

4. L'orario di apertura al pubblico della Redazione del Bollettino è disciplinato con disposizioni della struttura regionale competente.

Art. 6.

(Tutela della riservatezza)

1. La Direzione del Bollettino garantisce, per tutte le operazioni di gestione operativa del Bollettino Ufficiale, la puntuale osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

2. Nell'adempimento di attività afferenti alla gestione del Bollettino Ufficiale il trattamento di dati personali e sensibili previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 24 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è effettuato con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali indicate da specifiche norme di legge e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) e con l'osservanza delle misure di sicurezza prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675).

3. La Direzione del Bollettino dispone le misure previste al comma 2 del presente articolo anche in caso di comunicazione di dati, per esigenze di servizio o contrattuali, a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

**CAPO II
STRUTTURA**

Art.7.

(Atti soggetti a pubblicazione)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è suddiviso in due fascicoli, contenenti rispettivamente le parti I e II e la parte III.

2. Nella parte I sono pubblicati gli atti della Regione, e precisamente:
 - a) leggi e regolamenti regionali;
 - b) decreti del Presidente della Giunta regionale;
 - c) decreti del Presidente del Consiglio regionale;
 - d) deliberazioni della Giunta regionale;
 - e) deliberazioni del Consiglio regionale;
 - f) deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - g) deliberazioni delle conferenze dei servizi;
 - h) determinazioni dirigenziali;
 - i) circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori;
 - l) comunicati del Presidente della Giunta, degli Assessori e delle Direzioni della Giunta;
 - m) comunicati del Presidente del Consiglio, degli Organismi e delle Direzioni consiliari.
3. Nella parte II sono pubblicati gli atti dello Stato, e precisamente:
 - a) leggi dello Stato delle quali si renda eventualmente necessaria la pubblicazione;
 - b) sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Piemonte o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Piemonte, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;
 - c) ordinanze del Presidente della Giunta regionale nella veste di Commissario delegato alla Protezione civile.
4. Nella parte III sono pubblicati atti della Regione o di altri enti pubblici o di privati, e precisamente:
 - a) concorsi;
 - b) appalti;
 - c) annunci legali;
 - d) accordi di programma;
 - e) comunicazioni di avvio del procedimento;
 - f) statuti di enti locali.
5. Il Direttore del Bollettino dispone la pubblicazione di altri atti amministrativi e documenti, purché in possesso dei necessari requisiti, che li rendano atti alla divulgazione, e di tutti gli atti per i quali la normativa vigente prescrive la pubblicazione obbligatoria sul Bollettino Ufficiale.

Art. 8.

(Efficacia della pubblicazione)

1. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi destinati alla parte I, che di norma ha efficacia dichiarativa, assume efficacia costitutiva in tutti i casi ove lo prescrive espressa disposizione di legge o di regolamento.

Art. 9.

(Supplementi ordinari)

1. Il Direttore del Bollettino dispone, per la pubblicazione di documenti per la diffusione dei quali si ritiene opportuno avvalersi di forme particolari, anche per motivi di urgenza e tempestività di informazione, la pubblicazione di supplementi al Bollettino, in qualsiasi giorno della settimana.
2. La pubblicazione dei documenti contabili allegati alle leggi regionali di bilancio viene disposta tramite supplemento, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.

Art. 10.

(Supplementi straordinari)

1. La Direzione del Bollettino Ufficiale, su richiesta della struttura regionale competente, anche in applicazione di quanto previsto all'articolo 2, dispone la pubblicazione di

supplementi straordinari al Bollettino, quando il Bollettino Ufficiale è ritenuto strumento idoneo a diffondere tra il pubblico con efficacia e tempestività documenti di particolare complessità, ivi compresi testi unici e testi coordinati di leggi o regolamenti, di interesse per la generalità dei cittadini o per gruppi determinati o determinabili di essi.

2. Prima di provvedere alla pubblicazione di supplementi straordinari, la Direzione del Bollettino chiede alla tipografia incaricata della stampa un preventivo di spesa, e valuta, di concerto con la struttura regionale che ha richiesto la pubblicazione del supplemento, l'eventualità di un concorso alla spesa medesima da parte della struttura interessata.

Art. 11.

(Leggi e regolamenti regionali)

1. Le leggi regionali sono pubblicate entro dieci giorni dalla data di promulgazione.

2. I regolamenti regionali, emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), sono pubblicati, contestualmente al decreto e alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione, entro dieci giorni dalla data di emanazione.

3. I regolamenti consiliari sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale entro 10 giorni dalla loro approvazione.

4. Il testo delle leggi approvate dal Consiglio regionale e promulgate dal Presidente della Regione deve essere trasmesso alla Redazione del Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione, nel rispetto delle procedure previste da apposito Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale e la Direzione Affari istituzionali e Processo di Delega della Giunta regionale.

5. Il testo del Bollettino Ufficiale contenente leggi o regolamenti appena promulgati è inoltrato dalla Direzione del Bollettino al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali).

Art. 12.

(Avvisi di rettifica ed errata corrige di leggi e regolamenti regionali)

1. Se prima della pubblicazione sul Bollettino vengono riscontrati nel testo di una legge o di un regolamento già promulgati o emanati errori o difformità, la Direzione del Bollettino, di concerto con i responsabili delle strutture competenti della Giunta e del Consiglio, dispone l'immediata correzione degli errori medesimi.

2. Nel caso previsto al comma 1 del presente articolo, se l'errore o la difformità sono idonei ad alterare il senso della disposizione normativa interessata, secondo i canoni ermeneutici indicati dalle disposizioni sulla legge in generale (preleggi del codice civile, art.12), la correzione deve essere esplicitata tramite avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino contestualmente, se possibile, alla legge o al regolamento di riferimento.

3. Per errori o difformità previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, riscontrati successivamente alla pubblicazione della legge o del regolamento sul Bollettino, la Direzione del Bollettino dispone la pubblicazione di un avviso di rettifica sul primo Bollettino utile o, in caso di errore occorso in sede di composizione tipografica, di un'errata corrige.

4. Il contenuto degli avvisi di rettifica e degli errata corrige previsti ai commi precedenti è concordato dalla Direzione del Bollettino con i responsabili delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti nel processo di formazione della legge, ciascuno nell'ambito delle funzioni attribuite.

Art. 13.

(Decreti del Presidente della Giunta regionale)

1. I decreti del Presidente della Giunta regionale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, entro dieci giorni dalla loro emanazione.

2. Il responsabile della struttura regionale competente segnala alla Direzione del Bollettino parti diverse dall'oggetto e dal dispositivo del decreto da pubblicare, anche su indicazione dell'organo estensore dell'atto. La Direzione del Bollettino, di concerto con le altre strutture regionali competenti, dispone la pubblicazione esclusivamente dell'oggetto solo per motivate esigenze di legittimità e di merito.

3. I decreti di emanazione dei regolamenti regionali previsti dalla legge costituzionale n. 1/1999 sono individuati con una numerazione autonoma.

Art. 14.

(Deliberazioni della Giunta regionale)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione entro i quindici giorni successivi alla loro consegna alla Redazione del Bollettino.

2. Il responsabile della struttura regionale competente segnala alla Direzione del Bollettino parti diverse dall'oggetto e dal dispositivo della deliberazione da pubblicare, anche su indicazione dell'organo estensore dell'atto. La Direzione del Bollettino, di concerto con le altre strutture regionali competenti, dispone la pubblicazione esclusivamente dell'oggetto solo per motivate esigenze di legittimità e di merito.

Art. 15.

*(Decreti e deliberazioni del Presidente
e degli organi collegiali del Consiglio regionale)*

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza e i decreti del Presidente del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, entro dieci giorni dal ricevimento da parte della Direzione del Bollettino della copia autenticata del documento.

2. Le strutture competenti del Consiglio regionale indicano alla Direzione del Bollettino le parti dell'atto da pubblicare e le parti le quali, per motivi di legittimità o di merito, non devono essere diffuse.

Art. 16.

(Determinazioni dei dirigenti)

1. Le determinazioni dei dirigenti regionali a rilevanza esterna e che non siano meramente esecutive di precedenti determinazioni sono pubblicate, almeno per estratto contenente l'oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione entro i trenta giorni successivi alla loro consegna alla Redazione del Bollettino.

2. I dirigenti delle Strutture della Giunta sono tenuti a trasmettere alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega le proprie determinazioni, in copia conforme all'originale e in copia semplice, entro 48 ore dalla loro adozione o dalla ricezione del provvedimento munito della registrazione contabile. La Direzione del Bollettino valuta le parti delle determinazioni dirigenziali da pubblicare, tenuto conto dei principi di trasparenza amministrativa e di riservatezza stabiliti dalla norme vigenti e delle indicazioni provenienti dagli estensori delle determinazioni.

3. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture del Consiglio sono trasmesse, a cura del Settore Affari Istituzionali e supporto giuridico legale, alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Giunta entro 48 ore dalla repertoriazione delle medesime.

Art. 17.

(Circolari e comunicati a rilevanza esterna)

1. Sono considerate circolari gli atti amministrativi, firmati dal Presidente della Giunta, dagli Assessori, dai responsabili delle strutture regionali, nel rispetto delle competenze previste dalla legge, protocollati e numerati dalla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega, dopo essere stati trasmessi alla Giunta regionale per la presa in visione, e rivolti a soggetti determinati.

2. Sono considerati comunicati tutti gli atti amministrativi del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori, degli Organi politici del Consiglio regionale e dei responsabili delle strutture regionali per la cui emanazione non è richiesto il procedimento di cui al comma 1 e che si rivolgono alla generalità indeterminata dei cittadini.

3. Le circolari di cui al comma 1 vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale entro dieci giorni dalla data di apposizione della firma. Il Bollettino Ufficiale pubblica il testo protocollato e numerato dalla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega, che trasmette alla Redazione copia della circolare e detiene l'originale della medesima.

4. I comunicati di cui al comma 2 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale entro dieci giorni dalla data di ricevimento del testo dei medesimi da parte della Direzione del Bollettino.

5. La rilevanza esterna dei comunicati delle Direzioni, requisito per la loro pubblicazione, viene valutata dalla Direzione del Bollettino, di concerto con i responsabili estensori.

Art. 18.

(Adempimenti degli estensori degli atti)

1. Della pubblicità degli atti e provvedimenti di cui al presente regolamento sono responsabili i dirigenti competenti, ciascuno nell'ambito delle funzioni attribuite, anche per quanto riguarda il rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui alla l. 675/1996.

2. Contestualmente alla trasmissione alla Redazione del Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi da pubblicare, deve essere segnalata, a cura degli estensori, la presenza negli atti stessi di dati personali e sensibili la cui comunicazione e diffusione al pubblico viene disciplinata dalla l. 675/1996.

Art. 19.

(Verifica di correttezza degli atti pubblicandi)

1. La Direzione del Bollettino, quale responsabile della pubblicità degli atti, se vengono riscontrati nei testi ricevuti per la pubblicazione difformità nei confronti della normativa vigente, provvede alla correzione e all'adeguamento a norma dei medesimi, eventualmente sospendendone la pubblicazione, di concerto con i responsabili estensori degli atti.

Art. 20.

(Errata corrige e avvisi di rettifica)

1. Salvo i casi disposti dall'articolo 8, la pubblicazione dei testi sul Bollettino Ufficiale ha efficacia dichiarativa. I testi pubblicati si presumono conformi agli originali sino a prova contraria, che è ammessa con ogni mezzo.

2. L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

3. L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

4. In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudizievole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

CAPO III PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 21.

(Ricevimento degli atti e tempi di pubblicazione)

1. Gli atti destinati alla pubblicazione in parte I devono pervenire alla Redazione del Bollettino entro le ore dodici del settimo giorno precedente il giorno di pubblicazione. Gli atti destinati alla pubblicazione in parte III devono pervenire alla Redazione del Bollettino entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente il giorno di pubblicazione. Il termine per la consegna degli atti può variare in corrispondenza di eventuali spostamenti del giorno di pubblicazione.

2. I documenti da pubblicare devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale accompagnati da una richiesta di pubblicazione firmata dal dirigente responsabile dell'ente richiedente e, ove sia previsto il pagamento della tariffa, di un documento asseverativo, a termini di legge, del pagamento effettuato. Ove uno o più di tali documenti mancassero, rendendo improcedibile la pubblicazione, la Redazione del Bollettino avvisa entro ventiquattro ore l'estensore dell'atto da pubblicare, invitandolo ad integrare la richiesta di pubblicazione.

Art. 22.

(Documento informatico)

1. I documenti contenenti gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione anche in formato informatico, previo accertamento della provenienza e validità dell'atto secondo le norme vigenti al momento dell'inoltro dell'atto; in caso di motivata impossibilità organizzativa degli enti estensori, è ammesso l'inoltro del documento esclusivamente in forma cartacea.

2. Per stabilire la data di ricevimento dei documenti da pubblicare, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, fa fede il timbro di protocollo apposto dal Settore di appartenenza del Bollettino sull'originale cartaceo o, in caso di ricevimento di documento informatico, sul documento della cui provenienza si abbia certezza legale, secondo le norme vigenti al momento dell'inoltro del documento medesimo.

3. Prima della piena operatività dell'istituto della firma digitale o elettronica, in caso di difformità tra testo inoltrato in formato informatico e testo cartaceo, prevale quest'ultimo.

CAPO IV DIFFUSIONE E GESTIONE

Art. 23.

(Condizioni di abbonamento)

1. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione tra i cittadini del Bollettino Ufficiale con qualsiasi mezzo messo a disposizione dal progresso tecnologico.

2. E' garantito l'abbonamento in omaggio al Bollettino a tutti gli enti locali del Piemonte e agli enti statali, e a soggetti privati e istituzionali individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. E' garantito l'abbonamento in omaggio al Bollettino ai Consiglieri regionali e agli ex Consiglieri che ne fanno richiesta e a tutte le strutture della Giunta e del Consiglio regionali.

4. Le modalità di attivazione e le condizioni tariffarie degli abbonamenti all'edizione cartacea del Bollettino Ufficiale sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale. E' garantito alla generalità dei cittadini l'accesso gratuito all'edizione diffusa in Internet.

Art. 24.

(Diffusione e vendita al pubblico)

1. Il Bollettino Ufficiale, edizioni cartacea ed informatica, è liberamente consultabile dal pubblico presso le apposite sale di lettura ubicate presso le sedi della Giunta e del Con-

siglio regionali e presso gli Uffici relazioni con il pubblico della Regione Piemonte ovunque istituiti. Le condizioni tariffarie per l'estrazione di copie sono regolate da deliberazione di Giunta regionale.

2. La Direzione del Bollettino Ufficiale, nell'ambito delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale, attribuisce la concessione di vendita del Bollettino a librerie che ne fanno richiesta e che soddisfano i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'affidabilità e la specializzazione nella diffusione di testi giuridici.

Art. 25.

(Edizione su supporto magneto-ottico)

1. La Direzione del Bollettino realizza per uso interno, al fine di incentivare il riordino e lo smaltimento degli archivi cartacei delle strutture regionali, la riproduzione dell'intero contenuto dell'edizione cartacea del Bollettino su supporti magneto-ottici, ordinati per anno. La Redazione del Bollettino consegna le edizioni alle strutture regionali che ne fanno richiesta.

2. E' vietata qualsiasi riproduzione pedissequa del contenuto dei bollettini ufficiali comprensivi dello stemma della Regione Piemonte in edizioni su supporto magneto-ottico, idonea a ingenerare nel pubblico l'erronea convinzione della sua provenienza dall'Amministrazione regionale, prodotta e distribuita al pubblico da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, a fini di lucro e non, senza l'autorizzazione della Direzione del Bollettino. Tale eventuale autorizzazione deve essere fornita nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale. La Direzione del Bollettino vigila sull'osservanza al disposto del presente comma con gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa la segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

Art. 26.

(Gestione economica)

1. La gestione economica del Bollettino Ufficiale è improntata a criteri di economicità e di efficacia. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione i criteri generali di gestione, e individua il budget di spesa per il bilancio annuale.

2. La Direzione del Bollettino, anche in collaborazione con gli uffici regionali competenti, dispone un monitoraggio costante dell'evoluzione della normativa vigente in materia di editoria e di pubblicazioni periodiche, al fine di assicurarne la puntuale osservanza.

CAPO V

BOLLETTINO UFFICIALE IN INTERNET

Art. 27.

(Edizione informatica alternativa)

1. Il Bollettino Ufficiale è diffuso integralmente tramite rete Internet in un'apposita sezione del sito ufficiale della Regione Piemonte. L'edizione informatica, composta in formato integralmente riproduttivo dell'edizione cartacea, è consultabile gratuitamente sul sito a partire dal giorno di pubblicazione dell'edizione cartacea.

2. I testi contenuti nel Bollettino diffuso in Internet non hanno carattere di ufficialità. Tale carattere, a norma delle leggi vigenti, è attribuito unicamente all'edizione cartacea, ad esclusione dei casi in cui disposizioni di legge statale o regionale attribuiscono alla diffusione in Internet di documenti amministrativi il carattere di ufficialità.

3. I bandi, gli appalti e tutti gli atti e i provvedimenti dell'Amministrazione regionale che possono interessare la generalità dei cittadini sono diffusi in Internet contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, di concerto con la Direzione del Bollettino; la diffusione esclusivamente in Internet è consentita solo in applicazione di una norma di legge che attribuisca a tale forma di diffusione il carattere dell'ufficialità.

Art. 28.

(Sezione del sito per i bandi di gara)

1. All'interno del sito Internet del Bollettino Ufficiale è istituita una sezione nella quale vengono inseriti i bandi di gara per i quali la diffusione in Internet è prevista dalla normativa vigente (articolo 24, commi 1 e 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi").

2. La Direzione del Bollettino, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, dispone un monitoraggio costante sull'evoluzione normativa in materia di diffusione informatica dei documenti amministrativi, al fine di garantire un puntuale adempimento alle norme vigenti.

Art. 29.

(Edizione informatica sostitutiva)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 31 del presente regolamento, la Direzione del Bollettino, nell'ambito delle direttive della Giunta regionale, per ottemperare ad eventuali sviluppi della normativa, predispone le modalità operative idonee a garantire l'istituzione di un'edizione del Bollettino Ufficiale diffusa in Internet ed integralmente sostitutiva dell'edizione cartacea, al fine di garantire la continuità dell'attività di informazione istituzionale al pubblico svolta dal Bollettino anche per mezzo di altri strumenti creati dallo sviluppo della tecnologia nel settore dell'informazione.

Art. 30.

(Attività di concertazione)

1. Nel rispetto dei principi previsti dalla l. 150/2000, la Direzione del Bollettino Ufficiale collabora, nell'ambito delle proprie competenze, all'attività di concertazione degli strumenti informativi posti a disposizione della Regione Piemonte dalla normativa vigente; tale funzione si esplica nel garantire la contestualità della diffusione del Bollettino Ufficiale in forma cartacea e su rete Internet.

2. La Direzione del Bollettino, di concerto con l'ente estensore degli atti, dispone la diffusione esclusivamente sull'edizione in Internet del Bollettino Ufficiale prevista all'articolo 29 di atti inviati per la pubblicazione nell'edizione cartacea, in presenza di una disposizione normativa che prevede la diffusione obbligatoria in Internet e sostitutiva della pubblicazione sull'edizione cartacea.

Art. 31.

(Banche dati informatiche)

1. Le deliberazioni di Giunta, le determinazioni dirigenziali e altri documenti amministrativi della Regione Piemonte diffusi attraverso il Sistema informativo regionale, sono utilizzate, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino, in conformità alle norme vigenti.

2. Sono utilizzate, per le finalità di cui al comma 1, le deliberazioni del Consiglio regionale, le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e le determinazioni dirigenziali delle strutture consiliari contenute nel Sistema informativo del Consiglio regionale.

3. Prima della piena operatività dell'istituto della firma digitale, è da considerarsi documento ufficiale anche ai fini della pubblicazione il documento cartaceo firmato dall'organo responsabile dell'emanazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 luglio 2002

Enzo Ghigo

NOTE

Note all'art.1.

- Il testo dell'art.65 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art.65 (Pubblicità degli atti amministrativi)

Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo.

Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale.”

- Il testo dell'art.8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n.51, è il seguente:

“2. Al riguardo la Regione realizza un sistema di pubblicità dei propri atti che ne permetta l'effettiva ed agevole conoscenza da parte dei cittadini, anche mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.”

- Il testo originario della legge 7 agosto 1990, n.241, è pubblicato sulla G.U. 18 agosto 1990, n.192, ed è stato modificato dalla legge 24 dicembre 1993, n.537, pubblicata sulla G.U. 28 dicembre 1993, n.303, dalla legge 11 luglio 1995, n.273, pubblicata sulla G.U. 11 luglio 1995, n.160, dalla legge 15 maggio 1997, n.127, pubblicata sulla G.U. 17 maggio 1997, n.113, S.O., dalla legge 16 giugno 1998, n.191, pubblicata sulla G.U. 20 giugno 1998, n.142, S.O., dalla legge 3 agosto 1999, n.265, pubblicata sulla G.U. 6 agosto 1999, n.183, S.O., dalla legge 24 novembre 2000, n.340, pubblicata sulla G.U. 24 novembre 2000, n.275.

- Il testo della legge 7 giugno 2000, n.150, è pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2000, n.136.

- Il testo del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 1995, n.652, è pubblicato sul B.U. 22 febbraio 1995, n.8.

Note all'art.3.

- Per il testo dell'art.65 dello Statuto della Regione Piemonte, si veda la nota all'art.1.

- Il testo della legge 8 febbraio 1948, n.47, è pubblicato sulla G.U. 20 febbraio 1948, n.43.

Note all'art.5.

- Per il testo della l.150/2000, si veda la nota all'art.1.

- Il testo dell'art.14, comma 2, del D.P.G.R. 652/1995, è il seguente:

“2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente all'ufficio regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza all'unità organizzativa regionale interessata, anche a mezzo fax.”

Note all'art.6.

- Il testo dell'art.22 della legge 31 dicembre 1996, n.675, è il seguente:

“Art.22. (Dati sensibili)

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religio-

sa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nel singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.”.

- Il testo dell'art.23 della legge 31 dicembre 1996, n.675, è il seguente:

“Art.23. (Dati inerenti alla salute)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all'art.10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;

b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;

c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;

d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.

1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.

1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia."

- Il testo dell'art.24 della legge 31 dicembre 1996, n.675, è il seguente:

"Art.24. (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale)

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate."

- Il testo dell'art.24 bis della legge 31 dicembre 1996, n.675, è il seguente:

"Art.24 bis. (Altri dati particolari)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare."

- Il testo originario del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135, è pubblicato sulla G.U. 17 maggio 1999, n.113, ed è stato modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, pubblicato sulla G.U. 16 agosto 1999, n.191, e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.282, pubblicato sulla G.U. 16 agosto 1999, n.191.

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318, è pubblicato sulla G.U. 14 settembre 1999, n.216.

Note all'art.10.

- Il testo della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, è pubblicato sulla G.U. 22 dicembre 1999, n.299.
- Il testo dell'art.11, comma 5, della legge 10 febbraio 1953, n.62, è il seguente:
"Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

Note all'art.11.

- Il testo dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi del codice civile) è il seguente:

"Art.12. (Interpretazione della legge)

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato."

Note all'art.12.

- Per il testo della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, si veda la nota all'art.10.

Note all'art.17.

- Il testo originario della legge 31 dicembre 1996, n.675, è pubblicato sulla G.U. 8 gennaio 1997, n.5, S.O., ed è stato modificato dal decreto legislativo 9 maggio 1997, n.123, pubblicato sulla G.U. 10 maggio 1997, n.107, dal decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255, pubblicato sulla G.U. 5 agosto 1997, n.181, dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n.135, pubblicato sulla G.U. 9 maggio 1998, n.106, dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171, pubblicato sulla G.U. 3 giugno 1998, n.127, dal decreto legislativo 6 novembre 1998, n.389, pubblicato sulla G.U. 9 novembre 1998, n.262, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.51, pubblicato sulla G.U. 9 marzo 1999, n.56, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135, pubblicato sulla G.U. 17 maggio 1999, n.113, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, pubblicato sulla G.U. 16 agosto 1999, n.191, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.282, pubblicato sulla G.U. 16 agosto 1999, n.191.

Note all'art.30.

- Il testo dell'art.24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340, è il seguente:
"Art.24. (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative."
- Il testo dell'art.24, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n.340, è il seguente:
"3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti."

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R

Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 219-2992 del 29 gennaio 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 - 7364 del 14 ottobre 2002;

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVO PROGRAMMA D'AZIONE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque) e della deliberazione del Consiglio regionale n. 219-2992 del 29 gennaio 2002, designa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e definisce il relativo programma d'azione.

Art. 2.

(Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Sono designati zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori di cui all'Allegato A del presente regolamento.

Art. 3.

(Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. A far data dal 1° gennaio 2003, nelle zone vulnerabili di cui all'articolo 2 sono di obbligatoria applicazione le misure di cui all'Allegato B del presente regolamento e, per quanto non disciplinato dallo stesso, le indicazioni del Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le Politiche agricole del 19 aprile 1999.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nelle zone vulnerabili di cui all'articolo 2 sono effettuate secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

(Fertilizzazione nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)

1. Ove più restrittive, restano ferme le disposizioni relative alle operazioni di fertilizzazione effettuate nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ricomprese nelle zone vulnerabili di cui all'articolo 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 18 ottobre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 ottobre 2002 e relativo allegato (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 10/R

Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 63-7383 del 14 ottobre 2002;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE PIEMONTE

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Criteri generali di amministrazione
- Art. 4 - Regolamentazione
- Art. 5 - Atti amministrativi
- Art. 6 - Funzioni
- Art. 7 - Collaborazioni
- Art. 8 - Gestione delle spese FEOGA
- Art. 9 - Autorizzazione dei pagamenti
- Art. 10 - Manuali delle procedure
- Art. 11 - Controlli
- Art. 12 - Bilancio, contabilità e certificazione
- Art. 13 - Sistema Informativo e interscambio dati
- Art. 14 - Rapporti operativi con la Regione Piemonte
- Art. 15 - Rapporti finanziari con la Regione Piemonte
- Art. 16 - Norme transitorie

Art. 1.

(Oggetto del regolamento e definizioni)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), il presente regolamento disciplina l'attività dell'Organismo pagatore regionale.

2. Nel testo del presente regolamento si intende:

a) per "AGEA" l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, costituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) come da ultimo modificata dal decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381 convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

b) per "Organismo pagatore regionale" si intende l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari in Piemonte.

Art. 2.

(Sede)

1. L'Organismo pagatore regionale ha sede legale in Torino e può aprire sedi periferiche.

Art. 3.

(Criteri generali di amministrazione)

1. L'Organismo pagatore regionale per la propria amministrazione si ispira ai seguenti principi:

- a) economicità, efficienza ed efficacia;
- b) pubblicità e trasparenza;
- c) rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati;
- d) adozione di adeguate forme di supervisione e controllo;
- e) separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- f) separazione delle gestioni dei fondi FEOGA dalle gestioni di fondi nazionali o regionali in conformità alla normativa comunitaria prevista per gli Organismi pagatori.

Art. 4.

(Regolamentazione)

1. Il regolamento di funzionamento e contabilità è adottato dall'Organismo pagatore regionale ed approvato dalla Giunta regionale.

2. L'Organismo pagatore regionale si dota di un regolamento di organizzazione e del personale.

3. L'Organismo pagatore regionale si dota di specifici manuali delle procedure, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché dei regolamenti di cui al comma 1, per lo svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e contabili.

Art. 5.

(Atti amministrativi)

1. L'Organismo pagatore regionale adotta atti amministrativi repertoriati con numerazione progressiva. Il repertorio è tenuto distinto per gli atti che si riferiscono alla propria gestione.

Art. 6.

(Funzioni)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Organismo pagatore regionale:

a) assume la gestione finanziaria delle entrate e delle spese per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea (UE) e finanziati, in tutto o in parte, dal FEOGA Garanzia nonché degli altri aiuti previsti all'articolo 5 della l.r. 16/2002;

b) opera nel rispetto del regolamento CE n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune e si conforma ai criteri contenuti nell'Allegato al regolamento CE n. 1663/1995, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle linee direttrici della Commissione UE inerenti la revisione dei conti, costituenti parte integrante del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 (Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori), e sue successive modificazioni e integrazioni;

c) garantisce nei confronti dell'Unione europea gli adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di erogazione e nell'esercizio delle funzioni, ai sensi del regolamento CE n. 1663/1995, provvedendo:

- 1) all'autorizzazione dei pagamenti;
- 2) all'esecuzione dei pagamenti;

3) alla contabilizzazione dei pagamenti.

2. L'Organismo pagatore regionale assicura il raccordo operativo con l'AGEA quale organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. 165/1999.

3. L'Organismo pagatore regionale provvede alla motivata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di anticipazioni di cassa per far fronte all'esigenza di pagamenti degli aiuti comunitari.

Art. 7.

(Collaborazioni)

1. Mediante apposite convenzioni, secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, l'Organismo pagatore regionale può avvalersi della collaborazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

(Gestione delle spese FEOGA)

1. L'organizzazione dell'Organismo pagatore regionale si articola nelle seguenti aree funzionali indipendenti:

- a) autorizzazione dei pagamenti;
- b) esecuzione di pagamenti;
- c) contabilizzazione dei pagamenti;
- d) servizio di controllo interno;
- e) organizzazione e servizio tecnico.

2. Ai sensi del regolamento CE n. 1663/1995 e successive modifiche e della l.r. 16/2002 l'Organismo pagatore regionale svolge le funzioni di:

a) autorizzazione dei pagamenti mediante emissione di nulla osta conseguente il ricevimento delle domande, l'istruttoria, il controllo, l'esatta definizione dell'importo da erogare al beneficiario, e la predisposizione del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa da inoltrare all'unità amministrativa responsabile dell'esecuzione, l'ammissibilità dell'aiuto e la gestione del contenzioso;

b) esecuzione dei pagamenti con ordine all'istituto tesoriere previa verifica della corretta imputazione della spesa e della conformità della stessa alla normativa comunitaria, archiviazione delle pratiche dopo l'avvenuto pagamento, il riscontro dell'avvenuto pagamento. E' istituita una apposita sezione per la registrazione e la verifica della validità delle garanzie;

c) contabilizzazione dei pagamenti con registrazione del pagamento nei libri contabili, costituiti da un sistema informatizzato, e la produzione, sulla base di tali registrazioni, delle dichiarazioni periodiche delle entrate e delle spese previste dalle disposizioni comunitarie. E' istituita una apposita sezione per la gestione dei crediti e la tenuta del registro dei debitori;

d) il servizio di controllo interno garantisce che le procedure di istruttoria, di controllo amministrativo e in loco, di autorizzazione al pagamento siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale e tiene a disposizione della Società di certificazione di cui all'articolo 13 del d. lgs. 165/1999, i programmi e i rapporti di controllo;

e) l'area di organizzazione e il Servizio tecnico hanno il compito di garantire il funzionamento dell'Organismo pagatore regionale, verificando gli elementi che giustificano i pagamenti ai richiedenti mediante operazioni di controllo e d'ispezione del sistema.

Art. 9.

(Autorizzazione dei pagamenti)

1. Ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/1995, sono delegate alla Regione, alle Province ed alle Comunità montane, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in

materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) in materia di concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di rispettiva competenza, le fasi procedurali relative all'autorizzazione dei pagamenti.

2. L'Organismo pagatore regionale adotta un regolamento delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di settore di cui all'articolo 8 della legge regionale l.r. 17/1999, che definisce:

- a) gli obblighi degli enti delegati di cui al comma 1;
- b) le responsabilità e le garanzie;
- c) la documentazione da impiegare e le modalità di comunicazione;
- d) le modalità di verifica e di accesso ai dati da parte dell'Organismo pagatore regionale, dell'organismo di coordinamento (AGEA) e dei servizi della UE;
- e) la sicurezza, la disponibilità e le modalità di interscambio dei dati;
- f) le modalità di gestione delle controversie.

3. I rapporti tra l'Organismo pagatore regionale e gli enti delegati di cui al comma 1, sono regolati da appositi accordi contenenti le clausole definite nel regolamento di cui al comma 2.

4. L'Organismo pagatore regionale predispone annualmente un programma dei controlli da effettuarsi presso gli enti delegati di cui al comma 1.

Art. 10.

(Manuali delle procedure)

1. I manuali delle procedure devono interessare ciascuna funzione e/o tipologia di intervento, e possono essere rivisti ogni anno anche in relazione ai risultati dei controlli effettuati e della relazione annuale presentata dalle strutture di controllo e dagli enti delegati di cui all'articolo 9, comma 1.

2. I manuali delle procedure contengono:

- a) le procedure particolareggiate relative al ricevimento, all'archiviazione, alla registrazione ed al trattamento delle domande, ivi compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;
- b) l'elenco esauriente delle verifiche da effettuare, ivi compreso il modello di attestazione o check list dei controlli effettuati;
- c) il numero dei controlli da effettuare e i criteri per la loro determinazione;
- d) le scadenze in cui le relazioni devono essere presentate;
- e) le procedure relative al trattamento delle anomalie rilevate.

3. Nei manuali delle procedure sono definite, tra l'altro, le modalità di esecuzione dei seguenti controlli che gli enti delegati sono tenuti ad effettuare:

- a) controllo amministrativo/tecnico: è svolto dai soggetti incaricati dell'istruttoria delle domande e consiste nella verifica delle condizioni di ammissibilità delle stesse e nella verifica della correttezza tecnica e formale della documentazione allegata ad esse;
- b) controllo oggettivo in loco: è svolto dai soggetti incaricati dell'istruttoria delle domande e consiste nella verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi e verte su un campione delle domande i cui criteri di scelta sono stabiliti, per ciascun intervento, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. I manuali delle procedure si conformano ai manuali di armonizzazione orizzontali o di settore redatti dall'organismo di coordinamento AGEA.

5. Presso l'Organismo pagatore regionale è istituito il registro dei manuali delle procedure.

Art. 11.

(Controlli)

1. L'Organismo pagatore regionale nell'esercizio delle funzioni è tenuto ad effettuare i seguenti controlli, le cui modalità di effettuazione sono definite in specifici manuali:

- a) controlli incrociati nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC): consente la verifica dei dati dichiarati dal richiedente tramite la domanda di contributo e la documentazione allegata con le informazioni contenute nel Servizio informa-

tivo agricolo nazionale (SIAN), nel Sistema informativo agricolo regionale e in altre banche dati dell'amministrazione pubblica;

b) controllo interno: è effettuato dall'unità organizzativa responsabile del controllo interno, la quale è indipendente dagli altri servizi e riferisce direttamente alla direzione. Il controllo interno consiste nella verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di organismi pagatori, dei regolamenti e delle procedure da parte delle strutture dell'Organismo pagatore regionale e dei soggetti delegati di cui all'articolo 9, comma 1, l'efficacia dell'azione amministrativa e inoltre che la contabilità sia accurata, completa e tempestiva.

2. L'Organismo pagatore regionale dispone tutte le misure organizzative necessarie ad agevolare il controllo esterno previsto sull'attività dell'organismo pagatore, in materia di FEOPA Garanzia, da parte:

a) dell'Unione europea;

b) dell'AGEA - organismo di coordinamento;

c) della società di certificazione di cui all'articolo 13 del d. lgs. 165/1999, incaricata di effettuare annualmente la certificazione dei conti dell'Organismo pagatore regionale.

Art. 12.

(Bilancio, contabilità e certificazione)

1. L'Organismo pagatore regionale è dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. L'Organismo pagatore regionale adotta un sistema di gestione contabile di tipo finanziario e patrimoniale nel rispetto della normativa comunitaria in materia e della normativa nazionale secondo gli schemi di rappresentazione definiti dalla stessa normativa comunitaria.

3. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento temporale del sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:

a) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa determinazione comunitaria, per quanto concerne la gestione dei fondi per spese comunitarie, connesse e cofinanziate.

b) il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre per quanto concerne la gestione dei fondi regionali destinati al funzionamento, ad aiuti e interventi regionali, compresi gli aiuti di stato regionali aggiuntivi previsti dal PSR 2000-2006, nonché per la gestione dei fondi degli enti delegati di cui all'articolo 9, comma 1, come previsto all'articolo 5 della l.r. 16/2002.

4. L'Organismo pagatore regionale provvede alla tenuta di un sistema di contabilità per il funzionamento istituzionale distinto da quello proprio dell'Organismo pagatore.

5. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOPA - Sezione Garanzia sono certificati ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 165/1999.

6. Costituiscono entrate proprie dell'Organismo pagatore regionale:

a) le somme trasferite all'Organismo pagatore regionale per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore nonché i rimborsi destinati al funzionamento della struttura;

b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento, comprensivo degli eventuali oneri per le anticipazioni;

c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;

d) somme assegnate da enti delegati in relazione a funzioni affidate ai sensi della l.r. 17/1999;

e) somme assegnate da altre Regioni per funzioni attribuite come previsto all'articolo 1, comma 2 della l.r. 16/2002.

7. Non costituiscono entrate proprie dell'Organismo pagatore regionale e sono gestite separatamente, nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:

a) le somme trasferite all'Organismo pagatore regionale dall'Unione europea e dallo Stato, dalle Regioni e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, contributo o premio, cofinanziati ai sensi della normativa comunitaria;

b) le somme trasferite all'Organismo pagatore regionale dalla Regione a titolo di cofinanziamento regionale, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, contributo o premio, cofinanziati ai sensi della normativa comunitaria;

c) le somme assegnate all'Organismo pagatore regionale dalla Regione, dagli enti delegati, da altre Regioni per aiuti di stato regionali sul PSR 2000-2006 nonché per aiuti, contributi e premi derivanti da legislazione regionale.

8. Le somme di cui al comma 7, lettera a), sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'Organismo pagatore regionale con la dizione "Aiuti, contributi e premi comunitari".

9. L'Organismo pagatore regionale si avvale della tesoreria della Regione.

10. L'Organismo pagatore regionale è direttamente responsabile nei confronti del FEO-GA garanzia delle attività svolte, comprese quelle delegate.

Art. 13.

(Sistema informativo e interscambio dati)

1. L'Organismo pagatore regionale fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d. lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti CE n. 1258/1999 e n. 1663/1995.

2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti e dei controlli, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, l'Organismo pagatore regionale si avvale dei servizi e delle procedure del Sistema informativo agricolo regionale, e, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), dei dati e dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni.

3. Il Sistema informativo agricolo regionale assicura tra l'altro la messa a disposizione delle informazioni, delle procedure e dei controlli previsti dai regolamenti comunitari n. 1258/1999 e n. 1663/1995 e garantisce in particolare:

a) l'architettura informatica e telematica idonea allo sviluppo del sistema federato della pubblica amministrazione piemontese per l'agricoltura;

b) la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte e dei relativi fascicoli aziendali;

c) la gestione integrata dei contributi ed aiuti in materia di agricoltura;

d) la messa a disposizione di tecnologie innovative, quali telerilevamento e fotointerpretazione, per le funzioni ed i compiti di controllo;

e) l'interscambio delle informazioni tra l'Organismo pagatore regionale e l'AGEA nonché tra gli enti e organismi piemontesi che operano in agricoltura;

f) il sistema di relazioni con il pubblico attraverso la gestione di apposito sito web;

g) la sicurezza logica e fisica, la riservatezza e l'integrità dei dati attraverso la messa a disposizione delle tecnologie e delle procedure più idonee per ottemperare alle specifiche previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati individuali e di trattamento dei dati contabili, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675);

h)⁽¹⁾ il sistema di gestione degli accessi e delle autorizzazioni alle funzionalità del sistema di archivi e procedure.

Art. 14.

(Rapporti operativi con la Regione Piemonte)

1. L'Organismo pagatore regionale conforma la propria attività alle direttive che la Giunta Regionale emana nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali.

⁽¹⁾ Correzione apportata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 novembre 2002, Parte I (ndr)

2. L' Organismo pagatore regionale presenta alla Regione una previsione di spesa entro il 31 agosto dell'anno precedente.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Organismo pagatore regionale presenta il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio precedente alla Regione.

4. Semestralmente l'Organismo pagatore regionale presenta alla Giunta regionale un report sull'andamento finanziario e sull'attività svolta. La Giunta regionale ne informa la competente Commissione del Consiglio regionale e il Comitato di cui all'articolo 8 della l.r. 17/1999.

Art. 15.

(Rapporti finanziari con la Regione Piemonte)

1. Sulla base della previsione di spesa la Giunta regionale autorizza il versamento dell'anticipo per le spese di funzionamento nella misura massima del 50 per cento.

2. Un secondo anticipo nella misura massima del 25 per cento per le spese di funzionamento è versato alla presentazione della prima relazione semestrale entro il 30 aprile;

3. Il saldo per le spese di funzionamento è versato dietro presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4. La Regione versa le proprie quote di cofinanziamento almeno un mese prima della effettuazione dei pagamenti.

5. Sulle giacenze delle somme versate a titolo dell'articolo 12, comma 7, lettere b) e c) l'Organismo pagatore regionale riconosce un interesse a favore della Regione Piemonte pari alle migliori condizioni di mercato, in misura e secondo modalità che saranno fissate nella apposita convenzione di cui all'articolo 6, comma 4 della l.r. 16/2002.

6. In caso di eventuali anticipazioni di cassa da parte dell'Organismo pagatore regionale per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento di fondi regionali, nazionali e comunitari la Regione Piemonte riconosce le spese, in misura che sarà fissata nella apposita convenzione di cui all'articolo 6, comma 4 della l.r. 16/2002.

Art. 16.

(Norme transitorie)

1. Nelle more del riconoscimento, la Regione individua l'Organismo pagatore regionale quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi, in tutto o in parte, per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune di cui all'articolo 5, comma 3, del d. lgs. 165/1999.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 ottobre 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2002, n. 11/R

Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7677 del 12 novembre 2002;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF".

Art. 1.

(Aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), è fissata in via definitiva nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Art. 2.

(Reddito imponibile)

1. La maggiorazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 rispetto alla misura dello 0,9 per cento non si applica ai redditi inferiori ad Euro 10.329,14.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 12 novembre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 novembre 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 novembre 2002, n. 12/R.

Abrogazione del regolamento regionale n. 11/R del 12 novembre 2002 recante: “Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 88-7765 del 18 novembre 2002;

Vista la legge regionale 20 novembre 2002, n. 27;

emana

il seguente regolamento:

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/R DEL 12 NOVEMBRE 2002, RECANTE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF”.

Art. 1.

1. Il regolamento regionale recante: “Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF”, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 novembre 2002, n. 11/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 novembre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 novembre 2002, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-7680 del 18 novembre 2002

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULLA RIFORMA AMMINISTRATIVA (ART. 11, LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2000, N. 44)"

Art. 1.

(Istituzione)

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito della Segreteria tecnica interistituzionale di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.

Art. 2.

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge i suoi compiti, avvalendosi degli altri Osservatori regionali operanti sul territorio piemontese e della Rete unitaria della pubblica amministrazione piemontese (RUPAR):

a) conoscitivi, informativi, statistici in relazione alle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione agli enti locali, alle autonomie territoriali e funzionali, nonché in relazione alle attività di interesse generale svolte per autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà;

b) di analisi comparativa e monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza organizzativa delle funzioni amministrative oggetto di conferimento, nonché dei trasferimenti finanziari e di risorse umane;

c) di verifica dello stato di attuazione della riforma e della sua ricaduta sul territorio piemontese, al fine di fornire un supporto alle decisioni dei soggetti coinvolti nel processo di riforma della pubblica amministrazione;

d) di supporto alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali per l'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la soluzione delle conseguenti problematiche.

2. L'Osservatorio nell'ambito della sua attività:

a) predispone un programma annuale, corredato del piano organizzativo per la sua realizzazione, che viene trasmesso alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali per eventuali osservazioni ed integrazioni;

b) comunica semestralmente lo stato di attuazione del programma alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ed alla Giunta regionale;

c) predispone un rapporto per la Giunta regionale per i fini di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 44/2000.

3. Le risorse necessarie per l'espletamento dei compiti su esposti sono definite annualmente dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 3.

(Composizione)

1. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composto:

a) dal Presidente della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali in qualità di Presidente dell'Osservatorio;

b) da undici rappresentanti delle autonomie locali e funzionali, articolati come segue:

1) due rappresentanti delle province designato dall'UPP;

2) sei rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente dall'ANCI Piemonte, dalla Lega delle autonomie locali, dalla Consulta regionale unitaria dei piccoli comuni;

3) due rappresentanti delle comunità montane designato dall'UNCCEM;

4) un rappresentante delle camere di commercio designato da Unioncamere Piemonte;

c) da sei rappresentanti delle attività economico-produttive designati, ad esclusione del rappresentante di cui al numero 5), dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale ed articolati come segue:

1) un rappresentante dell'industria;

2) un rappresentante del commercio;

3) un rappresentante dell'artigianato;

4) un rappresentante della imprenditoria agricola;

5) un rappresentante designato dalle fondazioni bancarie piemontesi;

6) un rappresentante sindacale;

d) da quattro rappresentanti del terzo settore, designati dalla Consulte regionali o in mancanza dalle associazioni più rappresentative a livello regionale individuate dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ed articolati come segue:

1) un rappresentante del volontariato designato dal Consiglio regionale del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) o, in mancanza, dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, fra le associazioni più rappresentative a livello regionale;

2) due rappresentanti dei consumatori e utenti designati dalla Consulta dei consumatori di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore);

3) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo operanti in Piemonte di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo);

e) un rappresentante dell'autonomia universitaria, designato congiuntamente dagli atenei piemontesi;

f) da un rappresentante delle istituzioni scolastiche, designato dal Consiglio regionale dell'istruzione e, nelle more della sua costituzione, dalla Direzione scolastica regionale.

2. I componenti durano in carica e si rinnovano con il rinnovo della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 34/1998.

3. Il segretario dell'Osservatorio, nominato dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, svolge funzioni di referente e di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Comitato tecnico)

1. A supporto dell'Osservatorio è costituito un Comitato tecnico composto da due dirigenti e/o funzionari della Regione, designati dal Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sei delle autonomie designati dalle delegazioni regionali delle associazioni delle autonomie locali componenti della Conferenza, che svolgono la loro attività nell'ambito del decentramento amministrativo e nominati dal Presidente dell'Osservatorio.

2. Il Comitato tecnico organizza la propria attività mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro con la partecipazione dei propri componenti, in relazione ai contenuti dei progetti e delle iniziative da realizzare sulla base del programma annuale di cui all'articolo 2, comma 2, ed avvalendosi dei contributi resi dai soggetti partecipanti all'Osservatorio, dagli enti strumentali e dalle collaborazioni specialistiche di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Collaborazioni tecnico-scientifiche e disposizione finanziaria)

1. Al fine di garantire all'attività dell'Osservatorio contributi di elevata specializzazione nelle materie trattate, il Presidente della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali può attivare convenzioni con istituti o centri di ricerca, università, fondazioni culturali ed avvalersi di esperti per consulenze tecnico-scientifiche.

2. Le risorse finanziarie per le collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono imputabili al capitolo 10580 del bilancio della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 novembre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 dicembre 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: "Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse".⁽¹⁾

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il capo IX della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 102 - 7864 del 25 novembre 2002

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "DEFINIZIONE DI ULTERIORI CANONI MINIMI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PUBBLICA PER USO INDUSTRIALE E PER IL CONSUMO UMANO E RATEIZZAZIONE DELLE ANNUALITA' PREGRESSE".

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Nelle more di una più complessiva rivisitazione delle misure dei canoni dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche, il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), la misura di ulteriori canoni minimi per le derivazioni per uso industriale e per il consumo umano e la rateizzazione delle annualità pregresse.

Art. 2.

*(Definizione di ulteriori canoni minimi
per l'uso industriale)*

1. Gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica per uso industriale di seguito elencate non possono essere inferiori a:

a) euro 250,00 per volumi di acqua concessa inferiori o uguali a 500 mc/anno;

b) euro 500,00 per volumi di acqua concessa compresi tra 501 e 2.500 mc/anno.

2. Per le derivazioni con volumi d'acqua concessa superiori a quelli indicati al comma 1 si applicano i canoni minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

*(Definizione di ulteriori canoni minimi
per il consumo umano)*

1. Gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica per il consumo umano a servizio di piccoli acquedotti rurali o montani con portate medie annue inferiori o uguali a 0,1 l/sec. non possono essere inferiori a euro 100,00.

2. Per le derivazioni con portate medie annue superiori a quella indicata al comma 1 si applicano i canoni minimi previsti dalla normativa vigente.

⁽¹⁾ Il titolo del D.P.G.R. n. 14/R è stato corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 dicembre 2002, Parte I (ndr)

Art. 4.

(Decorrenza e rimborsi)

1. La misura dei canoni minimi definiti agli articoli 2 e a 3 si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

2. Le competenti strutture regionali sono autorizzate a procedere al rimborso delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto eventualmente introitato per effetto dell'applicazione dei minimi stabiliti dalla normativa previgente e quanto dovuto in applicazione del presente regolamento.

Art. 5.

(Rateizzazione delle annualità pregresse)

1. Qualora l'importo dovuto alla Regione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002, sia superiore a 1.000,00 euro, il pagamento può essere effettuato, previa comunicazione all'Amministrazione regionale, in due rate annuali di pari importo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 25 novembre 2002.

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 novembre 2002 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: "Programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigiano".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'articolo 42 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-5900 del 22 aprile 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-7804 del 25 novembre 2002;

emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DEL COMITATO PARITETICO PER IL SETTORE ARTIGIANO"

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) convenzione: "la convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano" approvata dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 44-5900 del 22 aprile 2002 ai sensi dell'articolo 42, comma 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);

b) Comitato paritetico: "il comitato composto da quattro rappresentanti nominati dall'Assessore regionale per l'artigianato e da quattro rappresentanti nominati da Unioncamere Piemonte previsto dall'articolo 4 della convenzione";

c) Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte: "l'associazione tra Confartigianato, CNA e CASA del Piemonte";

d) programma: "il programma predisposto dal Comitato paritetico e disciplinato dall'articolo 4 della convenzione".

Art. 2.

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 7 della convenzione e disciplina le procedure, i termini e le modalità di gestione delle risorse destinate alla promozione del settore artigiano in attuazione della convenzione.

Art. 3.

1. Il Comitato paritetico individua le aree di intervento e gli obiettivi prioritari ai quali riservare le risorse destinate alle finalità indicate dalla convenzione, tenuto conto degli indirizzi e della programmazione regionale e delle linee strategiche del sistema camerale piemontese.

2. Con lettera raccomandata dell'Assessore all'artigianato della Regione Piemonte e del Presidente dell'Unioncamere Piemonte, inviata ai soggetti di cui all'articolo 4, sono resi noti:

a) i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti da finanziare ai sensi del presente regolamento;

b) le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, conformemente a quanto previsto dagli articoli successivi;

c) le aree e gli obiettivi prioritari ai quali destinare le risorse di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Sono ammessi a presentare direttamente i progetti da destinare al finanziamento:

a) Regione Piemonte;

b) Unioncamere Piemonte;

c) Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte;

- d) Camere di commercio del Piemonte.
- 2. Sono ammessi a presentare i progetti secondo le modalità indicate dall' articolo 5:
 - a) associazioni di categoria di livello regionale;
 - b) associazioni di categoria di livello provinciale.

Art. 5.

1. Tutti i progetti devono essere presentati entro il termine di scadenza indicato dall'articolo 3, comma 2.

2. I progetti della Regione Piemonte, dell'Unioncamere Piemonte, del Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte e delle Camere di commercio sono presentati direttamente al Comitato paritetico; i progetti del Comitato di coordinamento e delle Camere di commercio sono inviati tramite raccomandata a Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte.

3. I progetti delle associazioni di categoria di livello regionale devono essere presentati previamente al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte, che valuta l'opportunità di trasmetterli al Comitato paritetico.

4. I progetti delle associazioni di categoria di livello provinciale devono essere previamente presentati alla Camera di commercio territorialmente competente e da questa trasmessi alla Regione Piemonte ed all'Unioncamere Piemonte.

5. I progetti delle associazioni di categoria di livello provinciale che vengono presentati dalle Camere di commercio territorialmente competenti, devono preferibilmente trovare l'accordo unitario tra le associazioni (Confartigianato, CNA, CASA). Diversamente la valutazione dei progetti spetta al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte.

6. Ai fini del rispetto dei termini per la presentazione dei progetti delle associazioni di categoria di livello regionale e provinciale si fa riferimento, rispettivamente, alla data di invio al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte ed alla data di invio alla locale Camera di commercio.

Art. 6.

1. Completata la fase di presentazione dei progetti ed esaminata la documentazione ricevuta, il Comitato paritetico seleziona i progetti da ammettere al finanziamento e determina l'importo concesso a ciascuno di essi, tenendo conto dell'ammontare delle risorse e delle priorità di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il Comitato paritetico provvede quindi all'elaborazione del programma di cui agli articoli 3 e 4 della convenzione, nel quale deve essere contenuta una relazione generale sulle iniziative che dovranno essere realizzate, con la specificazione dei progetti approvati e delle modalità e termini di erogazione dei contributi.

3. Nello stesso programma deve essere contenuta una relazione sull'attuazione dei progetti dell'anno precedente e sulle modalità di utilizzo di eventuali fondi residui.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della convenzione si prevede che, prima di ogni seduta del Comitato paritetico, la Direzione competente provvede a convocare le associazioni di categoria (Confartigianato, CNA, CASA) e la Commissione regionale per l'artigianato, al fine di concordare e definire i progetti di interesse comune.

5. Il programma predisposto dal Comitato paritetico è approvato con delibera della Giunta regionale e, subito dopo, con delibera del Comitato direttivo dell'Unioncamere Piemonte.

6. L'erogazione dei contributi è subordinata alla conferma degli stanziamenti necessari da parte della legge finanziaria regionale.

Art. 7.

1. La gestione contabile e l'erogazione dei finanziamenti sono di competenza di Unioncamere Piemonte.

2. Le somme destinate dalla Regione Piemonte all'attuazione del programma vengono anticipatamente conferite ad Unioncamere Piemonte la quale provvede ad effettuare i versamenti ai soggetti beneficiari secondo i tempi e le modalità specificati nel programma e,

comunque, dopo le delibere di approvazione della Giunta regionale e del Comitato direttivo di Unioncamere Piemonte di cui all'articolo 6, comma 4.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 25 novembre 2002

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 dicembre 2002 (ndr)

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Giuliana Bottero	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.